



**Emiliana Conglomerati S.p.A.**

---

Provincia di Parma

**Comune di Traversetolo**

---

**Polo estrattivo G6 – ‘Enza sud’**

**Ambito estrattivo ‘Cà  
Campagna/Boschi’**

---

**Studio di Impatto Ambientale**

art. 22 – D.Lgs. 152/06 e s.m.i., art. 13 L.R. 4/2018 e s.m.i.

---

maggio 2022

---

**QUADRO DI RIFERIMENTO  
PROGRAMMATICO (QRP)**



**AMBITER** S.r.l.  
società di ingegneria ambientale

via Nicolodi, 5/A  
43126 – Parma

tel 0521-942630  
fax 0521-942436

info@ambiter.it  
www.ambiter.it

Commessa  
**1690/01**

---

Emiliana Conglomerati S.p.A.



Provincia di Parma  
Comune di Traversetolo

**Polo estrattivo G6 – ‘Enza sud’**  
**Ambito estrattivo ‘Cà  
Campagna/Boschi’**

**Studio di impatto ambientale**  
(art. 13 - L.R. 17/91 e s.m.i.)



**AMBITER** S.r.l.  
società di ingegneria ambientale

Via Nicolodi, 5/A tel. 0521-942630 www.ambiter.it  
43126 – Parma fax 0521-942436 info@ambiter.it

**DIREZIONE TECNICA:**

dott. geol. Giorgio Neri



**A CURA DI:**

dott. geol. Francesco Ravaglia

dott. geol. Adriano Biasia

dott. ing. Gabriele Gilioli



CODIFICA

1 6 9 0 - 0 1 - Q R P - 0 1 / 2 2

ELABORATO

DESCRIZIONE

**QRP**

**QUADRO DI RIFERIMENTO  
PROGRAMMATICO**

07						
06						
05						
04						
03						
02						
01	5/2022	A. Biasia		F. Ravaglia	G. Neri	Emissione
REV.	DATA	REDAZIONE		VERIFICA	APPROV.	DESCRIZIONE

FILE

1690\_01\_Relazione tecnica\_00\_00.doc

PRATICA

1690/01

**INDICE**

<b>1. INTRODUZIONE</b> .....	<b>4</b>
<b>2. DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA A CUI SOTTOPORRE L'ATTIVITA' ESTRATTIVA IN ANALISI AI SENSI DELLA L.R. 4/2018</b> .....	<b>5</b>
<b>3. PIANI DI LIVELLO REGIONALE</b> .....	<b>6</b>
3.1 PIANO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI).....	6
3.1.1 <i>Allegato n. 1 alla Deliberazione di comitato istituzionale n. 5 del 7 dicembre 2016 - Variante alle norme di attuazione del PAI e del PAI delta</i> .....	12
3.1.2 <i>Intesa tra Autorità di Bacino del Fiume PO - Regione Emilia-Romagna - Provincia di Parma</i> .....	14
3.2 PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONI (P.G.R.A.).....	16
3.3 PIANO REGIONALE DI TUTELA DELLE ACQUE (PTA).....	19
3.4 PIANO ARIA INTEGRATO REGIONALE (PAIR 2020).....	22
<b>4. PIANI DI LIVELLO PROVINCIALE</b> .....	<b>26</b>
4.1 PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP).....	26
4.1.1 <i>Approfondimento in materia di tutela delle acque (Allegato 4 alle NTA del PTCP)</i> .....	60
4.2 PIANO INFRAREGIONALE DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE (PIAE).....	67
<b>5. PIANI DI LIVELLO COMUNALE</b> .....	<b>75</b>
5.1 PIANO COMUNALE DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE (PAE).....	75
5.2 PIANO STRUTTURALE COMUNALE DI TRAVERSETOLO.....	78
5.2.1 <i>Regolamento urbanistico edilizio</i> .....	86
<b>6. ULTERIORI VINCOLI DI TUTELA NATURALISTICA, PAESAGGISTICA E ARCHEOLOGICA</b> .....	<b>93</b>
6.1 VINCOLI DI TUTELA NATURALISTICA.....	93
6.2 VINCOLI DI TUTELA PAESAGGISTICA.....	94
6.3 VINCOLI DI TUTELA ARCHEOLOGICA.....	95

**ELENCO TAVOLE FUORI TESTO**

Tavola QRP - 01	Stralci Tavv. PAI e PGRA – scale varie;
Tavola QRP - 02	Stralci Tavv. PTCP C1.13 e C3.13 – scale varie;
Tavola QRP - 03	Stralci Tavv. PTCP C.4.2 e C.5.2 e Tavv. 6E e 15 dell'Al. 4 alle NTA - scala 1:10.000;
Tavola QRP - 04	Stralci Tavv. PIAE e PAE – Scala 1:10.000;
Tavola QRP - 05	Stralci della Carta degli ambiti e delle trasformazioni territoriali del PSC di Traversetolo– scale varie;
Tavola QRP - 06	Stralci della Carta delle tutele naturali, ambientali e paesaggistiche del PSC di Traversetolo – scale varie;
Tavola QRP - 07	Parchi e Rete Natura 2000 – scale varie.

## 1. INTRODUZIONE

Il presente Quadro di riferimento programmatico si riferisce all'attività estrattiva che sarà attuata all'interno dell'Ambito estrattivo Cà Campagna/Boschi ricadente nel Polo G6 'Enza sud', in Comune di Traversetolo (PR).

Tale previsione ricade all'interno del Polo G6 "Enza sud" individuato dal vigente Piano infraregionale delle Attività estrattive (PIAE) della provincia di Parma e confermato nella Variante 2012 del Piano comunale delle attività estrattive (PAE) del Comune di Traversetolo, che ne delineano le caratteristiche principali, definendo le modalità di intervento e di sistemazione finale.

Nel presente Quadro di Riferimento Programmatico (QRP) è stabilita la conformità del Progetto di coltivazione e sistemazione finale dell'Ambito estrattivo Cà Campagna/Boschi del polo G6 "Enza Sud" con le indicazioni in materia territoriale, urbanistica, ambientale e paesaggistica contenute negli strumenti di pianificazione vigenti.

In particolare, sono stati considerati i seguenti piani di settore e piani sovraordinati:

- Piano per l'Assetto Idrogeologico;
- Piano gestione Rischio Alluvioni;
- Piano Regionale per la Tutela delle Acque;
- Piano Aria Integrato Regionale
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;
- Piano Infraregionale delle Attività Estrattive della provincia di Parma;
- Piano Comunale delle Attività Estrattive del Comune di Traversetolo;
- Piano Strutturale Comunale del Comune di Traversetolo;
- Regolamento Urbanistico ed Edilizio del Comune di Traversetolo;
- Vincoli di tutela naturalistica;
- Vincoli di tutela paesaggistica e archeologica.

## **2. DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA A CUI SOTTOPORRE L'ATTIVITA' ESTRATTIVA IN ANALISI AI SENSI DELLA L.R. 4/2018**

L'Ambito estrattivo Cà Campagna/Boschi è ubicato nel settore nord-orientale del Comune di Traversetolo, in sinistra idraulica del Torrente Enza.

Dal punto di vista cartografico l'area è compresa nell'elemento C.T.R. n° 200.092 'Mazzola' alla scala 1: 5.000 e nella Tavola 200-SO "Bibbiano" della Carta Topografica Regionale alla scala 1: 25.000.

Il centro abitato più vicino è Vignale (Comune di Traversetolo), ubicato circa 1 Km a SW rispetto all'area di intervento.

L'Ambito estrattivo 'Cà Campagna/Boschi', individuato dalla Variante 2012 al PAE del Comune di Traversetolo (approvata con Del. C.C. n. 14 del 29/04/2013), ricade all'interno del Polo G6 'Enza Sud' individuato dal vigente PIAE della Provincia di Parma.

L'area estrattiva presenta un'estensione complessiva di circa 8 Ha, per un volume complessivo di ghiaie pregiate estraibili pari a circa 138.000 m<sup>3</sup>.

In accordo con quanto previsto dalla Variante PAE 2012 di Traversetolo, la sistemazione finale prevista è di tipo naturalistico a quota ribassata, ottenuta mediante il riposizionamento del cappellaccio e degli scarti di coltivazione, e successivo inserimento di specie vegetali in grado di costituire e potenziare la rete ecologica di interesse naturalistico lungo il corso d'acqua.

L'intervento estrattivo in oggetto prevede la coltivazione 'a fossa' della risorsa estrattiva, con profondità massima di escavazione pari a 4 metri, tale da garantire un franco di copertura di almeno di 1 metro al di sopra la minima soggiacenza della falda.

In relazione all'estensione dell'area estrattiva e alle volumetrie annue estraibili, il progetto appartiene alla tipologia progettuale B.3." Cave e torbiere dell'Allegato B della LR 4/2018, pertanto dovrebbe essere sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA (screening).

Tuttavia, in relazione alla vicinanza dell'area estrattiva con il sito della Rete Natura 2000 - SIC-ZPS IT4020027 "Cronovilla" e all'interferenza della viabilità di trasporto degli inerti con alcuni nodi della Rete ecologica provinciale, si è deciso, su base volontaria, di sottoporre il Progetto di coltivazione e sistemazione finale dell'Ambito Cà Campagna/Boschi al procedimento di VIA.

L'Autorità competente per lo svolgimento della procedura è il Comune di Traversetolo.

### 3. PIANI DI LIVELLO REGIONALE

#### 3.1 PIANO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI)

Il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI) è stato approvato in data 24 maggio 2001, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c, della L. 183/89, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2001) quale Piano stralcio del Piano generale del bacino del Po.

Il Piano, attraverso le sue disposizioni, persegue l'obiettivo di garantire al territorio del bacino del Fiume Po un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico; in modo particolare è perseguito il ripristino degli equilibri idrogeologici e ambientali, il recupero degli ambiti fluviali e del sistema delle acque, la programmazione degli usi del suolo ai fini della difesa, della stabilizzazione e del consolidamento dei terreni, il recupero delle aree fluviali (con particolare attenzione a quelle degradate) anche attraverso usi ricreativi.

Il PAI è soggetto a vari processi di modifica e di aggiornamento che possono modificare gli aspetti conoscitivi come gli aspetti normativi o le determinazioni del Piano relativamente a certe parti del territorio. Le modifiche al PAI sono apportate tramite un procedimento di variante.

Successivamente al 2001 sono state approvate numerose Varianti al PAI, che sono consultabili al sito <http://www.adbpo.gov.it/> nelle apposite sezioni e organizzate per ambito geografico.

Nel Piano, con apposito segno grafico nelle tavole di cui all'art. 26, sono individuate le fasce fluviali classificate come segue:

1) Fascia di deflusso della piena (Fascia A), costituita dalla porzione di alveo che è sede prevalente del deflusso della corrente per la piena di riferimento (come definita nell'Allegato 3 "Metodo di delimitazione delle fasce fluviali" al Titolo II delle NTA del Piano), ovvero la fascia che è costituita dall'insieme delle forme fluviali riattivabili durante gli stati di piena;

2) Fascia di esondazione (Fascia B), esterna alla precedente, costituita dalla porzione di territorio interessata da inondazione al verificarsi della piena di riferimento come definita nell'Allegato 3 al Titolo II delle NTA del Piano; il limite di tale fascia si estende fino al punto in cui le quote naturali del terreno sono superiori ai livelli idrici corrispondenti alla piena di riferimento, ovvero sino alle opere idrauliche esistenti o programmate di controllo delle inondazioni (argini o altre opere di contenimento); il Piano indica con apposito segno grafico, denominato "limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C", le opere idrauliche programmate per la difesa del territorio; allorché dette opere saranno realizzate, i confini della Fascia B si intenderanno definiti in conformità al tracciato dell'opera idraulica eseguita e la delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino di presa d'atto del collaudo dell'opera varrà come variante automatica del presente Piano per il tracciato di cui si tratta;

3) Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C), costituita dalla porzione di territorio esterna alla precedente (Fascia B), che può essere interessata da inondazione al verificarsi di eventi di piena più gravosi di quella di riferimento, come definita nell'Allegato 3 al Titolo II delle NTA del Piano.

Nella **Tavola QRP - 01 - Stralci Tavv. PAI e PGRA** si riporta la rappresentazione grafica delle fasce fluviali previste dal PAI (Foglio 200 Sez. III - Traversetolo) e della Mappa della pericolosità e del rischio di alluvioni del piano gestione rischio alluvioni.

Dall'esame della Tavola si evince che l'Ambito estrattivo ricade interamente all'interno della Fascia C (area di inondazione per piena catastrofica), mentre, la pista camionabile esistente che verrà utilizzata per il trasporto degli inerti verso gli impianti di lavorazione di proprietà della Ditta esercente gli scavi attraversa anche le aree di pertinenza delle fasce fluviali A e B.

Di seguito si riporta una sintesi degli articoli più significativi delle NTA del PAI:

**Art. 29. Fascia di deflusso della piena (Fascia A)**

*1. Nella Fascia A il Piano persegue l'obiettivo di garantire le condizioni di sicurezza assicurando il deflusso della piena di riferimento, il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo, e quindi favorire, ovunque possibile, l'evoluzione naturale del fiume in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni delle opere d'arte, nonché a quelle di mantenimento in quota dei livelli idrici di magra.*

*2. Nella Fascia A sono vietate:*

*a) le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l'assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale, edilizio, fatte salve le prescrizioni dei successivi articoli;*

*b) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, let. l);*

*c) la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l'ampliamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, let. m);*

*d) le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, per una ampiezza di almeno 10 m dal ciglio di sponda, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente; le Regioni provvederanno a disciplinare tale divieto nell'ambito degli interventi di trasformazione e gestione del suolo e del soprassuolo, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, ferme restando le disposizioni di cui al Capo VII del R.D. 25 luglio 1904, n. 523;*

*e) la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto;*

f) il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiali di qualsiasi genere.

3. Sono per contro consentiti:

a) i cambi colturali, che potranno interessare esclusivamente aree attualmente coltivate;

b) gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;

c) le occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena;

d) i prelievi manuali di ciottoli, senza taglio di vegetazione, per quantitativi non superiori a 150 m<sup>3</sup> annui;

e) la realizzazione di accessi per natanti alle cave di estrazione ubicate in golena, per il trasporto all'impianto di trasformazione, purché inserite in programmi individuati nell'ambito dei Piani di settore;

f) i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata ed agli impianti di trattamento del materiale estratto e presente nel luogo di produzione da realizzare secondo le modalità prescritte dal dispositivo di autorizzazione;

g) il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con l'assetto della fascia;

h) il deposito temporaneo a cielo aperto di materiali che per le loro caratteristiche non si identificano come rifiuti, finalizzato ad interventi di recupero ambientale comportanti il ritombamento di cave;

i) il deposito temporaneo di rifiuti come definito all'art. 6, comma 1, let. m), del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22;

l) l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 dello stesso D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo;

m) l'adeguamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue alle normative vigenti, anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali.

4. Per esigenze di carattere idraulico connesse a situazioni di rischio, l'Autorità idraulica preposta può in ogni momento effettuare o autorizzare tagli di controllo della vegetazione spontanea eventualmente presente nella Fascia A.

5. Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.

**Art. 30. Fascia di esondazione (Fascia B)**

1. Nella Fascia B il Piano persegue l'obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali dell'invaso e della laminazione delle piene, unitamente alla conservazione e al miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali.

2. Nella Fascia B sono vietati:

a) gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di invaso, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento delle capacità di invaso in area idraulicamente equivalente;

b) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 29, comma 3, let. l);

c) in presenza di argini, interventi e strutture che tendano a orientare la corrente verso il rilevato e scavi o abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità delle fondazioni dell'argine.

3. Sono per contro consentiti, oltre agli interventi di cui al precedente comma 3 dell'art. 29:

a) gli interventi di sistemazione idraulica quali argini o casse di espansione e ogni altra misura idraulica atta ad incidere sulle dinamiche fluviali, solo se compatibili con l'assetto di progetto dell'alveo derivante dalla delimitazione della fascia;

b) gli impianti di trattamento d'acque reflue, qualora sia dimostrata l'impossibilità della loro localizzazione al di fuori delle fasce, nonché gli ampliamenti e messa in sicurezza di quelli esistenti; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti del successivo art. 38, espresso anche sulla base di quanto previsto all'art. 38 bis;

c) la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente;

d) l'accumulo temporaneo di letame per uso agronomico e la realizzazione di contenitori per il trattamento e/o stoccaggio degli effluenti zootecnici, ferme restando le disposizioni all'art. 38 del D.Lgs. 152/1999 e successive modifiche e integrazioni;

e) il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia complessa, quand'esso risultasse indispensabile per il raggiungimento dell'autonomia degli ambiti territoriali ottimali così come individuati dalla pianificazione regionale e provinciale; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti del successivo art. 38, espresso anche sulla base di quanto previsto all'art. 38 bis.

4. Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.

**Art. 31 - Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C)**

1. Nella Fascia C il Piano persegue l'obiettivo di integrare il livello di sicurezza alle popolazioni, mediante la predisposizione prioritaria da parte degli Enti competenti ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e quindi da parte delle Regioni o delle Province, di Programmi di previsione e prevenzione, tenuto conto delle ipotesi di rischio derivanti dalle indicazioni del presente Piano.

2. I Programmi di previsione e prevenzione e i Piani di emergenza per la difesa delle popolazioni e del loro territorio, investono anche i territori individuati come Fascia A e Fascia B.

3. In relazione all'art. 13 della L. 24 febbraio 1992, n. 225, è affidato alle Province, sulla base delle competenze ad esse attribuite dagli artt. 14 e 15 della L. 8 giugno 1990, n. 142, di assicurare lo svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, alla raccolta e alla elaborazione dei dati interessanti la protezione civile, nonché alla realizzazione dei Programmi di previsione e prevenzione sopra menzionati. Gli organi tecnici dell'Autorità di bacino e delle Regioni si pongono come struttura di servizio nell'ambito delle proprie competenze, a favore delle Province interessate per le finalità ora menzionate. Le Regioni e le Province, nell'ambito delle rispettive competenze, curano ogni opportuno raccordo con i Comuni interessati per territorio per la stesura dei piani comunali di protezione civile, con riferimento all'art. 15 della L. 24 febbraio 1992, n. 225.

4. Compete agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti per i territori ricadenti in fascia C.

5. Nei territori della Fascia C, delimitati con segno grafico indicato come "limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C" nelle tavole grafiche, per i quali non siano in vigore misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L. 183/1989, i Comuni competenti, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici, entro il termine fissato dal suddetto art. 17, comma 6, ed anche sulla base degli indirizzi emanati dalle Regioni ai sensi del medesimo art. 17, comma 6, sono tenuti a valutare le condizioni di rischio e, al fine di minimizzare le stesse ad applicare anche parzialmente, fino alla avvenuta realizzazione delle opere, gli articoli delle presenti Norme relative alla Fascia B, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, let. b), del D.L. n. 279/2000 convertito, con modificazioni, in L. 365/2000.

**Art. 41. Compatibilità delle attività estrattive**

1. Fatto salvo, qualora più restrittivo, quanto previsto dalle vigenti leggi di tutela, nei territori delle Fasce A e B le attività estrattive sono ammesse se individuate nell'ambito dei piani di settore o degli equivalenti documenti di programmazione redatti ai sensi delle leggi regionali. Restano comunque escluse dalla possibilità di attività estrattive le aree del demanio fluviale.

2. I piani di settore o gli equivalenti documenti di programmazione redatti ai sensi delle leggi regionali devono garantire che gli interventi estrattivi rispondano alle prescrizioni e ai criteri di compatibilità fissati nel presente Piano. In particolare, deve essere assicurata l'assenza di interazioni negative con l'assetto delle opere idrauliche di difesa e con il regime delle falde freatiche presenti. I piani di settore o gli equivalenti documenti di programmazione redatti ai sensi delle leggi regionali devono inoltre verificare la compatibilità delle programmate attività estrattive sotto il profilo della

convenienza di interesse pubblico comparata con riferimento ad altre possibili aree di approvvigionamento alternative, site nel territorio regionale o provinciale, aventi minore impatto ambientale. I medesimi strumenti devono definire le modalità di ripristino delle aree estrattive e di manutenzione e gestione delle stesse, in coerenza con le finalità e gli effetti del presente Piano, a conclusione dell'attività. I piani di settore delle attività estrattive o gli equivalenti documenti di programmazione redatti ai sensi delle leggi regionali, vigenti alla data di approvazione del presente Piano, devono essere adeguati alle norme del Piano medesimo.

3. Gli interventi estrattivi non possono portare a modificazioni indotte direttamente o indirettamente sulla morfologia dell'alveo attivo, devono mantenere o migliorare le condizioni idrauliche e ambientali della fascia fluviale.

4. I piani di settore o gli equivalenti documenti di programmazione redatti ai sensi delle leggi regionali devono essere corredati da uno studio di compatibilità idraulico-ambientale, relativamente alle previsioni ricadenti nelle Fasce A e B, e comunicati all'atto dell'adozione all'Autorità idraulica competente e all'Autorità di bacino che esprime un parere di compatibilità con la pianificazione di bacino.

5. In mancanza degli strumenti di pianificazione di settore, o degli equivalenti documenti di programmazione redatti ai sensi delle leggi regionali, e in via transitoria, per un periodo massimo di due anni dall'approvazione del presente Piano, è consentito procedere a eventuali ampliamenti delle attività estrattive esistenti, per garantire la continuità del soddisfacimento dei fabbisogni a livello locale, previa verifica della coerenza dei progetti con le finalità del presente Piano.

6. Nei territori delle Fasce A, B e C sono consentiti spostamenti degli impianti di trattamento dei materiali di coltivazione, nell'ambito dell'area autorizzata all'esercizio dell'attività di cava, limitatamente al periodo di coltivazione della cava stessa.

7. Ai fini delle esigenze di attuazione e aggiornamento del presente Piano, le Regioni attuano e mantengono aggiornato un catasto delle attività estrattive ricadenti nelle fasce fluviali con funzioni di monitoraggio e controllo. Per le cave ubicate all'interno delle fasce fluviali il monitoraggio deve segnalare eventuali interazioni sulla dinamica dell'alveo, specifici fenomeni eventualmente connessi al manifestarsi di piene che abbiano interessato l'area di cava e le interazioni sulle componenti ambientali.

#### **Commento:**

**L'Ambito estrattivo Cà Campagna/Boschi ricade all'interno della Fascia fluviale C prevista dal PAI.**

**La pista camionabile esistente che verrà utilizzata per il trasporto degli inerti verso gli impianti di lavorazione di proprietà della Ditta esercente gli scavi attraversa anche le aree di pertinenza delle fasce fluviali A e B.**

**Ai sensi del comma 1 dell'art. 41 delle NTA del PAI, l'attività estrattiva all'interno dell'Ambito estrattivo è ammessa in quanto l'area risulta ricompresa all'interno del Polo G6 "Enza Sud" individuato dai Piani di settore PIAE e PAE.**

### 3.1.1 Allegato n. 1 alla Deliberazione di comitato istituzionale n. 5 del 7 dicembre 2016 - Variante alle norme di attuazione del PAI e del PAI delta

Nell'ambito della redazione del PGRA è stata condotta una specifica attività volta a verificare le esigenze di aggiornamento degli strumenti di pianificazione di bacino vigenti (Piano per l'Assetto Idrogeologico – PAI e PAI Delta) allo scopo di armonizzarli con il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni – PGRA, che ha portato all'adozione della Variante alle norme del PAI e del PAI Delta (deliberazione n. 5 del 7 dicembre 2016) e alle Varianti delle fasce fluviali e delle linee di assetto del PAI per alcuni corsi d'acqua del reticolo principale.

Di seguito si riporta una sintesi degli articoli più significativi della Variante:

**Art. 57. Mappe della pericolosità del rischio di alluvione (Mappe PGRA). Coordinamento dei contenuti delle Mappe PGRA con il previgente quadro conoscitivo del PAI, ai sensi dell'art. 9 del D. lgs. n. 49/2010.**

1. Gli elaborati cartografici rappresentati dalle Mappe della pericolosità e dalle Mappe del rischio di alluvione indicanti la tipologia e il grado di rischio degli elementi esposti (di seguito brevemente definite Mappe PGRA) e pubblicate sui siti delle Regioni, costituiscono integrazione al quadro conoscitivo del PAI. Le Mappe PGRA contengono, in particolare:

- la delimitazione delle aree allagabili per i diversi scenari di pericolosità (aree P1, o aree interessate da alluvione rara; aree P2, o aree interessate da alluvione poco frequente; aree P3, o aree interessate da alluvione frequente);
- il livello di rischio al quale sono esposti gli elementi ricadenti nelle aree allagabili distinto in 4 classi, come definite dall'Atto di indirizzo di cui al DPCM 29 settembre 1998: R1 (rischio moderato o nullo), R2 (rischio medio), R3 (rischio elevato), R4 (rischio molto elevato).

2. Le aree allagabili di cui al comma precedente riguardano i seguenti ambiti territoriali:

- Reticolo principale di pianura e di fondovalle (RP);
- Reticolo secondario collinare e montano (RSCM);
- Reticolo secondario di pianura (RSP);
- Aree costiere lacuali (ACL);
- Aree costiere marine (ACM).

Le suddette Mappe PGRA costituiscono quadro di riferimento per la verifica delle previsioni e prescrizioni del PAI ai sensi del precedente articolo 1, comma 9 delle presenti Norme con riguardo, in particolare, all'Elaborato n. 2 (Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici – Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo), all'Elaborato n. 3 (Linee generali di assetto idraulico e idrogeologico) nonché per la delimitazione delle Fasce fluviali di cui alle Tavole cartografiche del PSFF e dell'Elaborato 8 del presente Piano.

[...]

5. Le suddette Mappe PGRA costituiscono altresì necessario quadro di riferimento per la stipulazione delle Intese di cui al precedente art. 1, comma 11 delle

presenti Norme di Attuazione nonché, laddove ciò occorra, per l'aggiornamento delle Intese già stipulate in adempimento al medesimo art. 1, comma 11.

**Art. 58. Aggiornamento agli indirizzi alla pianificazione urbanistica, ai sensi dell'art. 65, comma 6 del D. lgs 11. 152/2006**

1. Le Regioni, ai sensi dell'art. 65, comma 6 del D. lgs n. 152/2006, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Titolo V, emanano, ove necessario, disposizioni concernenti l'attuazione del PGRA nel settore urbanistico, integrative rispetto a quelle già assunte ai sensi degli articoli 5, comma 2 e 27, comma 2 delle presenti Norme. Decorso tale termine gli enti territorialmente interessati dal Piano sono comunque tenuti ad adottare, ai fini dell'attuazione del PGRA in modo coordinato con il presente Piano, gli adempimenti relativi ai propri strumenti urbanistici e di gestione dell'emergenza, ai sensi dell'art. 3, comma 6 del D. L. 15 maggio 2012, n. 59 (convertito, con modificazioni, in legge 12 luglio 2012 n. 100 contenente "Disposizioni urgenti per il riordino della Protezione Civile") e nel rispetto della normativa regionale vigente.

Nell'ambito delle disposizioni integrative di cui al comma precedente le Regioni individuano, ove necessario, eventuali ulteriori misure ad integrazione di quelle già assunte in sede di adeguamento dello strumento urbanistico al PAI. Dette misure, salva la possibilità di una loro migliore specificazione ed articolazione sulla base dei dati ed elementi a disposizione negli specifici casi, devono essere coerenti rispetto ai riferimenti normativi di seguito indicati:

a) Reticolo principale di pianura e di fondovalle (RP):

- nelle aree interessate da alluvioni frequenti (aree P3), alle limitazioni e prescrizioni previste per la Fascia A dalle norme del precedente Titolo II del presente Piano;
- nelle aree interessate da alluvioni poco frequenti (aree P2), alle limitazioni e prescrizioni previste per la Fascia B dalle norme del precedente Titolo II del presente Piano;
- nelle aree interessate da alluvioni rare (aree P1), alle disposizioni di cui al precedente art 31.

b) Reticolo secondario collinare e montano (RSCM):

- nelle aree interessate da alluvioni frequenti (aree P3), alle limitazioni e prescrizioni stabilite dal precedente art. 9, commi 5 e 7, rispettivamente per le aree Ee e per le aree Ca;
- nelle aree interessate da alluvioni poco frequenti (aree P2), alle limitazioni e prescrizioni stabilite dal precedente art. 9, commi 6 e 8 rispettivamente per le aree Eb e per le aree Cp;
- nelle aree interessate da alluvioni rare (aree P1), alle limitazioni e prescrizioni stabilite dal precedente art. 9, commi 6bis e 9 rispettivamente per le aree Em e per le aree Cn.

c) Reticolo secondario di pianura (RSP):

- nelle aree interessate da alluvioni frequenti, poco frequenti e rare, compete alle Regioni e agli Enti locali, anche d'intesa con l'Autorità di bacino, attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e

*urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti, tenuto anche conto delle indicazioni dei programmi di previsione e prevenzione ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e s. m. i.*

d) Aree costiere lacuali (ACL):

- *nelle aree interessate da alluvioni frequenti, poco frequenti e rare, compete alle Regioni e agli Enti locali, anche d'intesa con l'Autorità di bacino, attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti, tenuto anche conto delle indicazioni dei programmi di previsione e prevenzione ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e s.m.i...*

#### **Commento:**

**L'Ambito estrattivo Cà Campagna/Boschi ricade all'interno delle aree alluvionabili dal reticolo principale e dal reticolo secondario collinare-montano P1 - L (Alluvioni rare: scarsa probabilità di alluvioni o scenari di eventi estremi).**

**La pista camionabile esistente che verrà utilizzata per il trasporto degli inerti verso gli impianti di lavorazione di proprietà della Ditta esercente gli scavi attraversa invece anche le aree P2 - M (Alluvioni poco frequenti: tempo di ritorno tra 100 e 200 anni – media probabilità) e P3 - H (Alluvioni frequenti: tempo di ritorno tra 20 e 50 anni – elevata probabilità).**

**Per la valutazione di compatibilità dell'intervento estrattivo in progetto con le prescrizioni in materia di tutela fluviale, si rimanda alla trattazione degli specifici articoli del PAI e del PGRA.**

**Ai sensi del comma 1 dell'art. 41 delle NTA del PAI, l'attività estrattiva all'interno dell'Ambito estrattivo è ammessa in quanto l'area risulta ricompresa all'interno del Polo G6 "Enza Sud" individuato dai Piani di settore PIAE e PAE.**

#### **3.1.2 Intesa tra Autorità di Bacino del Fiume PO - Regione Emilia-Romagna - Provincia di Parma**

Con la sottoscrizione dell'Intesa tra Autorità di Bacino del Fiume Po, Provincia di Parma e Regione Emilia – Romagna, si conferisce al PTCP di Parma il valore e gli effetti del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Bacino del fiume Po (PAI).

Tale intesa offre la possibilità ai Comuni di considerare il PTCP quale unico riferimento cartografico e normativo per l'adeguamento dei propri strumenti urbanistici in materia di dissesto idrogeologico e rischio idraulico.

Nello specifico all'articolo 1 "Finalità ed effetti dell'Intesa" del Protocollo d'Intesa è stabilito che:

**Art. 1. Finalità ed effetti dell'Intesa**

[...]

2. Per effetto della presente Intesa e per tutta la durata della stessa, il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) di Parma, assume il valore e gli effetti di piano settoriale di tutela e uso del territorio di propria competenza e trova applicazione in luogo del PAI vigente, con i limiti e nel rispetto delle modalità e dei criteri di cui alle norme successive.

3. In virtù della stipulazione della presente Intesa, relativamente all'ambito territoriale della Provincia di Parma il PTCP attua le finalità e gli obiettivi del PAI, specificandone ed articolandone i contenuti e, in particolare, circostanziandoli e coordinandoli con le finalità di tutela degli aspetti ambientali e paesaggistici, allo scopo di assicurare, per detto territorio, la realizzazione di un assetto idraulico ed idrogeologico idoneo a garantire un livello di sicurezza idraulica e di stabilità dei versanti non inferiore a quello del PAI e basato su analisi territoriali non meno aggiornate e non meno di dettaglio di quelle contenute in detto Piano stralcio.

4. In ogni caso, le disposizioni del PTCP per le materie oggetto della pianificazione di bacino per l'assetto idraulico ed idrogeologico sono da ricondurre ai principi e gli indirizzi contenuti nelle seguenti Norme di Attuazione del PAI: art. 1, commi 3, 7 e 9; art. 2; art. 6; art. 9, comma 12; art. 18, comma 3; art. 24; art. 29, comma 1; art. 30, comma 1.

Art. 4. Disposizioni relative alle fasce fluviali ed alla rete idrografica di pianura

Con riguardo alle aree delimitate nell'ambito della cartografia dell'Elaborato 8 del PAI ("Tavole di delimitazione delle fasce fluviali") presenti nel territorio della Provincia di Parma, a quelle oggetto di modifica e a quelle di nuova delimitazione valgono gli elaborati del PTCP:

- C.1 "Tutela ambientale, paesistica e storico-culturale" scala 1:25.000 (18 tavole) C.1.1/C1.18

- C.4 "Carta del rischio ambientale e dei principali interventi di difesa" scala 1:50.000 (2 tavole) C.4.1/C.4.2 Per detti ambiti, inoltre, trovano applicazione, in luogo delle disposizioni del PAI, le disposizioni di cui agli articoli da 12, 12bis, 13, 13ter delle Norme di Attuazione del PTCP, salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi successivi.

2. Le disposizioni attuative del PTCP di cui al primo comma, relative all'ambito delle Fasce fluviali, sono da ricondurre ai principi stabiliti dagli artt. 10, 11 e 12 delle NTA del PAI ed alle Direttive di Piano ivi richiamate, che anche a seguito della stipulazione della presente Intesa continuano a trovare applicazione nei suddetti territori.

3. Tramite il PTCP, la Provincia può procedere ad estendere la delimitazione delle fasce fluviali per la parte di rete idrografica non interessata dalla vigente pianificazione di bacino (PAI), coerentemente a quanto previsto all'Allegato 3 al Titolo II delle NTA del PAI, "Metodo di delimitazione delle fasce fluviali".

4. Con riguardo a tutte le attività oggetto di specifiche disposizioni nell'ambito delle Norme di Attuazione del PAI per gli ambiti territoriali di cui al presente articolo e per le quali il PTCP non stabilisca un'espressa disciplina normativa, continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni del PAI, salvo successive modifiche ed integrazioni adottate nelle stesse forme della presente Intesa.

6. Per le nuove delimitazione delle fasce fluviali, i termini temporali previsti dal PAI per l'avvio dell'applicazione delle norme che regolamentano l'uso del suolo sono da intendersi decorrenti dalla data di adozione del PTCP.

7. Nei casi di dubbi interpretativi prevalgono le norme più restrittive.

#### **Commento:**

**Per la valutazione di compatibilità dell'intervento estrattivo in progetto con le prescrizioni in materia di tutela fluviale, si rimanda alla trattazione degli specifici articoli del PTCP e del PAI.**

**Ai sensi del comma 1 dell'art. 41 delle NTA del PAI, l'attività estrattiva all'interno dell'Ambito estrattivo è ammessa in quanto l'area risulta ricompresa all'interno del Polo G6 "Enza Sud" individuato dai Piani di settore PIAE e PAE.**

### **3.2 PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONI (P.G.R.A.)**

Il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (di seguito P.G.R.A.) è uno strumento di pianificazione previsto dalla Direttiva Europea n. 2007/60/CE (c.d. Direttiva Alluvioni) del 23/10/2007 che intende istituire "un quadro per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni, volto a ridurre le conseguenze negative per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche [...]".

Per legge, il PGRA ha una durata di sei anni a conclusione dei quali si avvia ciclicamente un nuovo processo di revisione: il primo ciclo di elaborazione si è concluso nel 2016 quando sono stati definitivamente approvati i primi PGRA che hanno svolto la loro azione nel periodo 2016-2021.

In data 20 dicembre 2021, le Conferenze Istituzionali permanenti delle Autorità di bacino distrettuali del fiume Po e dell'Appennino Centrale hanno adottato all'unanimità ai sensi degli art. 65 e 66 del D.Lgs 152/2006 il primo aggiornamento dei rispettivi PGRA, con Deliberazioni:

- Del 5/2021 Distretto Po (640.99 KB);
- Del 27/2021 Distretto Appennino Centrale (209.36 KB).

Tali aggiornamenti conseguono alla definizione delle aree a rischio potenziale significativo (APSEFR) effettuate in sede di Valutazione preliminare (dicembre 2018), all'aggiornamento delle mappe di pericolosità e rischio di alluvione (dicembre 2019) e all'adozione dei Progetti di aggiornamento del PGRA (dicembre 2020) e sono stati sottoposti ad una fase di partecipazione pubblica, prevista dall'art. 10 della Direttiva 2007/60/CE, che si è svolta dal dicembre 2020 al giugno 2021, coordinata con l'analoga consultazione sul progetto di secondo aggiornamento del Piano di gestione cui alla Direttiva 2000/60/CE.

Il Piano si compone di una parte cartografica costituita dalle mappe di pericolosità e di rischio di alluvioni a scala di bacino, di una relazione generale comprensiva di allegati di approfondimento nonché del "Programma di Misure" relative alle fasi del ciclo di gestione del rischio di prevenzione e protezione ai sensi dell'art. 7, c. a) del D. Lgs. 49/2010 e di una sezione relativa alle misure di preparazione e ritorno alla

normalità ed analisi (ex art. 7, c. b) del D. Lgs. 49/2010) a cura dell'Agenzia Regionale della Protezione Civile con il coordinamento del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile.

Le mappe di pericolosità e di rischio contengono una sintesi di quanto previsto dai PAI vigenti e dagli studi specifici effettuati dalle Autorità di Bacino e dagli altri Enti competenti, rielaborato alla luce del necessario coordinamento europeo. Per descrivere i diversi fenomeni alluvionali che possono avere impatti nel territorio in esame, le attività finalizzate alla mappatura della pericolosità e del rischio ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 49/2010 sono state sviluppate, parallelamente, con riferimento alle seguenti tipologie di fenomeni che si esplicano sui relativi ambiti:

- a) inondazioni dovute ai corsi d'acqua naturali (ambito Corsi d'Acqua Naturali);
- b) inondazioni dovute al reticolo secondario di pianura (ambito Reticolo di Bonifica);
- c) inondazioni da mare (ambito Costa).

Le mappe della pericolosità devono, pertanto, indicare le aree geografiche potenzialmente allagabili con riferimento all'insieme di cause scatenanti sopra descritte, in relazione a tre scenari (art. 6, comma 2 D.Lgs. 49/2010):

- 1) Scarsa probabilità di alluvioni o scenari di eventi estremi;
- 2) Alluvioni poco frequenti: tempo di ritorno fra 100 e 200 anni (media probabilità);
- 3) Alluvioni frequenti: tempo di ritorno fra 20 e 50 anni (elevata probabilità).

Con la DGR 1300/2016 la Regione Emilia-Romagna ha emanato le prime disposizioni concernenti l'attuazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni nel settore urbanistico.

La Delibera chiarisce che, l'assetto delle fasce fluviali del PAI vigente/PTCP avente valore ed effetto di PAI ai sensi delle intese, è confermato (fascia A, B, B di progetto e C) ma, poiché il nuovo quadro conoscitivo può aver modificato l'estensione delle aree potenzialmente allagabili, a tali modifiche si devono applicare le nuove disposizioni, come dettagliate per i singoli Reticoli individuati dal Piano.

Dall'esame della **Tavola QRP - 01 - Stralci Tavv. PAI e PGRA**, si evince che l'Ambito estrattivo Cà Campagna/Boschi ricade all'interno delle aree alluvionabili dal reticolo principale e dal reticolo secondario collinare-montano P1 - L (Alluvioni rare: scarsa probabilità di alluvioni o scenari di eventi estremi).

La pista camionabile esistente che verrà utilizzata per il trasporto degli inerti verso gli impianti di lavorazione di proprietà della Ditta esercente gli scavi attraversa invece anche le aree P2 - M (Alluvioni poco frequenti: tempo di ritorno tra 100 e 200 anni – media probabilità) e P3 - H (Alluvioni frequenti: tempo di ritorno tra 20 e 50 anni – elevata probabilità).

Per il Reticolo Principale di pianura e di fondovalle (Rp) e per le corrispondenti aree a diversa pericolosità (P3, P2 e P1), il Progetto di Variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po

(PAI) e al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del Delta del fiume Po (PAI Delta)", adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po, con deliberazione n. 5 del 7 dicembre 2016, fornisce già riferimenti normativi precisi negli art. 58 (PAI).

In coerenza con tali riferimenti, nelle more della definizione delle disposizioni regionali complete, che potranno eventualmente dettagliare ulteriormente specifici casi e situazioni, ad integrazione delle norme già assunte in sede di intesa PAI – PTCP e di adeguamento dello strumento urbanistico, la DGR 1300/2016 chiarisce che:

- *nelle aree interessate da alluvioni frequenti (aree P3), si devono applicare le limitazioni e prescrizioni previste per la Fascia A delle norme del Titolo II del PAI e PAI Delta, ovvero le equivalenti norme di cui al PTCP avente valore ed effetto di PAI ai sensi delle intese stipulate;*
- *nelle aree interessate da alluvioni poco frequenti (aree P2), si devono applicare le limitazioni e prescrizioni previste per la Fascia B delle norme del Titolo II del PAI e PAI Delta, ovvero le equivalenti norme di cui al PTCP avente valore ed effetto di PAI ai sensi delle intese stipulate;*
- *nelle aree interessate da alluvioni rare (aree P1), si devono applicare le limitazioni e prescrizioni previste per la Fascia C delle norme del Titolo II del PAI (art. 31) e PAI Delta (articoli 11, 11bis, 11quater), ovvero le equivalenti norme di cui al PTCP avente valore ed effetto di PAI ai sensi delle intese stipulate.*

*A completamento di quanto indicato si richiamano anche l'art. 39 del PAI "Interventi urbanistici e indirizzi alla pianificazione urbanistica" e 11bis del PAI Delta "Disposizioni in materia di attività edilizia nelle Fasce A, B e C1", relativi ai territori delle fasce A e B ricadenti all'interno dei centri edificati ovvero dei territori urbanizzati.*

*Nelle more di adozione delle Varianti al PAI relative alle fasce fluviali previste nel PGRA secondo il programma predisposto dall'Autorità di Bacino del fiume Po da realizzare prioritariamente in quei sottobacini idrografici dove i quadri conoscitivi sono maggiormente aggiornati e completi o dove si sono verificati recenti eventi alluvionali (per le aste dei fiumi Secchia, Trebbia, Arda, Parma e Baganza, Nure), per le aree P3 e P2 ricadenti nei territori di pianura non già ricomprese nelle fasce fluviali A e B del PAI vigente ovvero dei PTCP aventi valore e effetto di PAI si applicano le norme dell'art. 31, c. 4 e 5 del PAI, ovvero le equivalenti norme dei PTCP.*

*In tali casi, nelle aree urbanizzabili e da riqualificare soggette a POC/PUA ubicate nelle aree P3 e P2, nell'ambito della procedura di VALSAT di cui alla L.R. 20/2000 e s.m.i., la documentazione tecnica di supporto ai Piani operativi/attuativi deve comprendere uno studio idraulico di dettaglio che consenta di definire la compatibilità o meno della previsione con le criticità rilevate, in base al tipo di pericolosità e al livello di esposizione locali.*

**Commento:**

L'Ambito estrattivo Cà Campagna/Boschi ricade all'interno delle aree alluvionabili dal reticolo principale e dal reticolo secondario collinare-montano P1 - L (Alluvioni rare: scarsa probabilità di alluvioni o scenari di eventi estremi).

La pista camionabile esistente che verrà utilizzata per il trasporto degli inerti verso gli impianti di lavorazione di proprietà della Ditta esercente gli scavi attraversa invece anche le aree P2 - M (Alluvioni poco frequenti: tempo di ritorno tra 100 e 200 anni – media probabilità) e P3 - H (Alluvioni frequenti: tempo di ritorno tra 20 e 50 anni – elevata probabilità).

Il Piano di coltivazione e sistemazione finale dell'Ambito estrattivo Cà Campagna/Boschi recepisce tutte le prescrizioni e limitazioni previste per la C delle norme del Titolo II del PAI e PAI Delta, ovvero le equivalenti norme di cui al PTCP avente valore ed effetto di PAI ai sensi delle intese stipulate.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 41 delle NTA del PAI, l'attività estrattiva all'interno dell'Ambito estrattivo è ammessa in quanto l'area risulta ricompresa all'interno del Polo G6 "Enza Sud" individuato dai Piani di settore PIAE e PAE.

**3.3 PIANO REGIONALE DI TUTELA DELLE ACQUE (PTA)**

Il Piano Regionale Tutela Acque (PTA) della Regione Emilia-Romagna, adottato con deliberazione Consiglio Regionale n. 633 del 22/12/2004 ed approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 del 21 dicembre 2005.

Il PTA costituisce lo strumento mediante il quale la Regione, in adeguamento ai principi generali espressi dalla L. 36/94, persegue la tutela e il risanamento delle acque superficiali e sotterranee secondo la disciplina generale definita dal D.Lgs 152/99; inoltre il Piano costituisce lo strumento di pianificazione per il raggiungimento degli obiettivi di qualità fissati dalle Direttive Europee e recepite dalla normativa italiana, utilizzando un criterio integrato che prende in considerazione, oltre agli aspetti più tipicamente di carattere qualitativo, anche gli aspetti quantitativi (minimo deflusso vitale, risparmio idrico, verifica delle concessioni, diversione degli scarichi, etc.). A tal fine, il Piano individua anche cartograficamente zone di protezione, corrispondenti ad aree da assoggettare a specifiche modalità di gestione finalizzate alla tutela delle risorse idriche sotterranee e superficiali.

Le aree di protezione delle acque sotterranee sono distinte in zone del territorio pedecollina-pianura e zone del territorio collinare-montano.

L'Ambito estrattivo Cà Campagna/Boschi (cfr. Figura 3.3.1) ricade interamente nel Settore di ricarica di tipo A, ovvero:

*aree caratterizzate da ricarica diretta della falda, generalmente a ridosso della pedecollina, idrogeologicamente identificabili come sistema monostrato,*

contenente una falda freatica in continuità con la superficie da cui riceve alimentazione per infiltrazione", mentre la pista camionabile esistente per il trasporto degli inerti ricade nel Settore di ricarica di tipo D, definito come "Fasce adiacenti agli alvei fluviali (250 m per lato) con prevalente alimentazione laterale subalvea.

Si riporta di seguito lo stralcio dell'art. 45 delle Norme Tecniche di Attuazione del PTA contenenti le disposizioni per le zone di protezione descritte.

**art. 45. Disposizioni per le zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura**

1. Le disposizioni riguardanti le Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura sono finalizzate alla tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche sotterranee, in riferimento all'utilizzo idropotabile delle medesime e al valore ecologico-ambientale dei fontanili; le disposizioni sono articolate in riferimento alle delimitazioni del precedente art.44, comma 1, lett. a);

2. aree di ricarica della falda:

a) in tutti i settori delle aree di ricarica della falda vanno rispettate le seguenti disposizioni:

a1) le attività agrozootecniche (spandimento sui suoli agricoli di effluenti zootecnici, fertilizzanti, fanghi e fitofarmaci) vanno effettuate nel rispetto delle disposizioni dei Cap. 2 e 3 del Tit. III delle presenti norme all'interno delle zone alle quali si riferiscono le suddette disposizioni. Conseguentemente ad approfondimenti conoscitivi ad opera delle Province o su richiesta delle ATO, sulla base di studi di dettaglio sui caratteri idrogeologici e sui parametri qualitativi delle acque ai punti di utilizzo, le Province definiscono ulteriori limitazioni comportanti integrazioni alle disposizioni di tutela;

a2) va effettuato a cura delle Province entro 12 mesi dall'approvazione del PTA il censimento dei centri di pericolo che possono incidere sulla qualità della risorsa idrica (Allegato 1 del presente capitolo); con riferimento a tale censimento le Province dispongono misure di messa in sicurezza o di riduzione del rischio;

b) nei settori di ricarica di tipo A, B e D, oltre alle disposizioni delle precedenti lett. a1), a2) vanno rispettate le seguenti disposizioni:

b1) l'esercizio delle attività estrattive per le quali, alla data di approvazione del PTA, non è stata approvata la convenzione richiesta dall'art.12 della LR 17/91, va effettuato nel rispetto delle seguenti condizioni:

- le attività estrattive non devono comportare rischi di contaminazione della falda e sono subordinate alla definizione di progetti di recupero ambientale da effettuarsi alla cessazione dell'attività; nella formazione dei detti progetti dovrà essere valutato il potenziale utilizzo delle ex cave come bacini di accumulo della risorsa idrica;

- non sono ammessi tombamenti di invasi di cava con terreni eccedenti i limiti di qualità di cui alla colonna A del DM 471/99;

[...]

Nei settori di ricarica di tipo A e D non sono ammesse discariche di rifiuti, pericolosi e non.

Nei settori di ricarica di tipo B sono consentite discariche limitatamente a rifiuti non pericolosi come da DM 471/99 subordinandone la realizzazione a verifica di compatibilità idrogeologica a scala areale;

b2) nelle aree non urbanizzate e non destinate all'urbanizzazione da strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati alla data di entrata in vigore del PTA, è demandata ai PTCP o loro varianti la definizione delle quote e/o dell'ubicazione delle aree destinabili a successive urbanizzazioni, in base al criterio di tutelare il processo di ricarica della falda dai fenomeni di impermeabilizzazione;

b3) nelle aree non urbanizzate ma destinate all'urbanizzazione da strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati alla data di entrata in vigore del PTA e nelle aree che saranno destinate all'urbanizzazione in conformità alle disposizioni del PTCP, gli strumenti urbanistici comunali prevedono misure per la tutela quantitativa e qualitativa della risorsa idrica disponendo in merito alle attività consentite (con riferimento a quanto di seguito indicato e all'elenco dell'Allegato 1), e alle modalità di realizzazione delle infrastrutture tecnologiche (perfetta tenuta delle reti delle acque nere, divieto di serbatoi interrati per idrocarburi) e viarie.

L'insediamento di nuove attività industriali nei settori di ricarica di tipo A va subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

- che non sia presente uno stato di contaminazione delle acque sotterranee tale da rendere insostenibile ulteriore carico veicolato;
- che gli scarichi permettano il collettamento in pubblica fognatura delle acque reflue di lavorazione;
- che il prelievo di acque sotterranee a scopo produttivo sia verificato alla luce di una valutazione di compatibilità con il bilancio idrico locale. Quando è richiesto un nuovo prelievo di acqua sotterranea, è necessario che venga eseguito a cura del richiedente uno studio idrogeologico che permetta all'Autorità idraulica competente di valutare, a scala di conoide interessata o porzione di essa, le tendenze evolutive della falda (piezometria) nel tempo e gli effetti del prelievo;
- che non vengano previste o potenziate attività di gestione di rifiuti pericolosi.

L'insediamento di nuove attività industriali non va consentito nei settori di ricarica di tipo D;

b4) nelle aree urbanizzate alla data di entrata in vigore del PTA le Amministrazioni comunali devono prevedere misure per la riorganizzazione della rete fognaria (separazione delle reti e messa in sicurezza della rete delle acque nere) e la messa in sicurezza della rete viaria; le stesse misure vanno previste, se necessarie, anche per gli insediamenti e le infrastrutture viarie presenti nelle aree a destinazione rurale.

L'insediamento di nuove attività industriali nei settori di ricarica di tipo D va consentito nel rispetto delle condizioni elencate, per le attività industriali in zona A, alla precedente lett. b3);

c) nei settori di ricarica di tipo C, oltre alle disposizioni delle precedenti lett. a1) e a2), vanno rispettate le disposizioni delle lett. a), b), c) del comma 3 del successivo art.46;

3. *emergenze naturali della falda: in adiacenza alle emergenze naturali della falda (fontanili) è vietato il prelievo di acqua in un raggio di 500 m dalla testa del fontanile;*

4. *zone di riserva: nelle zone di riserva, in quanto potenzialmente sfruttabili per captazioni da realizzare nell'ambito degli interventi programmati dalle ATO, vanno applicate le misure di tutela delle zone di rispetto allargate dei pozzi per la captazione di acque sotterranee, previste dalla Direttiva regionale, fino alla realizzazione della captazione per la quale dovranno essere delimitate le specifiche zone di rispetto.*

**Commento:**

L'area in oggetto ricade nelle aree con vulnerabilità degli acquiferi elevata, in relazione all'assetto litostratigrafico caratterizzato dalla presenza di ghiaie prevalenti e una falda freatica in interscambio con il T. Enza parzialmente alimentata da contributi idrici derivanti dai terrazzi retrostanti a nord e lungo la scarpata di connessione posta lungo il limite occidentale dell'area stessa.

Le indicazioni del presente art. 45 del PTA sono pienamente recepite dal progetto di coltivazione e sistemazione finale dell'Ambito estrattivo Cà Campagna/Boschi.

In particolare, relativamente ai rischi di contaminazione della falda, il progetto prevede:

- a) una profondità massima di scavo di 4 metri dal piano campagna, mantenendo il franco di 1 m dal livello di falda; la sistemazione finale prevista a quota ribassata con ricopertura delle ghiaie residue di franco sopra il livello di falda mediante il cappellaccio preventivamente conservato nell'ambito della cava a ricostituzione della coltre prativa consentirà la riduzione del grado di vulnerabilità citato.
- b) la messa in atto di una serie di accorgimenti operativi finalizzate al contenimento del rischio di sversamenti accidentali di sostanze inquinanti (distributore di carburante anti-sversamento su autocarro, sosta dei mezzi presso piazzola impermeabilizzata, divieto di effettuare operazioni di manutenzione straordinaria nell'area;
- c) a sistemazione avvenuta, il riuso a titolo naturalistico e comunque l'esercizio delle pratiche di tutela da parte dei gestori dell'Oasi Cronovilla eviterà la riapertura di pratiche agricole e offrirà garanzie per la salvaguardia degli acquiferi in questione in relazione a possibili contaminazioni e inquinamenti.

### **3.4 PIANO ARIA INTEGRATO REGIONALE (PAIR 2020)**

Il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR) 2020, primo Piano di livello regionale per il risanamento e la gestione della qualità dell'aria, è stato elaborato dalla Regione Emilia-Romagna in attuazione del D. Lgs. 155/2010 e della Direttiva Europea 2008/50/CE sulla qualità dell'aria ambiente.

Il Piano è stato approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 115 dell'11 aprile 2017 ed è entrato in vigore il 21 aprile 2017, data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna.

Il PAIR è lo strumento mediante il quale la Regione Emilia-Romagna individua le misure da attuare per garantire il rispetto dei valori limite degli inquinanti atmosferici e perseguire i valori obiettivo definiti dall'Unione Europea. L'orizzonte temporale massimo per il raggiungimento di suddetti obiettivi è fissato all'anno 2020, in linea con le principali strategie di sviluppo europee e nazionali. Il PAIR individua, altresì, alcune misure da attuarsi in fase successiva, in un'ottica di programmazione di lungo periodo, al fine di mantenere i risultati conseguiti a fronte del prevedibile cambiamento del contesto socio-economico.

Lo scenario di Piano, ottenuto mediante il confronto tra gli scenari "di riferimento", "tendenziale" e "obiettivo di piano", mostra il rispetto, all'anno 2020, dei valori limite per gli inquinanti atmosferici critici PM<sub>10</sub>, PM<sub>2,5</sub>, NO<sub>x</sub> su quasi tutto il territorio regionale. Il Piano considera che possano verificarsi superamenti dei limiti di legge residui, in particolar modo negli anni meteorologicamente più sfavorevoli ed in ogni caso localizzati in porzioni limitate di territorio; nell'eventualità che suddetti superamenti si verificassero, il Piano prevede misure aggiuntive.

Di seguito si riportano i principali articoli delle Norme Tecniche di Attuazione analizzati per la discussione del caso in esame.

#### **Art. 4 - Zonizzazione di superamento**

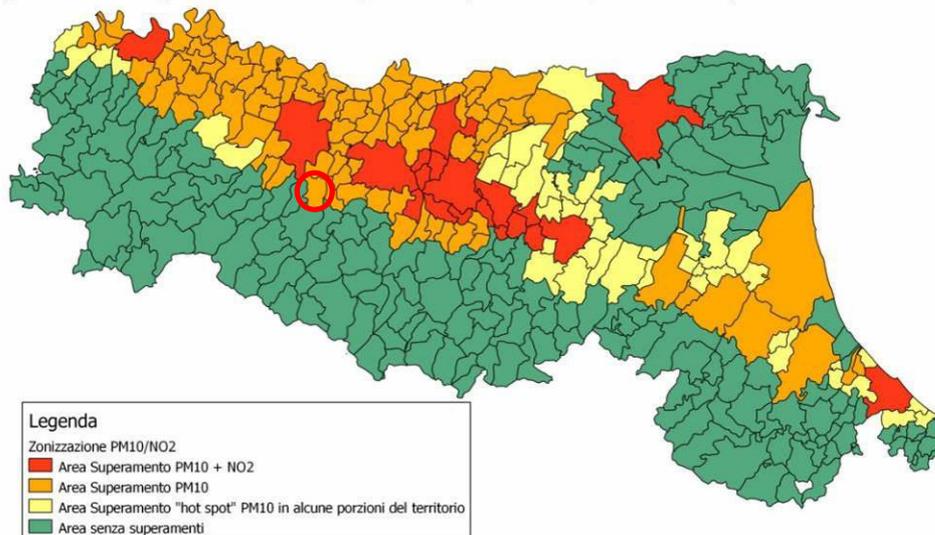
*1. In attuazione degli articoli 3 e 4 del D. Lgs. n. 155/2010, il territorio regionale è stato suddiviso nell'agglomerato di Bologna e nelle tre zone dell'Appennino, della Pianura Est e della Pianura Ovest caratterizzate da una qualità dell'aria omogenea.*

*2. Per l'efficace applicazione delle misure volte alla tutela della qualità dell'aria, nell'ambito del territorio regionale, sono state individuate, su base comunale, le aree di superamento di PM<sub>10</sub> e di ossidi di azoto (NO<sub>x</sub>).*

*3. A fini di informazione e ricognizione le rappresentazioni cartografiche delle zone di cui al comma 1 e delle aree di cui al comma 2 sono riportate nell'Allegato 2 del Piano.*

L'Ambito estrattivo Cà Campagna/Boschi è ricompreso in "area di superamento PM<sub>10</sub>" (cfr. Allegato 2-A del PAIR) ed entro la zonizzazione "IT0892 – Pianura Ovest" (cfr. Allegato 2-B del PAIR), come desumibile dalla seguente Figura 3.4.1.

**ALLEGATO 2 – Zonizzazione del territorio regionale e aree di superamento dei valori limite per PM10 e NO2**  
**Allegato 2 - A – Cartografia delle aree di superamento (DAL 51/2011, DGR 362/2012) - anno di riferimento 2009**



**Allegato 2 - B - Zonizzazione dell'Emilia-Romagna ai sensi del D.Lgs. 155/2010**

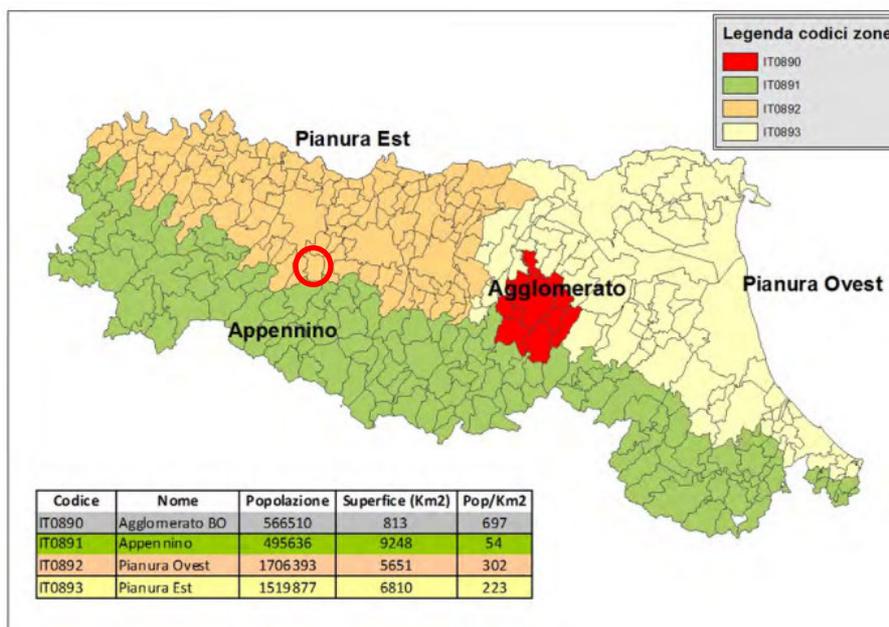


Figura 3.4.1 – Allegati 2-A e 2-B della Relazione di Piano (PAIR 2020 Emilia - Romagna).

**Art. 12 - Obiettivi**

1. Al fine di tutelare la salute dei cittadini emiliano - romagnoli, nel rispetto della normativa vigente, il Piano persegue la finalità di tutela della qualità dell'aria attraverso la riduzione, rispetto ai valori emissivi del 2010, dei livelli degli inquinanti di seguito elencati:

- a) riduzione del 47 per cento delle emissioni di  $PM_{10}$  al 2020;
- b) riduzione del 36 per cento delle emissioni di ossidi di azoto ( $NO_x$ ) al 2020;
- c) riduzione del 27 per cento delle emissioni di ammoniaca ( $NH_3$ ) al 2020;
- d) riduzione del 27 per cento delle emissioni di composti organici volatili (COV) al 2020;
- e) riduzione del 7 per cento delle emissioni di biossido di zolfo ( $SO_2$ ) al 2020.

2. Il Piano, anche in attuazione dell'articolo 13 del D. Lgs. 155/2010, è volto a perseguire il raggiungimento, al 2020, dei valori obiettivo di cui all'allegato VII del D. Lgs. 155/2010 agendo sulla riduzione delle emissioni dei precursori dell'ozono ovvero sulle principali sorgenti di emissione attraverso misure che non comportino costi sproporzionati rispetto agli obiettivi attesi.

**Art. 20 - Saldo zero**

Ai sensi dell'art. 20, comma 2 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano "la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) relativa a progetti ubicati in aree di superamento si può concludere positivamente qualora il progetto presentato preveda le misure idonee a mitigare o compensare l'effetto delle emissioni introdotte, con la finalità di raggiungere un impatto sulle emissioni dei nuovi interventi ridotto al minimo".

Come specificato nel § 9.7.1. della Relazione di Piano per "ridotto al minimo" s'intende il fatto che "siano state adottate tutte le possibili misure di mitigazione che comportano la minimizzazione dell'impatto sulla qualità dell'aria. Le eventuali misure di compensazione dovranno essere prescritte tenuto conto anche della sostenibilità economica".

**Commento:**

L'Ambito estrattivo Cà Campagna/Boschi ricade all'interno della Zonizzazione Pianura Ovest - Area di superamento  $PM_{10}$ .

Nel paragrafo "Emissioni gassose inquinanti dalle macchine operatrici impiegate nell'attività" del documento "Valutazione degli impatti, Misure di mitigazione e monitoraggio (VIM)" dello Studio di Impatto Ambientale sono riportate alcune considerazioni sul saldo emissivo per l'intero intervento sottoposto a procedura di VIA, come previsto dall'art. 20 delle norme tecniche del PAIR 2020.

#### 4. PIANI DI LIVELLO PROVINCIALE

##### 4.1 PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP)

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), che costituisce il Piano di riferimento per gli strumenti comunali di pianificazione e per l'attività amministrativa attuativa, è stato approvato con Del. C.P. n° 71 del 25.7.2003.

Successivamente all'approvazione sono state apportate alcune varianti che hanno apportato alcune modifiche, aggiornamenti e integrazioni alla cartografia di Piano e alle Norme Tecniche di Attuazione.

In particolare, si segnalano:

1. Variante di adeguamento al PAI (approvata con Del. C.P. n.134 del 21.12.2007), dove è stato adeguato il PTCP al Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI), anche per consentire al PTCP di assumere il valore e gli effetti del PAI (Carta del dissesto e fasce idrauliche) mediante il conseguimento dell'Intesa con l'Autorità di Bacino del Fiume Po, ai sensi dell'art. 27 della L.R. 20/2000.
2. Variante di approfondimento del PTCP in materia di Tutela delle Acque (approvata con delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008), a seguito del D.Lgs. 152/06 ed in adeguamento del Piano Regionale di Tutela delle Acque, finalizzata al mantenimento e al raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici significativi superficiali e sotterranei e degli obiettivi di qualità per specifica destinazione, nonché della tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico.
3. Variante di adeguamento alla normativa sismica regionale (L.R. n.19/2008 "Norme per la Riduzione dei Rischio Sismico") approvata dal Consiglio Provinciale con delibera n. 23 del 17.04.2013.
4. Variante relativa al piano d'area per il coordinamento delle politiche urbanistiche del distretto del prosciutto di Parma, approvata dal Consiglio Provinciale con delibera n. 31 del 30.04.2013.
5. Variante di adeguamento alla normativa regionale L.R. 6/2009 "Governo e riqualificazione solidale del territorio", approvata dal Consiglio Provinciale con delibera n.5 del 29.01.2014.
6. Variante specifica di aggiornamento della carta del Dissesto del PTCP della Provincia di Parma ai sensi dell'art.27bis della L.R. 20/2000, approvata dal Consiglio Provinciale con delibera n.41 del 25.07.2016.
7. Variante per l'introduzione della "Rete Ecologica della Pianura Parmense", approvata dal Consiglio Provinciale con delibera n.57 del 28.11.2016.

Dall'esame della **Tavola QRP - 02 - Stralci Tavv. PTCP C1.13 e C3.13**, che riporta uno stralcio delle Tavole: C1.13 - Tutela ambientale, paesistica e storico-culturale e C3.13 - Carta forestale, si evince che Ambito estrattivo Cà Campagna/Boschi ricade all'interno dei seguenti ambiti:

- a) Area di inondazione per piena catastrofica - Fascia C (art. 13ter);
- b) Aree di tutela, recupero e valorizzazione - Progetto di riqualificazione ambientale e valorizzazione della fascia fluviale della media Val d'Enza, approvato con Delibera G.P. n. 416/16 del 22/05/1997;
- c) Area di inondazione per piena catastrofica del Po e per inadeguatezza della rete scolante di pianura (art. 37);

Inoltre, lungo il confine occidentale dell'area estrattiva è presente il canale dello Spelta, individuato tra i corsi d'acqua meritevoli di tutela (art. 12 bis).

Per quanto riguarda invece la viabilità utilizzata per il trasporto degli inerti, si evidenzia che la pista camionabile in gran parte esistente ricade nei seguenti ambiti:

- a) Area boscata (art. 10);
- b) Zone di tutela ambientale e idraulica dei corsi d'acqua (art. 12);
- c) Area di inondazione per piena catastrofica del Po e per inadeguatezza della rete scolante di pianura (art. 37);

Di seguito viene riportata una sintesi degli articoli che regolano le disposizioni nelle aree interessate dall'intervento in progetto:

#### **Art. 10 - Sistema forestale e boschivo**

*1. Sono sottoposti alle disposizioni di cui al presente articolo i terreni coperti da vegetazione forestale o boschiva, arborea di origine naturale e/o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, nonché i terreni temporaneamente privi della preesistente vegetazione arborea in quanto percorsi o danneggiati dal fuoco, ovvero colpiti da altri eventi naturali od interventi antropici totalmente o parzialmente distruttivi, ed in ogni caso i terreni corrispondenti alla voce "area forestale" della legenda delle tavole C.3 in scala 1:25.000 del presente Piano.*

[...]

*5. Le pubbliche autorità competenti sono tenute ad adeguare i propri atti amministrativi regolamentari alle seguenti direttive:*

*a) l'uso dei mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, ivi compresi i sentieri e le mulattiere, nonché le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale, è consentito solamente per i mezzi necessari alle attività agricole, zootecniche e forestali, nonché per l'esecuzione, l'esercizio, l'approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità, di rifugi, bivacchi, posti di ristoro, strutture per l'alpeggio, annessi rustici ed eventuali abitazioni, qualora non siano*

altrimenti raggiungibili i relativi siti, ed infine per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento di incendi, ed in genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria e veterinaria;

b) il divieto di passaggio dei predetti mezzi motorizzati nei sentieri, nelle mulattiere, nelle strade poderali ed interpoderali, nelle piste di esbosco e di servizio forestale, è reso noto al pubblico mediante l'affissione di appositi segnali;

c) le pubbliche autorità competenti possono altresì disporre l'installazione di apposite chiudende, purché venga garantito il passaggio ai soggetti aventi diritto.

6. La gestione dei terreni di cui al comma 1 persegue l'obiettivo della ricostituzione del patrimonio boschivo come ecosistema forestale polifunzionale, e pertanto sono ammessi esclusivamente:

a) la realizzazione di opere di difesa idrogeologica ed idraulica, di interventi di forestazione, di strade poderali ed interpoderali, di piste di esbosco, comprese le piste frangifuoco e di servizio forestale, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento al piano regionale forestale di cui al primo comma dell'articolo 3 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227, alle prescrizioni di massima e di polizia forestale ad ai piani economici e piani di coltura e conservazione di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30;

a bis) gli interventi di cui ai successivi commi 7 e 8;

b) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché ogni altro intervento sui manufatti edilizi esistenti qualora definito ammissibile dalla pianificazione comunale;

c) le normali attività selvicolturali, nonché la raccolta dei prodotti secondari del bosco, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento ai programmi, agli atti regolamentari ed ai piani regionali e subregionali di cui alla precedente lettera a);

d) le attività di allevamento zootecnico di tipo non intensivo, nei limiti degli atti regolamentari e dei piani regionali e subregionali di cui alla precedente lettera a);

e) le attività escursionistiche e del tempo libero compatibili con le finalità di tutela naturalistica e paesaggistica.

7. Nelle formazioni forestali e boschive come individuate ai sensi del comma 1 del presente articolo, è ammessa la realizzazione esclusivamente delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale, a condizione che le stesse siano esplicitamente previste dagli strumenti di pianificazione nazionali, regionali, provinciali o comunali, che ne verificano la compatibilità con le disposizioni del presente Piano. Ferma restando la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali. Gli strumenti di pianificazione comunale, provinciale e regionale possono delimitare zone in cui per la qualità forestale e ambientale o per la fragilità territoriale sono esclusi gli interventi di cui sopra.

8. La realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale di cui al comma 7 per la cui attuazione la legislazione vigente non richieda la necessaria previsione negli strumenti di

pianificazione territoriale, urbanistica o di settore in considerazione delle limitate dimensioni, è subordinata alla espressa verifica di compatibilità paesaggistico-ambientale effettuata dal Comune nell'ambito delle ordinarie procedure abilitative dell'intervento, se e in quanto opere che non richiedano la valutazione di impatto ambientale.

9. Anche nei casi di cui al comma 8 dovrà essere assicurato il rispetto degli eventuali criteri localizzativi e dimensionali fissati dal presente Piano o da piani di settore provinciali, al fine di evitare che la realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale alteri negativamente l'assetto paesaggistico, idrogeologico, naturalistico e geomorfologico dei terreni interessati.

10. Gli interventi di cui ai commi 6, 7 e 8 devono comunque avere caratteristiche, dimensioni e densità tali da:

- rispettare le caratteristiche del contesto paesaggistico, l'aspetto degli abitati, i luoghi storici, le emergenze naturali e culturali presenti;
- essere realizzati e integrati, ove possibile, in manufatti e impianti esistenti anche al fine della minimizzazione delle infrastrutture di servizio;
- essere localizzati in modo da evitare dissesti idrogeologici, interessare la minore superficie forestale e boschiva possibile, salvaguardando in ogni caso le radure, le fitocenosi forestali rare, i boschetti in terreni aperti o prati secchi, le praterie di vetta, le aree umide, i margini boschivi.

Inoltre, le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale di cui al comma 6 non devono avere larghezza superiore a 3,5 metri lineari né comportare l'attraversamento in qualsiasi senso e direzione di terreni con pendenza superiore al 60% per tratti superiori a 150 metri. Qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione ai sensi della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, le piste di esbosco e di servizio forestale possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.

I progetti relativi agli interventi di trasformazione di cui ai precedenti commi 7 e 8, devono altresì essere corredati dalla esauriente dimostrazione sia della necessità della realizzazione delle opere stesse, sia dell'insussistenza di alternative, e dovranno contemplare eventuali opere di mitigazione finalizzate a ridurre gli effetti negativi derivanti dall'intervento.

11. Il progetto relativo alle opere di natura tecnologica e infrastrutturale da realizzare in area forestale o boschiva ai sensi dei commi 7 e 8, deve contemplare, altresì, gli interventi compensativi dei valori compromessi.

[...]

13. Nei boschi ricadenti nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua, nelle zone di tutela naturalistica, indicate e delimitate come tali nelle tavole C1 del presente Piano, devono essere osservate le seguenti direttive:

- a. nei boschi governati ad alto fusto è vietato il trattamento a taglio a raso su superfici accorpate superiori a 5.000 mq.; la contiguità è interrotta dal rilascio di una fascia arborata di larghezza superiore a 100 metri; le aree vicine possono essere assoggettate al medesimo trattamento con le medesime limitazioni allorché siano trascorsi almeno 10 anni e la rinnovazione, naturale od artificiale si sia stabilmente affermata; gli interventi selvicolturali devono favorire le specie vegetali autoctone;

*b. nei boschi cedui che non abbiano subito il taglio per un numero di anni uguale o superiore ad una volta e mezzo la durata del turno minimo stabilito dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale, sono favoriti i tagli di conversione all'alto fusto; le utilizzazioni del bosco ceduo in quanto tale sono autorizzate e disciplinate dagli Enti delegati di cui all'articolo 16 della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, in seguito a puntuale istruttoria tecnica, da eseguirsi in relazione agli strumenti di pianificazione forestale previsti dal vigente piano forestale della Regione Emilia-Romagna e dal comma 6 del presente articolo.*

**Commento:**

**L'area estrattiva e la viabilità di servizio per il trasporto dei materiali ricadono in parte in corrispondenza di aree boscate, come da successivi aggiornamenti della cartografia del Piano (secondo quanto riportato nella Tav. C3.13 del Piano solo un tratto del tragitto per il trasporto dei materiali sarebbe interessato).**

**Il tratto di viabilità da utilizzare per il trasporto degli inerti è individuato dal PAE 2013 del Comune di Traversetolo (in conformità a quanto prescritto dal PIAE) che prevede per l'allontanamento dei materiali estratti dal Polo G6 "Enza Sud" percorsi di allontanamento dei materiali estratti dal Polo estrattivo che non gravino sulla S.P. 45 di Montechiarugolo.**

**I percorsi di allontanamento degli inerti prevedono l'utilizzo quindi della viabilità bianca esistente parallelamente al T. Enza e già in uso per l'attività estrattiva fino ad epoca recente (2011) e utilizzata anche per la manutenzione idraulica allo stesso torrente avvenuta nell'anno 2021 e non ancora conclusa relativamente al ripristino delle normali condizioni di viabilità.**

**Il progetto prevede inoltre che l'imbocco a nord della pista avvenga in posizione più meridionale rispetto a quella indicativamente ipotizzata in fase di stesura del PAE. Tale posizione riduce di ulteriori 300 m la percorrenza all'interno dell'Oasi Cronovilla e, quindi, dell'area SIC-ZPS.**

**La conformazione viabilistica complessiva attuale permette la percorrenza ai mezzi pesanti senza interventi di adattamento della banchina.**

**La stessa conformazione consente un agevole ripristino delle condizioni viabilistiche di tipo turistico-fruitivo al termine dell'attività estrattiva e, anzi, ne può garantire il sensibile miglioramento finale del fondo.**

**Art. 12. Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua integrate con zone di tutela idraulica**

*1. Le disposizioni di cui al presente articolo valgono per le "Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua integrate con zone di tutela idraulica" individuate e perimetrate come tali nella tavola C.1 "Tutela ambientale, paesistica e storico culturale" in scala 1:25.000 del presente Piano. Esse costituiscono la definizione cartografica e l'articolazione integrata delle zone di tutela dei caratteri ambientali, individuate ai sensi dell'art 17 del PTPR, in attuazione delle disposizioni di cui all'art.24 della*

L.R. 20/2000, nonché della Fascia B di esondazione, così come definita dall'art 28 del Piano per l'Assetto Idrogeologico - di seguito denominato PAI, ai sensi degli articoli A-1, comma 3 e A-2, comma 1, della Legge regionale 24 marzo 2000, n. 20.

2. Qualora la perimetrazione delle zone di cui al comma precedente interessi altre zone individuate, delimitate e disciplinate dal presente Piano, valgono comunque le prescrizioni maggiormente limitative delle trasformazioni e delle utilizzazioni. Nella zona di cui al presente articolo il Piano persegue l'obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali dell'invaso e di laminazione delle piene, unitamente alla conservazione ed al miglioramento delle caratteristiche naturali, ambientali e storico-culturali direttamente connesse all'ambito fluviale.

Essa è esterna alla zona di deflusso della piena, di cui all'articolo 13.

3. La tavola C.1 in scala 1:25.000 del presente Piano indica, con apposito segno grafico, denominato "limite di progetto" le opere e/o gli interventi programmati per la difesa del territorio. Tali limiti sono stati individuati nel rispetto delle finalità di tutela paesaggistica ed ambientale introdotte dal presente Piano ai sensi dell'art. 24 della legge 20/2000. I progetti per la difesa idraulica riferiti alla attuazione degli interventi individuati con il segno grafico "limite di progetto" dovranno garantire il mantenimento del medesimo livello di tutela paesaggistica ed ambientale, nonché seguire, ove previste, le procedure autorizzative prescritte dalle normative vigenti. Quando saranno realizzati gli interventi e le opere programmati il tracciato del rilevato arginale eseguito e collaudato, dovrà essere inteso come attuativo del segno grafico "limite di progetto". La trasmissione, da parte dell'Autorità competente, della presa d'atto del collaudo dell'opera costituirà il presupposto per la successiva Deliberazione del Consiglio Provinciale di aggiornamento della cartografia del Piano. Tale aggiornamento non costituisce variante al PTCP. Tale aggiornamento dovrà comunque verificare il mantenimento del livello di tutela dei caratteri ambientali dei luoghi interessati, definito dal presente piano. Negli ambiti a rischio di inondazione a tergo del "limite di progetto" indicati negli studi relativi alle fasce fluviali contenuti nel Quadro Conoscitivo- Fasce fluviali, ovvero, se non individuati in tali elaborati, nell'ambito delimitato tra il "limite di progetto" e il limite della fascia C della tavola C.1, al fine di minimizzare le condizioni di rischio, i Comuni sono tenuti a valutare, fino alla avvenuta realizzazione delle opere di contenimento le condizioni di rischio mediante la redazione di uno studio di compatibilità idraulica. Lo studio deve essere trasmesso al servizio provinciale competente in materia urbanistica per l'espressione del relativo parere.

4. Gli interventi consentiti nelle zone di cui al presente articolo e specificati nei successivi commi, debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti e previste.

5. Sono vietati gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di invaso, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento delle capacità di invaso in area idraulicamente equivalente.

6. Qualora all'interno del perimetro del territorio urbanizzato, come definito dalla normativa regionale vigente, ricadano aree comprese nella zona di cui al presente articolo, è compito degli strumenti della pianificazione urbanistica comunale definire i limiti e le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni, valutando la compatibilità di tali interventi e trasformazioni rispetto delle disposizioni di tutela paesaggistica vigenti

nonché con riferimento ai criteri definiti nella direttiva di cui al successivo comma 11. Il PSC, ai sensi dell'art. A-2 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 definisce, nelle aree di cui al presente comma, le azioni volte a ridurre il livello del rischio negli insediamenti esistenti, anche sulla base delle indicazioni e degli indirizzi disposti dalle autorità competenti. L'approvazione dei contenuti del PSC relativamente alle aree di cui al presente comma è subordinata alla acquisizione dell'intesa della Provincia in merito alla sua conformità agli strumenti della pianificazione territoriale di livello sovraordinato, fatte salve le procedure relative alla stipula di accordi di pianificazione tra Comune e Provincia, ai sensi dell'art. 14 della Legge regionale 24 marzo 2000, n. 20.

7. Non sono peraltro soggette alle disposizioni di cui ai successivi commi del presente articolo le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti alla data di adozione del PTPR e quella del PTCP e/o relative varianti per gli ulteriori ambiti individuati, ricomprese nei seguenti casi:

a) le aree ricadenti nell'ambito del territorio urbanizzato, costituito dal perimetro continuo che comprende tutte le aree effettivamente edificate o in costruzione e i lotti interclusi; i Comuni, ove non siano dotati di tale perimetrazione, possono definirla con specifica variante di cui al comma quarto lettera e) dell'articolo 15 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni. Per tali aree valgono le disposizioni di cui al precedente comma 6.

b) le aree incluse dagli strumenti urbanistici comunali in zone di completamento, nonché le zone aventi le caratteristiche proprie delle zone C o D ai sensi dell'articolo 2 del Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;

c) le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali, vigenti alla data di adozione del Piano Territoriale Paesistico Regionale o del P.T.C.P. per le parti in aggiornamento, in zone aventi le caratteristiche proprie delle zone F o delle zone destinate a standard urbanistici ai sensi degli articoli 2 e 3 del Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;

d) le aree ricadenti in piani particolareggiati di iniziativa pubblica, o in piani per l'edilizia economica e popolare, o in piani delle aree da destinare agli insediamenti produttivi, o in piani di recupero di iniziativa pubblica;

e) le aree ricadenti in piani di recupero di iniziativa privata;

f) le aree ricadenti in piani particolareggiati di iniziativa privata ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e/o in piani di lottizzazione ai sensi della legge 6 agosto 1967, n. 765, e successive modificazioni ed integrazioni, ove la stipula delle relative convenzioni sia intercorsa in data antecedente a quella di adozione del P.T.C.P..

In ogni modo, per tali previsioni, l'Amministrazione comunale è tenuta a valutare, d'intesa con il servizio provinciale competente in materia urbanistica, le condizioni di rischio, provvedendo, qualora necessario, a modificare lo strumento urbanistico o attuativo al fine di minimizzare tali condizioni di rischio. A tale fine dovrà essere redatto uno studio di compatibilità idraulica che documenti le interferenze dell'intervento con l'assetto attuale e previsto del corso d'acqua, che dovrà essere esaminato per un tratto adeguato. Dovranno inoltre essere esplicitate le misure adottate per evitare l'eventuale danneggiamento dei beni e delle strutture previsti, per garantire la stabilità delle fondazioni, per facilitare l'evacuazione di persone e beni in caso di inondazione.

Per gli interventi che comportano una riduzione apprezzabile o una

parzializzazione della capacità di invaso, deve essere previsto un pari aumento delle capacità di invaso in area idraulicamente equivalente. Questa possibilità dovrà essere valutata nella considerazione e nel rispetto dei valori territoriali e degli effetti che le opere idrauliche potranno produrre sul contesto paesaggistico.

8. Per le aree ricadenti nelle zone di cui al precedente comma 1, valgono le prescrizioni di cui ai successivi commi 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 22, 23, 25, 25, e le direttive di cui ai successivi commi 16, 17, 18, 19, 20, 21.

9. Le seguenti infrastrutture ed attrezzature:

- a) linee di comunicazione viaria, ferroviaria anche se di tipo metropolitano ed idroviaria;
- b) impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
- c) invasi ad usi plurimi;
- d) impianti per l'approvvigionamento idrico nonché quelli a rete per lo scolo delle acque e opere di captazione e distribuzione delle acque ad usi irrigui;
- e) sistemi tecnologici per la produzione di energia idroelettrica e il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
- f) approdi e porti per la navigazione interna;
- g) aree attrezzabili per la balneazione;
- h) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico;

sono ammesse nelle aree di cui al primo comma qualora siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali, I progetti di tali opere dovranno verificarne oltre alla fattibilità tecnica ed economica, la compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato direttamente o indirettamente dall'opera stessa, con riferimento ad un tratto significativo del corso d'acqua e ad un adeguato intorno, anche in rapporto alle possibili alternative. Detti progetti dovranno essere sottoposti alla procedura di valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

10. La subordinazione alla eventuale previsione mediante gli strumenti di pianificazione di cui al comma 9, non si applica alle strade, agli impianti per l'approvvigionamento idrico e per le telecomunicazioni, agli impianti a rete per lo smaltimento dei reflui, ai sistemi tecnologici per la produzione di energia idroelettrica e il trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un comune ovvero di parti della popolazione di due comuni confinanti. Nella definizione dei progetti di realizzazione, di ampliamento e di rifacimento delle infrastrutture lineari e degli impianti di cui al presente comma si deve comunque evitare che essi corrano parallelamente ai corsi d'acqua per l'intero tratto dell'infrastruttura. Resta comunque ferma la sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

11. Le nuove infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico consentite, riferite a servizi essenziali non altrimenti localizzabili, sono subordinate alla condizione che non modifichino i fenomeni idraulici naturali e le caratteristiche di particolare rilevanza naturale dell'ecosistema fluviale che possono aver luogo nella zona di tutela ambientale ed idraulica, che non

limitino in modo significativo la capacità di invaso e che non concorrano ad incrementare il carico insediativo. A tale fine devono essere progettate nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni tecniche della verifica idraulica di cui alla "Direttiva contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B" approvata con deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 2 in data 11 maggio 1999, e successive modifiche e integrazioni. Le stesse infrastrutture devono essere inoltre progettate nel rispetto dei criteri di cui al DPCM 12/12/2005.

12. I progetti per la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, per i quali deve essere dimostrata l'impossibilità della loro localizzazione al di fuori dalle zone del presente articolo, nonché gli ampliamenti e messa in sicurezza di quelli esistenti, devono essere corredati da uno studio di compatibilità, realizzato secondo la "Direttiva per la riduzione del rischio idraulico degli impianti di trattamento delle acque reflue e delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ubicati nelle fasce A e B" dell'Autorità di bacino e successive modifiche e integrazioni. I relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità competente.

13. E' vietata la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, nonché gli ampliamenti strutturali, l'aumento della potenzialità annua di trattamento e/o smaltimento degli impianti esistenti.

14. E' consentito il completamento degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia complessa, (così come stabilito dall'art. 30 comma 3 lettera e) delle norme di attuazione del PAI e da successive comunicazioni interpretative dell'Autorità di Bacino del fiume Po), esistenti alla data di entrata in vigore del PAI e del PTCP per gli ambiti di tutela da esso individuati quand'esso risultasse indispensabile per il raggiungimento dell'autonomia degli ambiti territoriali ottimali così come individuati dalla pianificazione provinciale; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità competente. A tal fine i progetti devono essere corredati da uno studio di compatibilità, realizzato secondo le direttive di cui al precedente comma 12. Gli stessi progetti di completamento sono soggetti ad una valutazione degli effetti sulle componenti fisiche, ambientali e morfologiche secondo i criteri del DPCM 12/12/2005 n. 20780.

15. E' consentito l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 dello stesso D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del PAI e quella del PTCP e/o relative varianti per gli ulteriori ambiti da esso individuati, limitatamente alla durata dell'autorizzazione o iscrizione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche, fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa (così come stabilito dall'art. 29 c.3 lettera l) delle norme di attuazione del PAI e da successive comunicazioni interpretative dell'Autorità di Bacino del fiume Po) e per l'esercizio di attività di trattamento di rifiuti inerti non pericolosi, previo studio di compatibilità, secondo le direttive di cui al comma 12, validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito, così come stabilito dall'art. 210 c. 3 lettera g) del D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152.

16. I proprietari e i soggetti gestori di impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, di potenzialità superiore a 2000 abitanti equivalenti,

nonché di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti e di impianti di approvvigionamento idropotabile, ubicate nelle zone di cui al presente e all'articolo 13, predispongono, entro un anno dalla data di pubblicazione dell'atto di approvazione del Piano, una verifica del rischio idraulico cui sono soggetti i suddetti impianti e operazioni, sulla base della direttiva di cui al comma 12. Gli stessi proprietari e gestori, in relazione ai risultati della verifica menzionata, individuano, progettano e realizzano gli eventuali interventi di adeguamento necessari, sulla base delle richiamate direttive. Tali progetti ed interventi dovranno essere realizzati nel rispetto delle caratteristiche dei luoghi e con criteri di mitigazione degli impatti visivi, in considerazione della valenza ambientale e paesaggistica della zona in cui tali impianti insistono.

17. La pianificazione urbanistica comunale od intercomunale recepisce e specifica le indicazioni di cui al presente comma, mediante l'individuazione di destinazioni d'uso del suolo che tendano a preservare e migliorare la primaria funzione idraulica e di tutela naturalistica ed ambientale della zona. Sempre alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del presente Piano, la pianificazione comunale od intercomunale può localizzare nelle aree di cui al presente articolo:

- a) parchi e verde pubblico le cui attrezzature siano amovibili e/o precarie, con l'esclusione di ogni opera comportante impermeabilizzazione di suoli;
- b) percorsi pedonali e spazi di sosta per mezzi di trasporto non motorizzati.
- c) corridoi ecologici e sistemazioni a verde destinabili ad attività di tempo libero;
- d) chioschi e costruzioni amovibili e/o precarie per la balneazione nonché depositi di materiali e di attrezzi necessari per la manutenzione di tali attrezzature, esclusivamente nelle aree di cui alla lettera g) del comma 9;
- e) infrastrutture ed attrezzature aventi le caratteristiche di cui al comma 9.

18. La pianificazione urbanistica subordina, ove necessario, l'attuazione delle previsioni consentite nelle zone di cui al presente e all'art. 13, alla realizzazione di infrastrutture, opere o servizi per il deflusso delle acque meteoriche ovvero per le esigenze di protezione civile.

19. La Provincia e i Comuni interessati promuovono l'attuazione delle forme di coordinamento degli strumenti di pianificazione e programmazione comunali nelle aree di integrazione delle politiche territoriali individuate all'art. 44 del presente Piano e in ulteriori ambiti di cui al presente e successivo articolo.

20. Per le aree di cui al presente e all'articolo 13 interessate dai progetti di recupero e valorizzazione di cui all'art. 27, comma 1, i Comuni applicano i relativi indirizzi per la formazione e attuazione di detti progetti, integrandoli con le disposizioni e gli indirizzi di cui al presente e all'articolo 13. I Comuni provvedono inoltre, ai sensi dell'art. 27, comma 2, a definire, nell'ambito delle proprie competenze, ulteriori progetti di tutela, recupero e valorizzazione riferiti a parchi fluviali e corridoi ecologici interessanti le aree di cui al presente e all'articolo 13.

21. Nel caso di edifici esistenti con caratteristiche non idonee allo stato di esondabilità delle zona e alla funzione idraulica della zona stessa, la pianificazione comunale, attraverso l'adozione di apposite varianti ai sensi della legge regionale 20/2000, può prevedere interventi volti al recupero totale o parziale del patrimonio edilizio, attraverso la demolizione dei manufatti esistenti e la costruzione di edifici anche di diversa tipologia e destinazione d'uso in aree idonee, appositamente individuate, esterne alla zona di tutela

idraulica ed ambientale dei corsi d'acqua.

22. I Comuni, anche riuniti in consorzio, in sede di formazione dei rispettivi strumenti generali e attuativi della pianificazione urbanistica comunale, ovvero mediante l'adozione di apposite varianti agli stessi, possono individuare ambiti destinati all'edilizia residenziale, alle attività produttive e alla edificazione rurale, nei quali favorire il trasferimento degli insediamenti siti nei territori di cui al presente e all'articolo 13. Ove tali trasferimenti prevedano l'apposizione di vincoli urbanistici preordinati all'esproprio, i Comuni possono provvedervi con le modalità e le procedure previste al Titolo III della Legge regionale n. 19 dicembre 2002, n. 37. I trasferimenti possono essere operati con convenzioni che assicurino le aree e i diritti edificatori già spettanti ai proprietari. Le aree di pertinenza dei fabbricati demoliti e oggetto di trasferimento sono acquisiti al patrimonio indisponibile del Comune. L'acquisizione delle aree può essere esclusa, qualora siano definite convenzioni che impegnino i privati ad interventi di ripristino ambientale e alla destinazione delle aree di pertinenza delle unità immobiliari oggetto di trasferimento secondo usi compatibili con le esigenze di sicurezza idraulica e alla rinuncia agli eventuali benefici connessi ai danni causati da future calamità naturali.

23. Nelle aree di cui al presente articolo, fermo restando quanto specificato ai precedenti commi sono comunque consentiti:

a) interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, qualora definiti ammissibili dallo strumento urbanistico vigente; ivi compresa la ristrutturazione edilizia, così come definita dalla Legge regionale 25 novembre 2002, n. 31, comportanti anche sopraelevazione degli edifici con aumento di superficie o volume, non superiori a quelli potenzialmente allagabili, con contestuale dismissione d'uso di queste ultime e a condizione che gli stessi non aumentino il livello di rischio e non comportino significativo ostacolo o riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle aree stesse, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa; Per tali interventi, oltre all'obbligo di previsione da parte della pianificazione comunale, è richiesto il rispetto dei contenuti e dei criteri del DPCM 12/12/2005 n. 20780;

b) interventi di adeguamento igienico-funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto;

c) gli interventi nei complessi turistici all'aperto eventualmente esistenti, che siano rivolti ad adeguarli ai requisiti minimi richiesti;

d) il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate alla data di adozione del presente Piano;

e) l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, purché realizzate con un manto stradale permeabile (ghiaia, ciottoli, ecc.) con esclusione di asfalto, cemento e/o altri materiali impermeabilizzanti, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture che dovranno avere caratteristiche volumetriche, dimensionali, materiche e tipologiche in linea con la tradizione locale, strettamente connesse alla conduzione del fondo e alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari;

f) la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse ove compatibili con l'assetto di progetto dell'alveo derivante dalla delimitazione della zona di tutela di cui al presente articolo e dalle linee di intervento definite dal presente Piano;

g) la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere.

24. Le opere di cui alle lettere f) e g) nonché le strade poderali ed interpoderali di cui alla lettera e) del comma 23 non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati. In particolare, le piste di esbosco e di servizio forestale, qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati. Le strutture viarie di cui al presente comma devono essere dotate di opportuna segnaletica che ne individui gli usi consentiti.

25. Sui complessi industriali e sulle adiacenti pertinenze funzionali, ove i detti complessi ricadano, anche parzialmente, nelle aree di cui al presente articolo, e fossero già insediati alla data di adozione del P.T.P.R., per gli ambiti da questo individuati, ed alla data di adozione del P.T.C.P. e/o sue varianti per gli ulteriori ambiti di tutela da esso individuati, sono consentiti interventi di ammodernamento, di ampliamento, e/o di riassetto organico, sulla base di specifici programmi di qualificazione e sviluppo aziendale, riferiti ad una dimensione temporale di medio termine. Tali programmi specificano gli interventi previsti di trasformazione strutturale e di processo, ivi compresi quelli volti ad adempiere a disposizioni e/o ad obiettivi di tutela dell'ambiente, nonché i conseguenti adeguamenti di natura urbanistica ed edilizia, facendo riferimento ad ambiti circostanti gli impianti esistenti. Previa approvazione da parte del consiglio comunale dei suddetti programmi, il sindaco ha facoltà di rilasciare i relativi provvedimenti abilitativi in conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia comunale ed in coerenza con i medesimi suddetti programmi. Gli interventi di cui al presente comma sono comunque soggetti alle procedure di cui al comma 7.

26. Nelle zone di cui al presente articolo, gli strumenti di pianificazione dei Comuni possono prevedere ampliamenti degli insediamenti esistenti, limitatamente al sistema collinare ed all'ambito montano, ove si dimostri l'esistenza di un fabbisogno locale non altrimenti soddisfacibile, purché le nuove previsioni non compromettano elementi naturali di rilevante valore e risultino in contiguità e organicamente coerenti con gli insediamenti esistenti e siano corredate da uno studio di compatibilità idraulica, realizzato con riferimento ai criteri della direttiva di cui al comma 12. Tale studio di compatibilità idraulica deve dimostrare, in particolare, che la realizzazione degli interventi non produce effetti peggiorativi d'esposizione al rischio. Sono peraltro prevalenti, ove più restrittive, le prescrizioni degli articoli 21 e 22 delle presenti Norme, relative alle zone Ee, Eb.

**Commento:**

**L'area di estrazione risulta esterna alle Zone di tutela ambientale e idraulica dei corsi d'acqua**

**Le Zone di tutela ambientale e idraulica dei corsi d'acqua sono interessate esclusivamente dalla viabilità di trasporto degli inerti. Tali percorsi di allontanamento degli inerti prevedono l'utilizzo quindi della viabilità bianca esistente parallelamente al T. Enza e già in uso per l'attività estrattiva fino ad epoca recente (2011) e utilizzata anche per la manutenzione idraulica allo stesso torrente avvenuta nell'anno 2021 e non ancora conclusa relativamente al ripristino delle normali condizioni di viabilità.**

**La conformazione viabilistica complessiva attuale permette la percorrenza ai mezzi pesanti senza interventi di adattamento della banchina.**

**Le piste di cantiere, necessarie al trasporto delle ghiaie estratte dall'Ambito estrattivo verso gli impianti di lavorazione inerti di proprietà della Ditta esercente gli scavi (Impianto di Guardasone in Comune di Traversetolo e Impianto di Barcaccia in Comune di San Polo d'Enza) non influiranno negativamente sulla funzionalità idraulica ai fini principali dell'invaso e di laminazione delle piene del torrente Enza e/o di altri corsi d'acqua della zona e non avranno interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.**

**I tratti di pista camionabili previsti dal progetto (per gran parte esistenti) sono costituiti da un manto stradale permeabile (ghiaia, ciottoli, ecc.) con esclusione di asfalto, cemento e/o altri materiali impermeabilizzanti.**

**Si evidenzia infine che il PIAE vigente della Provincia di Parma vieta espressamente che il trasporto degli inerti provenienti dalle attività estrattive del Polo G6 "Enza Sud" gravino sulla S.P. 45 di Montechiarugolo, rendendo di fatto indispensabile l'utilizzo dei percorsi citati.**

**Come previsto dal PIAE, gli interventi di realizzazione e mantenimento di una viabilità provvisoria a servizio delle cave lungo l'asta del T. Enza, compresa la sua finale dismissione e trasformazione di pista ciclo-pedonale di interesse interprovinciale, saranno a parziale carico dei soggetti esercenti le attività estrattive.**

***Art. 12 bis Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua***

*1. Le disposizioni cui al presente articolo valgono per le zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua individuate ai sensi degli articoli 17 e 34 del PTPR, in attuazione delle disposizioni di cui all'art.24 della L.R. 20/2000. Per esse, in considerazione della rilevanza paesaggistica ed ambientale dei luoghi e delle minori criticità idrauliche presenti, rispetto alle zone di cui al precedente articolo 12, non sono inseriti specifici studi idraulici nell'ambito del quadro conoscitivo e non sono previste disposizioni di tutela idraulica. Le disposizioni di tutela dei caratteri paesaggistico-*

ambientali sono specificate nei successivi commi. Tali zone sono identificate e perimetrate nella tavola C.1 "Tutela ambientale, paesistica e storico culturale" in scala 1:25.000 del presente Piano.

2. Per i territori di cui al comma 1, così individuati:

a) zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua perimetrate come tali nelle tavole C.1 del presente Piano;

b) tratti non arginati dei corsi d'acqua meritevoli di tutela elencati nell'Allegato 5 alle presenti norme, relativamente alle fasce laterali di ampiezza pari a 50 metri a partire dal limite esterno dell'area demaniale;

c) tratti arginati dei corsi d'acqua meritevoli di tutela, elencati nell'Allegato 5 alle presenti norme, relativamente alle fasce laterali di ampiezza pari a 30 metri a partire dal piede esterno dell'argine;

d) fasce laterali di ampiezza pari a 30 metri a partire dal piede esterno degli argini maestri di seconda categoria; valgono le disposizioni di cui ai precedenti commi 7 lettere a), b), c), d), e), f); commi 9,10,17, comma 23 lettere c), d), e), f), g); commi 24, 25, 26 dell'art. 12.

3. All'interno delle fasce di cui al precedente comma 2, lettera d), è vietata la perforazione di pozzi di qualsiasi tipo al fine di evitare fenomeni di infiltrazione e in particolare la formazione di fontanazzi.

4. Per le zone comprese all'interno degli argini dei corsi d'acqua di cui al comma 2 lettera d) valgono le disposizioni dell'ambito A1 della zona di cui all'art. 13.

5. Nelle aree di cui al comma 2 lettere c), d) fermo restando quanto specificato al comma 3, è comunque consentito qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora definito ammissibile dallo strumento urbanistico vigente.

6. Gli strumenti urbanistici comunali, anche attraverso le modalità previste dagli articoli 21 e 22 della Legge regionale 24 Marzo 2000, n. 20, possono ridefinire le delimitazioni di cui al comma 2 lettere b), c) attraverso l'individuazione delle zone di cui agli articoli 12 e 13, mediante la metodologia definita dall'Allegato 3 del Titolo II delle Norme di attuazione del PAI. Una volta definite tali fasce di tutela, all'interno di esse dovranno essere applicate le relative norme del PTCP.

7. Per il reticolo idrografico di cui al comma 2, i Comuni interessati, anche attraverso specifici accordi con la Provincia, ai sensi della Legge regionale 24 marzo 2000, n. 20, possono procedere alla individuazione delle zone di cui agli articoli 12 e 13.

#### **Commento:**

**L'ambito estrattivo Cà Campagnola/Boschi è collocato in adiacenza al Canale dello Spelta, identificato dall'Allegato 5 alle NTA del PTCP come "corso d'acqua meritevole di tutela".**

**Come previsto dal punto c del comma 2 dell'art. 12 bis le fasce laterali ai tratti arginati del canale di ampiezza pari a 30 metri a partire dal limite esterno dell'area demaniale, dovranno rispettare le disposizioni di tutela dei caratteri paesaggistico-ambientali.**

**Come previsto quindi dal comma 3 dell'art. 12 bis all'interno di tale fascia è vietata la perforazione di pozzi di qualsiasi tipo al fine di evitare fenomeni di infiltrazione e in particolare la formazione di fontanazzi.**

**Art. 13 ter - Area di inondazione per piena catastrofica**

1. *Nell'Area di inondazione per piena catastrofica, indicata come tale nella tavola C.1, in scala 1:25.000 e nella tavola C.4, in scala 1:50.000 del presente Piano, valgono gli indirizzi e le direttive di cui ai commi successivi.*

*Per i tratti di asta fluviale del T. Baganza e T. Parma (zona confluenza urbana) interessati dalla Variante al PAI adottata dal C.I. dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume PO con Del. n.4 del 7 dicembre 2016 (Variante approvata con DPCM del 22 febbraio 2018 - G.U. Parte Prima n.120 Anno 159) vale la specificazione cartografica delle zone delle fasce (Fascia A, B, C, e Limiti di progetto e Aree inondabili per eventi della piena di riferimento in assenza dell'intervento di realizzazione del limite di progetto) perimetrate dalla stessa Variante al PAI adottata dal C.I. dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume PO con Del. n.4 del 7 dicembre 2016, come rappresentate nello specifico elaborato "Variante al Piano per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI): torrente Baganza da Calestano a confluenza Parma e torrente Parma zona confluenza Baganza", parte integrante dell'Elaborato Cartografico C1 del presente Piano. In tali zone trovano applicazione le Norme per le fasce fluviali di cui al Titolo II delle NA del PAI, oggetto di Intesa ai sensi dell'art.57 c.1, del D.Lgs. 112/1998 e dell'art.21, c.2 della L.R. 20/2000.*

*Per le "Aree inondabili per eventi della piena di riferimento in assenza dell'intervento di realizzazione del limite di progetto", individuate dalla Variante PAI a tergo del limite di progetto nella zona a monte ed in prossimità di confluenza urbana del Capoluogo, sono da intendersi vigenti, sino a completa realizzazione della progettualità indicata, le disposizioni idrauliche valide per la Fascia B.*

2. *I Programmi di previsione e prevenzione e i Piani di emergenza provinciali e comunali, ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225, sono predisposti tenuto conto della indicazione di pericolosità idraulica dell'area di cui al presente articolo, nonché delle zone di tutela idraulica di cui ai precedenti articoli 12 e 13.*

3. *I Comuni, in sede di formazione del PSC possono, in considerazione delle specifiche criticità idrauliche presenti nel proprio territorio, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti per i territori ricadenti nell'area di cui al presente articolo.*

**Commento:**

**L'intervento estrattivo in progetto è compatibile con le disposizioni del presente articolo in quanto risulta ricompreso all'interno del Polo estrattivo G6 "Enza Sud" individuato dal PIAE della provincia di Parma e dal PAE del Comune di Traversetolo.**

**Art. 23. Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei**

1. Nelle zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei, caratterizzate da elevata permeabilità dei terreni con ricchezza di falde idriche, ricomprese nel perimetro definito nelle tavole C.1 in scala 1:25.000 del presente Piano, fermi restando i compiti di cui al Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e s.m.i., valgono le disposizioni contenute nell'allegato 4 "Approfondimenti in materia di tutela delle acque" contenuto nel presente Piano.

2. Gli strumenti di pianificazione comunali sono tenuti ad individuare le zone interessate da sorgenti naturali, da risorgive ed a dettare le relative disposizioni volte a tutelarne l'integrità e gli aspetti ambientali e vegetazionali.

3. Disposizioni per la salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano:

3.1 Le disposizioni riguardanti le zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina - pianura derivano dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia-Romagna (PTA) e dall'allegato 4 "Approfondimenti in materia di tutela delle acque" del PTCP e sono finalizzate alla tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche sotterranee, in riferimento all'utilizzo idropotabile delle medesime e al valore ecologico - ambientale dei fontanili. Le disposizioni sono comma 1, lettera a) delle Norme del PTA della Regione Emilia-Romagna, approvate con Deliberazione n. 40 del 21/12/05

3.2 Le disposizioni riguardanti le zone di protezione delle acque superficiali derivano dal PTA e dall'allegato 4 "Approfondimenti in materia di tutela delle acque" del PTCP e sono finalizzate alla tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche oggetto di derivazioni a fini idropotabili; le disposizioni sono articolate in riferimento alle delimitazioni dell'art. 44, comma 1, lettera b) delle Norme del PTA della Regione Emilia-Romagna, approvate con Deliberazione n. 40 del 21/12/05.

3.3 Aree di ricarica della falda: nei settori di ricarica della falda di tipo A, B, C e D, così come definite nella tavola 15, oltre alle disposizioni derivanti dal PTA regionale e dall'allegato 4, vanno rispettate le seguenti disposizioni:

- Zona A: la nuova edificazione è consentita solo in ampliamento dei centri abitati esistenti, con un ampliamento fisicamente contiguo al centro abitato, fatte salve le previsioni di livello sovracomunale definite nel PTCP vigente e le eventuali delocalizzazioni di aree produttive ubicate in aree urbane e valutate incompatibili con il tessuto residenziale. Con centro abitato si intende il territorio delimitato dal perimetro del Territorio Urbanizzato ai sensi della legge regionale 20/00. Tale ampliamento dovrà prevedere un minimo di superficie permeabile pari ad almeno il 40% della Superficie Territoriale dell'ampliamento stesso. Per l'ampliamento è previsto l'obbligo del collettamento dei reflui alla pubblica fognatura. Ai sensi dell'articolo 45, comma 2, lettera b3) nelle aree non urbanizzate ma destinate all'urbanizzazione da strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati alla data di entrata in vigore del PTA e nelle aree che sono destinate all'urbanizzazione in conformità alle presenti disposizioni del PTCP gli strumenti urbanistici comunali prevedono misure per la tutela quantitativa e qualitativa della risorsa idrica disponendo in merito alle attività consentite (con riferimento a quanto di seguito indicato e all'elenco dell'Allegato 1 "Elenco dei centri di pericolo e delle attività che possono incidere sulla qualità della risorsa idrica" delle Norme del Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia Romagna, approvate con Deliberazione n. 40 del 21/12/05) e alle modalità di articolate in riferimento alle delimitazioni dell'articolo 44, delle infrastrutture tecnologiche (perfetta tenuta delle reti

delle acque nere, divieto di serbatoi interrati per idrocarburi) e viarie. L'insediamento di nuove attività industriali nei settori di ricarica di tipo A va subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

- che non sia presente uno stato di contaminazione delle acque sotterranee tale da rendere insostenibile ulteriore carico veicolato;
- che gli scarichi permettano il collettamento in pubblica fognatura delle acque reflue di lavorazione;
- che il prelievo di acque sotterranee a scopo produttivo sia verificato alla luce di una valutazione di compatibilità con il bilancio idrico locale. Quando è richiesto un nuovo prelievo di acqua sotterranea, è necessario che venga eseguito a cura del richiedente uno studio idrogeologico che permetta all'Autorità idraulica competente di valutare, a scala di conoide interessata o porzione di essa, le tendenze evolutive della falda (piezometria) nel tempo e gli effetti del prelievo;
- che non vengano previste o potenziate attività digestione di rifiuti pericolosi.

- Zona B: la nuova edificazione è consentita solo in ampliamento dei centri abitati esistenti, con un ampliamento fisicamente contiguo al centro abitato, fatte salve le previsioni di livello sovracomunale definite nel PTCP e le eventuali delocalizzazioni di aree produttive ubicate in aree urbane e valutate incompatibili con il tessuto residenziale. Con centro abitato si intende il territorio delimitato dal perimetro del Territorio Urbanizzato ai sensi della legge regionale 20/00. Tale ampliamento dovrà prevedere un minimo di superficie permeabile pari ad almeno il 30% della Superficie Territoriale dell'ampliamento stesso. È inoltre possibile ampliamento delle zone extraurbane già classificate con un ampliamento massimo pari al 50% dell'area già classificata. Per gli ampliamenti in zona B è previsto l'obbligo del collettamento dei reflui alla pubblica fognatura. Ai sensi dell'articolo 45, comma 2, lettera b3) nelle aree non urbanizzate ma destinate all'urbanizzazione da strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati alla data di entrata in vigore del PTA e nelle aree che sono destinate all'urbanizzazione in conformità alle presenti disposizioni del PTCP gli strumenti urbanistici comunali prevedono misure per la tutela quantitativa e qualitativa della risorsa idrica disponendo in merito alle attività consentite (con riferimento a quanto di seguito indicato e all'elenco dell'Allegato 1 "Elenco dei centri di pericolo e delle attività che possono incidere sulla qualità della risorsa idrica" delle Norme del Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia Romagna, approvate con Deliberazione n. 40 del 21/12/05) e alle modalità di realizzazione delle infrastrutture tecnologiche (perfetta tenuta delle reti delle acque nere, divieto di serbatoi interrati per idrocarburi) e viarie.

- Zona C: la nuova edificazione è consentita solo in ampliamento dei centri abitati esistenti, con un ampliamento fisicamente contiguo al centro abitato, fatte salve le previsioni di livello sovracomunale definite nel PTCP e le eventuali delocalizzazioni di aree produttive ubicate in aree urbane e valutate incompatibili con il tessuto residenziale. Con centro abitato si intende il territorio delimitato dal perimetro del Territorio Urbanizzato ai sensi della legge regionale 20/00. Tale ampliamento dovrà prevedere un minimo di superficie permeabile pari ad almeno il 50% della Superficie Territoriale dell'ampliamento stesso. Ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera b) nelle aree non urbanizzate ma destinate all'urbanizzazione da strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati alla data di entrata in vigore del PTA e nelle aree che sono destinate all'urbanizzazione in conformità alle presenti disposizioni del PTCP gli strumenti urbanistici comunali prevedono misure per la tutela quantitativa e

qualitativa della risorsa idrica indicando le attività consentite (divieto di attività comportanti scarichi pericolosi), le modalità di realizzazione delle infrastrutture tecnologiche (reti fognarie separate, idonei impianti di depurazione, recapito dell'impianto di depurazione in un altro corpo idrico o a valle della derivazione; nel caso di prelievi idropotabili da bacino l'effluente dovrà essere scaricato nell'emissario) e delle infrastrutture viarie (divieto di recapito delle acque di dilavamento delle strade nel corpo idrico a monte della captazione).

- Zona D: la nuova edificazione è vietata entro i limiti cartografici delle "Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua integrate con zone di tutela idraulica" (art. 12).

### **Commento:**

**L'Ambito estrattivo Cà Campagna/Boschi ricade interamente nel Settore di ricarica di tipo A, ovvero in "aree caratterizzate da ricarica diretta della falda, generalmente a ridosso della pedecollina, idrogeologicamente identificabili come sistema monostrato, contenente una falda freatica in continuità con la superficie da cui riceve alimentazione per infiltrazione".**

**La pista camionabile in gran parte già esistente per il trasporto degli inerti ricade invece anche nel Settore di ricarica di tipo D, definito come "Fasce adiacenti agli alvei fluviali (250 m per lato) con prevalente alimentazione laterale subalvea".**

**In particolare, relativamente ai rischi di contaminazione della falda, il progetto prevede:**

- a) una profondità massima di scavo di 4 metri dal piano campagna, mantenendo il franco di 1 m dal livello di falda;
- b) la sistemazione finale prevista a quota ribassata con ricopertura delle ghiaie residue di franco sopra il livello di falda mediante il cappellaccio preventivamente conservato nell'ambito della cava a ricostituzione della coltre prativa consentirà la riduzione del grado di vulnerabilità citato.
- c) la messa in atto di una serie di accorgimenti operativi finalizzate al contenimento del rischio di sversamenti accidentali di sostanze inquinanti (distributore di carburante anti-sversamento su autocarro, sosta dei mezzi presso piazzola impermeabilizzata, divieto di effettuare operazioni di manutenzione straordinaria nell'area;
- d) a sistemazione avvenuta, il riuso a titolo naturalistico e comunque l'esercizio delle pratiche di tutela da parte dei gestori dell'Oasi Cronovilla eviterà la riapertura di pratiche agricole e offrirà garanzie per la salvaguardia degli acquiferi in questione in relazione a possibili contaminazioni e inquinamenti.

### ***Art. 25 Parchi, riserve naturali ed aree di riequilibrio ecologico***

*1. Il presente Piano nelle tavole C.5 in scala 1:50.000 individua:*

- a) *il parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano istituito con Decreto del*

Presidente della Repubblica del 21 maggio 2001;

b) le perimetrazioni dei parchi regionali così come definite dai Piani Territoriali dei Parchi approvati o istituiti per effetto della L. R. 17 febbraio 2005, n. 6;

c) le perimetrazioni delle riserve naturali istituite ai sensi della L.R. 17 febbraio 2005, n. 6;

d) le perimetrazioni delle aree di riequilibrio ecologico, individuate ai sensi della L.R. 17 febbraio 2005, n. 6;

e) gli ambiti di possibile ampliamento dei parchi regionali e delle riserve naturali esistenti, nonché le proposte di istituzione di nuove aree protette relative alle aree di cui alle lettere c) e d);

2. I piani territoriali dei parchi devono espletare i compiti di cui alla L.R. 17 febbraio 2005, n. 6 ed in tale senso possono prevedere motivate modifiche delle perimetrazioni di cui al primo comma del presente articolo, nel rispetto dei complessivi obiettivi e finalità di tutela e di fruizione controllata degli ambiti interessati. Fino all'approvazione dei piani territoriali dei parchi nell'ambito dei perimetri di cui al presente articolo si applicano gli indirizzi, le direttive e le prescrizioni del presente Piano relativi ai sistemi, alle zone ed agli elementi in detti ambiti ricompresi.

3. Gli ambiti di possibile ampliamento dei parchi regionali esistenti individuati nella tavola C.5 in scala 1:50.000 costituiscono elemento di riferimento per la revisione e l'aggiornamento dei rispettivi piani territoriali. Gli ambiti di possibile ampliamento delle riserve naturali istituite nonché le proposte di istituzione di nuove riserve naturali costituiscono proposta per l'atto istitutivo regionale ai sensi della L.R. 17 febbraio 2005, n. 6. Le nuove aree di riequilibrio ecologico proposte costituiscono elemento di riferimento per la loro istituzione ai sensi della L.R. 17 febbraio 2005, n. 6.

In attesa delle conseguenti modifiche dei piani territoriali dei parchi e degli atti istitutivi relativi alle riserve naturali ed alle aree di riequilibrio ecologico, nei territori interessati si applicano le disposizioni normative di cui all'art. 14 delle presenti norme (zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale), fatte salve eventuali prescrizioni maggiormente limitative contenute nel presente Piano.

4. Al fine di costituire la rete ecologica prevista dal programma comunitario "Rete Natura 2000", istituito sul territorio dell'Unione Europea ai sensi dell'art.3 della Direttiva 92/43/CEE ("Habitat"), per la tutela della biodiversità e la conservazione degli elementi biotici e abiotici contenuti nelle aree ad alta sensibilità naturalistica ed ambientale, sono individuati in Tav. C.5.A.1 - Area territoriale nord e Tav. C.5.A.2 - Area territoriale sud (scala 1:50.000) i Siti di importanza Comunitaria e le Zone di Protezione Speciale individuate dai seguenti atti amministrativi:

a) Del. G.R. n. 1242 del 15 Luglio 2002: Approvazione elenco pSIC.;

b) Deliberazione G.R n. 1333 del 22.7.02 (BUR n. 113 del 7.8.02): Modifica elenco pSIC;

c) Deliberazione G.R. n. 1816 del 22.9.03 (BUR n. 154 del 16.10.03): Approvazione elenco ZPS;

d) Deliberazione G.R. n. 2776 del 30.12.03 (BUR n. 18 del 4.2.04): "Ampliamento del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) denominato 'Fiume Taro da Fornovo di

Taro a ponte della ferrovia MI-BO''";

e) Determinazione DG n. 4171 del 31.3.04: "Elenco dei comuni interessati dalle aree denominate pSIC (Siti di Importanza Comunitaria proposti) e dalle aree denominate ZPS (Zone di Protezione Speciale) e elenco dei relativi fogli catastali. Revisione e approvazione dei nuovi elenchi";

f) Decisione della Commissione C/2004/4031 - 7.12.2004 GU CE L 382 28.12.04 che stabilisce l'elenco dei Siti di Importanza Comunitaria per la regione biogeografica continentale, confermando per l'Emilia-Romagna i 113 pSIC individuati con le Deliberazioni della Giunta Regionale nn. 1242/02, 1333/02 e 2776/03.

Al fine di garantire la tutela dei siti "Rete Natura 2000" e di impedire il verificarsi di processi o attività che ne possano ridurre il grado di biodiversità, devono essere adottate tutte le misure di conservazione indispensabili, tra le quali, se necessario, appropriati piani di gestione specifici e/o integrati con gli altri strumenti di pianificazione. I Piani di gestione, le cui linee guida sono state emanate con D.M. 3 Settembre 2002 "Linee guida per la gestione dei siti natura 2000", sono finalizzati al mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie individuati all'interno dei siti, attraverso la definizione delle linee gestionali migliori per consentire a ciascun sito, sulla base delle proprie caratteristiche e degli obiettivi di conservazione, di contribuire al massimo delle sue potenzialità funzionali alla coerenza delle Rete Natura 2000, nel rispetto delle esigenze socio-economiche locali. A tale scopo si prevede l'uso di indicatori per monitorare le condizioni di conservazione delle risorse di interesse al fine di identificare soglie di criticità rispetto alle quali considerare accettabili le variazioni degli indicatori stessi. Ogni piano o progetto e intervento che possa avere incidenze significative su un sito della Rete 2000 deve essere oggetto di una opportuna valutazione di incidenza che tenga conto delle specifiche caratteristiche e degli obiettivi di conservazione del sito stesso, sulla base di quanto previsto dall'art. 6 della Direttiva Habitat e dell'art. 5 del D.P.R. di attuazione n. 357/97 e sulla base di quanto indicato nelle Leggi Regionali: Legge Regionale n. 6 del 17 febbraio 2005 e successive modifiche - BUR n. 31 del 18.2.05: "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000" e Legge Regionale n. 7 del 14 aprile 2004 - (Titolo I, Articoli da 1 a 9) - BUR n. 48 del 15.4.04: "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a Leggi Regionali". La necessità di redigere una valutazione di incidenza non è limitata ai piani e ai progetti ricadenti esclusivamente nei territori dei siti proposti ma anche alle opere che, pur sviluppandosi al di fuori di tali aree, possono comunque avere incidenze significative su di esse. Lo Studio di incidenza deve essere realizzato dal proponente del progetto o intervento o del piano e presentato all'autorità competente così come indicato nella L.R. 7/04 che effettuerà la valutazione di incidenza. Nel caso di Piani, la valutazione di incidenza è effettuata nell'ambito della valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (VALSAT) di cui all'articolo 5, comma 1) della L.R. 20/00, qualora prevista. La valutazione di incidenza su progetti e interventi soggetti alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della L.R. 9/99 è ricompresa da tale procedura.

#### **Commento:**

**L'area estrattiva è esterna, pur se adiacente, al Zona Speciale di Conservazione e Zona di Protezione Speciale Cronovilla.**

La viabilità di trasporto degli inerti ricade, per un tratto di circa 1 Km, all'interno del Sito SIC/ZPS di Cronovilla.

Al riguardo si evidenzia che il tratto di viabilità in oggetto è individuato dal PAE 2013 del Comune di Traversetolo, secondo quanto prescritto dal PIAE che prevede per l'allontanamento dei materiali estratti dal Polo G6 "Enza Sud" *percorsi di allontanamento dei materiali estratti dal Polo estrattivo che non gravino sulla S.P. 45 di Montechiarugolo.*

Il mosaico di ambienti rappresentati nell'adiacente Oasi naturalistica Cronovilla e la preziosità che ne ha fatto riconoscere il valore in ambito europeo con l'attribuzione di Sito di Importanza Comunitaria e di Zona di protezione Speciale, ha indirizzato l'individuazione del tipo di ripristino dell'Ambito estrattivo Cà Campagnola/Boschi allo scopo di valorizzare le peculiarità dell'oasi stessa e ancora di più con la sua rappresentatività a scala vasta.

L'area da assoggettare ad attività estrattive non comprende direttamente elementi o unità paesaggistiche verso le quali assumere particolari attenzioni, risulta evidente che l'intervento estrattivo in progetto non genererà, di fatto, perturbazioni permanenti ma, al contrario, con il ripristino post-escavazione i riscontri paesaggistici potranno trarre beneficio dalla riqualificazione ambientale dei luoghi.

A supporto dello Studio di Impatto ambientale è stato predisposto lo specifico Studio di Incidenza, al quale si rimanda per gli approfondimenti.

#### **Art. 27 - Progetti di tutela, recupero e valorizzazione**

*1. Nelle tavole C.5 in scala 1:50.000 sono individuati i perimetri di massima dei seguenti progetti di tutela e valorizzazione proposti dal P.T.C.P.. Nell'Allegato 1 alle presenti Norme sono contenuti gli indirizzi per la loro formazione o attuazione, indirizzi che dovranno essere rispettati nell'ambito dell'adeguamento della strumentazione urbanistica da parte dei Comuni.*

*I progetti di tutela e valorizzazione individuati dal presente Piano sono i seguenti:*

*[...]*

*- progetto di riqualificazione ambientale e valorizzazione della fascia fluviale della media Val d'Enza;*

*[...]*

*2. I Comuni provvedono a definire, nell'ambito delle rispettive competenze, mediante i propri strumenti di pianificazione, o di attuazione della pianificazione, ulteriori progetti di tutela, recupero e valorizzazione riferiti, in prima istanza ed in via esemplificativa a: parchi fluviali e corridoi ecologici; sistemi dei paleoalvei fluviali dei dossi di pianura e delle bonifiche storiche; parchi-museo didattici delle tecniche di coltivazione e della civiltà contadina; parchi-museo didattici dei sistemi idraulici derivati e dell'archeologia industriale; il complesso delle aree demaniali; le aree gravate da usi civici; le aree agricole periurbane; il recupero di strutture insediative*

*storiche non urbane; la valorizzazione del paesaggio agrario nelle zone di centuriazione.*

Di seguito viene fornita una descrizione sintetica degli obiettivi e dei contenuti del progetto, così come descritto nell'Allegato 1 alle NTA del PTCP.

**UBICAZIONE**

L'ambito di progetto (la cui estensione è di circa 44 Km<sup>2</sup>) corrisponde alla delimitazione del P.T.P.R., per quanto riguarda la media valle dell'Enza, per una lunghezza di 28 Km circa (pari a 1/4 della lunghezza totale del Torrente Enza); interessa quindi l'asta fluviale dell'Enza compresa tra la diga di Cerezzola e il confine settentrionale del comune di Sorbolo. Sono state inoltre ricomprese ulteriori regioni circostanti in funzione dei temi affrontati.

In particolare, relativamente agli aspetti morfologici dell'alveo, delle aree perfluviali, dei versanti e della pianura circostanti, le analisi sono state estese ai seguenti tratti:

- tratto intervallivo del bacino montano, dall'uscita della stretta di Cerezzola fino a S.Polo;
- tratto di conoide dal ponte di S.Polo fino alla linea delle risorgenti;
- tratto di medio-bassa pianura, dall'attraversamento dell'Al fino al ponte di Sorbolo.

Il progetto presenta una valenza interprovinciale e vede coinvolti quali enti promotori ed attuatori le Province di Parma e di Reggio Emilia, le Amministrazioni Comunali di Canossa, Gattatico, Montecchio Emilia, Montechiarugolo, S. Polo d'Enza, S.Ilario d'Enza, Sorbolo e Traversetolo. Il Comune di Parma è interessato solo territorialmente.

**CARATTERISTICHE DELL'AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO**

Il torrente Enza nasce dal versante settentrionale del M. del Giogo e dopo un percorso di circa 97 Km confluisce nel Po presso Brescello. Il corso principale si sviluppa con direzione SW-NE sino alla chiusura del bacino montano individuabile all'altezza di San Polo, da dove si immette nella pianura antistante assumendo andamento meridiano. Al suo sbocco in pianura, ha sviluppato un'ampia conoide della quale attualmente occupa il margine occidentale. Il "piede" della conoide è individuabile circa in corrispondenza dell'Autostrada del Sole.

L'area di progetto si pone trasversalmente al principale corridoio insediativo e di collegamento della struttura urbana regionale definita come "Sistema metropolitano policentrico". I comuni rivieraschi interessati sono percepibili come un sistema comprensoriale, attuando iniziative di tipo coordinato e congiunto.

Oltre all'asse est-ovest di importanza nazionale l'area è attraversata in senso nord-sud da un sistema connettivo di scala comprensoriale che affianca la regione fluviale dalla pedecollina (S.Polo e Traversetolo) alla via Emilia. L'area del fiume infatti ha costituito, fin dall'età romana, e tuttora rappresenta un corridoio per gli insediamenti e le comunicazioni umane dal Po ai valichi appenninici, con una forte strutturazione del territorio attraverso l'edificazione di rocche e di castelli in età medioevale.

Lo sviluppo urbanistico dei centri urbani rivieraschi interessa ampie aree lasciate libere dal fiume, come è evidente nei pressi di Montecchio, San Polo e S.Ilario. La matrice insediativa dominante è costituita, tuttavia, da edilizia rurale sparsa a testimonianza della vocazionalità prevalentemente agricola della media valle. Le elevate capacità produttive dei suoli hanno favorito la diffusione di una agricoltura intensiva sostenuta dagli specifici indirizzi produttivi, fondati sulla cerealicoltura e sulla zootecnia, nonché

su una qualificata industria alimentare. Solo nei tratti più marginali gli usi agricoli si fanno meno intensivi e lasciano il posto agli incolti.

I vigneti, sebbene in subordine alle colture erbacee, caratterizzano tutta l'area di studio soprattutto in prossimità degli insediamenti.

La maglia dei campi è interrotta solo saltuariamente da siepi e filari, relitti di una matrice vegetazionale in passato assai più sviluppata. Più evidente, nella monotona morfologia della pianura, è il corredo arboreo dei canali e le boscaglie ai margini dei terrazzi e dei paleoalvei, indizi importanti di un antico ambiente fluviale senz'altro più esteso dell'attuale.

La frequenza dei campi coltivati si riduce fortemente in corrispondenza dell'inasprimento della morfologia che caratterizza i versanti meridionali di sinistra Enza (Guardasone) nonché quelli di Rio Vico, i cui soprassuoli sono prevalentemente forestali in prossimità delle creste e del fondovalle, mentre si presentano cespugliati o scarsamente vegetati (calanchi) lungo le dorsali.

Gli ambienti perifluviali sono caratterizzati da consorzi arborei discontinui, interrotti prevalentemente dagli usi agricoli; solo per limitati tratti costituiscono una cortina folta ed intricata con funzioni di protezione, nonché di identificazione dell'intero ambito fluviale.

I boschi ripariali, dominati dalla presenza del pioppo nero e salice, sono spesso frutto di un'evoluzione secondaria, determinata più spesso dall'abbandono che non dalla dinamica naturale.

Essi sono consistenti lungo la sponda destra dell'Enza tra San Polo e Montecchio e lungo quella sinistra tra Tortiano e Montechiarugolo. Verso valle si assottigliano in coerenza con il restringersi del canale d'alveo.

Gli ambienti più naturali sono sostanzialmente ridotti agli alvei, resi dinamici dalla presenza di isole fluviali che ospitano le stesse specie erbacee, arbustive e arboree delle rive. La frequenza di compenetrazione e l'ampiezza di tali ambienti, importanti habitat per la fauna, diminuisce regolarmente procedendo verso valle con la riduzione della sezione del letto fluviale che, da pluricursuale fino a Montecchio diventa a canale unico e, dopo l'autostrada, meandriforme.

L'aspetto più caratterizzante dell'area è determinato dall'attività estrattiva, che si è insediata lungo l'asta del torrente erodendone i confini, stravolgendone la fisionomia e limitandone la funzione.

Poche sono le aree ripristinate che sino totalmente reintegrate al paesaggio fluviale.

#### **OBIETTIVI E AZIONI DEL PROGETTO**

In ragione delle peculiarità paesaggistiche ed ambientali del territorio in oggetto, dove la massima interrelazione fra fiume e falda acquifera convive con una forte pressione delle attività produttive (specialmente attività estrattive, agricoltura e zootecnia) ed insediative, lo studio ha individuato i seguenti obiettivi prioritari:

- fornire contributi progettuali che rendano compatibile la gestione idraulica del territorio con gli interventi di rinaturazione;
- razionalizzare, in base ad una precisa gerarchia funzionale, la rete dei percorsi al servizio della fruizione naturalistica e ricreativa, con una sua netta separazione dalla viabilità veicolare;
- recuperare gli elementi storici e culturali di rilievo presenti nel

territorio con particolare riferimento ai nuclei urbani storici.

Inoltre, il progetto ha cercato di fornire i primi strumenti operativi per intraprendere alcune azioni di tutela attiva ovvero interventi diretti della pubblica amministrazione sul territorio. L'indagine si è sviluppata a partire da una serie di elaborati analitici, che hanno cercato di mettere in evidenza le progettualità già prodotte sull'asta fluviale, lo stato della strumentazione urbanistica le emergenze naturali e paesaggistiche, lo stato qualitativo delle acque superficiali e sotterranee. La nuova conoscenza prodotta sulla media valle dell'Enza ha consentito di giungere ad alcune proposte finalizzate alla:

- creazione di condizioni per la sicurezza idraulica attraverso l'autoregolazione del corpo d'acqua (laminazione delle piene e rinaturazione del fiume attraverso un'attività estrattiva limitata e sostenibile, gestione delle aree demaniali);
- realizzazione di interventi di restauro vegetazionale e paesaggistico (potenziamento e ricucitura delle fasce boscate ripariali) e di collegamento della rete sentieristica perifluviale;
- individuazione di aree destinate all'esercizio di attività didattico culturali, ricreative e sportive compatibili;
- realizzazione di interventi di mitigazione e ripristino ambientale nelle aree interessate da interventi idraulici e attività estrattive;
- individuazione delle priorità di intervento nel settore dei beni storici e culturali.

Inoltre, la proposta di tutela e valorizzazione è giunta ad individuare un sistema aree protette, tra cui aree di riequilibrio ecologico, alcune delle quali sono già oggi interessate da progetti esecutivi ed interventi da parte delle singole amministrazioni comunali.

#### **RICADUTE SULLA STRUMENTAZIONE URBANISTICA COMUNALE**

- a) Individuazione di aree di riequilibrio ecologico in zone di ex-cava e in zone degradate.
- b) Previsione di interventi finalizzati alla realizzazione di strutture ricreative e di dotazioni ecologiche nonché servizi ambientali, anche attraverso la stipula di accordi con i privati interessati, qualora tali interventi assumano rilevante interesse per la comunità locale.
- c) Promozione di attività integrative del reddito agricolo, quali la silvicoltura, l'offerta di servizi ambientali, ricreativi, per il tempo libero e l'agriturismo, attraverso l'individuazione degli ambiti più idonei allo sviluppo di tali attività integrative e la disciplina degli interventi edilizi necessari, riguardanti prioritariamente il patrimonio edilizio esistente.
- d) Coordinamento degli interventi di conservazione, restauro ambientale, difesa e ricostruzione degli equilibri idraulici e idrogeologici, previsti dagli strumenti di gestione delle aree di valore naturale e ambientale, con le previsioni relative alle trasformazioni insediative ed infrastrutturali.
- e) Definizione e specificazione delle tutele paesaggistico-ambientali.
- f) Verifica e approfondimento dell'indagine relativa al patrimonio storico-architettonico e alle sue modalità di trasformazione.
- g) Recepimento della rete di percorsi pedonali e ciclabili individuati.

**Commento:**

L'Ambito estrattivo Cà Campagna/Boschi ricade interamente all'interno del perimetro del 'Progetto di riqualificazione ambientale e valorizzazione della fascia fluviale della media Val d'Enza, approvato con Delibera G.P. n. 416/16 del 22/05/1997.

Alla data di redazione di tale progetto non era stata ancora istituita l'Area Naturalistica Cronovilla. I presupposti di riqualificazione proposti nel medesimo progetto a titolo di tutela e valorizzazione della fascia fluviale sono stati ampiamente raggiunti, nella parte spondale in sx idraulica ricadente nel comune di Traversetolo, già al tempo dell'approvazione dello stesso P.I.A.E. essendo stata istituita, già dal 23/11/01 a seguito di progetto depositato in data 15/6/1998 e successiva delibera di approvazione 130/99, un'area naturalistica denominata Cronovilla, ampliata negli anni successivi e inserita nel PSC comunale con Delibera di Giunta n 23 del 31/3/2011 e per la quale, in data 2/7/2012 con Delibera di Giunta Regionale n. 893, è avvenuto il riconoscimento di SIC-ZPS con attribuzione del codice IT4020027 ai sensi delle Direttive 92/43/CEE (Habitat) e 2009/147/CE (Uccelli) per le valenze ambientali e faunistiche ricreati a seguito dell'oculato ripristino ivi effettuato e, infine, nel 2021 con Delibera di Giunta Regionale con il riconoscimento di Oasi di Protezione ai sensi della L 157/92 sulla protezione della fauna omeoterma.

Nell'ottica di favorire situazioni di omogeneità territoriale ed ambientale con l'Oasi citata, le proposte progettuali di ripristino delle aree da assoggettare ad attività estrattive intendono offrire possibilità di ampliamento all'area protetta onde perseguirne obiettivi di integrazione e rafforzamento delle peculiarità ambientali in essa rappresentate.

L'intervento estrattivo in progetto è comunque compatibile con le disposizioni dell'art. 27 delle NTA in quanto risulta ricompreso all'interno del Polo G6 "Enza Sud" individuato dal PIAE della provincia di Parma e dal PAE del Comune di Traversetolo.

**Art. 29bis La rete ecologica della pianura parmense**

1. Nell'ambito dell'obiettivo prioritario assunto dal PTCP della tutela, conservazione, miglioramento e valorizzazione della biodiversità e del patrimonio naturale presente nel territorio provinciale, la Provincia di Parma ed i Comuni del territorio di pianura operano per il mantenimento di un buono stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse conservazionistico presenti nella pianura parmense, per il mantenimento e miglioramento delle condizioni generali di connettività e di miglioramento naturalistico degli elementi della rete ecologica individuati nella Tavola C5 B1 in sc. 1:50.000. I Comuni interessati recepiscono e specificano nei propri strumenti urbanistici gli indirizzi, direttive e prescrizioni contenute nel presente articolo, approfondendo l'articolazione funzionale ed ambientale della rete ecologica individuata dal PTCP ad una scala di maggior dettaglio al fine di definire la rete ecologica locale. Gli elementi della rete ecologica locale indicati nel PSC devono essere approfonditi nell'ambito del Quadro Conoscitivo del PSC stesso. Gli aspetti attuativi e gestionali della rete ecologica locale, compresa l'eventuale fruizione ricreativa e gli interventi di compensazione strutturale di cui al successivo comma 3, sono invece disciplinati e regolamentati dal POC e dal RUE.
2. La Tav. C5 B1 del PTCP "La rete ecologica della pianura parmense" individua gli elementi della rete ecologica nonché i principali interventi progettuali previsti. Gli elementi della rete ecologica, come meglio specificato in relazione, sono costituiti da:
  - corridoi ecologici, cioè la porzione della rete ecologica che supporta il movimento delle specie;
  - nodi ecologici, cioè la porzione della rete ecologica che supporta la persistenza delle specie;
  - stepping stones, cioè la porzione della rete ecologica costituita dagli habitat e zone di passaggio nella dispersione e ricolonizzazione delle specie.

La carta distingue i nodi ecologici strategici, per i quali sussiste il divieto di frammentazione o restringimento, da quelli oggetto di eventuali interventi di compensazione, come specificato nei successivi commi. Gli interventi progettuali per l'attuazione e l'ampliamento della rete ecologica della pianura parmense hanno valore di indirizzo nei confronti della pianificazione comunale che, sulla base delle disponibilità di bilancio ed anche mediante specifici accordi territoriali, opera per la realizzazione degli interventi necessari ad annullare il deficit ecologico valutato nel quadro conoscitivo della specifica variante al PTCP.

Le disposizioni dei Piani territoriali dei Parchi, dei Regolamenti delle Riserve naturali, delle Misure di conservazione nonché i Piani di gestione dei Siti Rete Natura 2000 inclusi nella Rete Ecologica, si sommano a quelle del presente articolo facendo prevalere la norma più restrittiva.

Gli elementi della rete ecologica come sopra specificati sono assimilabili alle aree di collegamento ecologico di cui all'art. 7 della L.R. 6/2005 a cui si applicano le disposizioni per le Zone di protezione dall'inquinamento luminoso stabilite con la L.R. 19/2003 "Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico" e con la relativa direttiva applicativa di cui alla DGR n. 1732/2015.

3. Per i nodi della rete ecologica nei quali, sulla base della Tav. C5 B1 in sc. 1:50.000, sono consentiti la frammentazione ed il restringimento, i Comuni, nel caso siano previsti interventi che comportano frammentazione o restringimento, dovranno individuare nei propri strumenti urbanistici operativi ed attuativi (POC e PUA), idonee misure di compensazione strutturale, secondo i seguenti criteri:

- valutazione del dimensionamento e della tipologia dell'intervento di compensazione, che comunque dovrà interessare una superficie non inferiore al doppio di quella perduta in termini di habitat naturali o terreni agricoli;
- localizzazione dell'intervento compensativo, dando priorità, nei limiti delle possibilità attuative, al miglior indice costi/benefici; la tipologia dell'intervento compensativo dovrà essere individuata tra quelle indicate al paragrafo 3.1 della relazione illustrativa della variante al PTCP sulla rete ecologica della pianura parmense; per l'individuazione degli interventi compensativi i Comuni potranno avvalersi delle indicazioni progettuali contenute nella Tav. C5B1 e del relativo database allegato al quadro conoscitivo della specifica variante al PTCP. Le misure compensative dovranno costituire parte integrante dell'autorizzazione dell'intervento di riduzione e/o frammentazione. Tutte le spese inerenti le opere compensative sono a carico del soggetto richiedente l'autorizzazione, sulla base della normativa comunitaria e nazionale sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (Direttiva del parlamento europeo e del consiglio n. 35 del 21/04/2004 recepita dal governo italiano con Dlgs. 135/2009). [...] Gli elementi della rete ecologica ridotti e/o frammentati a seguito degli interventi di realizzazione di nuovi insediamenti urbani e di infrastrutture previsti negli strumenti urbanistici operativi ed attuativi (POC e PUA) comunali vigenti alla data di adozione della variante al PTCP sulla rete ecologica della pianura parmense, non sono soggetti alla procedura di compensazione strutturale di cui al presente comma.

In considerazione del fatto che i servizi ecosistemici che saranno prodotti dai nuovi elementi realizzati a seguito della compensazione strutturale non saranno immediatamente disponibili in quanto la ricostituzione degli elementi naturali necessita delle adeguate tempistiche, i Comuni potranno eventualmente richiedere ai proponenti delle opere di cui sopra una compensazione di tipo economico calcolata annualmente, per il periodo necessario affinché i servizi eco sistemici siano nuovamente consolidati.

Tutti gli introiti dovranno essere reimpiegati per la ricostituzione e miglioramento della rete ecologica, per la riduzione degli eco deficit comunali e per controlli e monitoraggi.

I Comuni segnaleranno tempestivamente alla Provincia tutti gli interventi pubblici e privati che comportano la riduzione o la frammentazione degli elementi della rete ecologica.

4. I nodi ecologici strategici individuati nella Tav. C5 B1 del PTCP in sc.1:50.000, perimetrati in scala di maggior dettaglio nelle schede di approfondimento contenute nella relazione illustrativa della variante, non possono essere oggetto di interventi frammentazione o restrizione, in tali aree non sono pertanto ammessi fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alle disposizioni del presente articolo: costruzione di nuovi insediamenti civili, agricoli, industriali, realizzazione di infrastrutture viarie, cambio di destinazione d'uso dei terreni. E' fatta

salva l'attuazione delle previsioni urbanistiche vigenti alla data di adozione della variante al PTCP sulla rete ecologica della pianura parmense.

5. I corridoi ecologici primari individuati nella Tav. C5B1 in sc. 1:50.000 non possono essere oggetto di interventi di frammentazione o restrizione, al fine di evitare l'interruzione della continuità dell'ambiente acquatico e l'impermeabilità ecologica delle sponde, ad eccezione degli interventi consentiti ai sensi degli articoli 12, 12 bis, 13 e 13 bis delle norme del presente piano. Qualsiasi intervento di regimazione e di sistemazione fluviale dovrà comunque essere progettato favorendo gli obiettivi di mantenimento e di ripristino degli habitat di interesse ed evitando qualsiasi incidenza negativa sugli habitat e sulle specie, sia nella fase di realizzazione, che in quella di esercizio.
6. Per i corridoi ecologici secondari individuati nella Tav. C5 B1 in sc. 1:50.000 verrà definita, in accordo con gli enti idraulici preposti, una regolamentazione di dettaglio, ai fini di evitare la copertura o il tombinamento dei canali, ai sensi dell'art. 41 del Dlgs 152/1999 e delle direttive DGR 3939/1994 "Direttiva concernente criteri progettuali per l'attuazione degli interventi in materia di difesa del suolo nel territorio della regione Emilia-Romagna", DGR 667/2009 "Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della rete Natura 2000 (SIC e ZPS)", DGR 246/2012 "Linee guida per la riqualificazione ambientale dei canali di bonifica in Emilia-Romagna", fatti salvi casi dettati da ragioni di tutela della pubblica incolumità e relativamente alla periodicità delle operazioni di sfalcio e spurgo. Si valuterà inoltre la possibilità di estendere ad alcuni corridoi ecologici secondari di particolare rilievo, da individuarsi in accordo con gli enti idraulici competenti la modalità gestionale regolamentata dal "Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della rete Natura 2000", individuate dalla Regione Emilia-Romagna con Deliberazione di Giunta n. 667/2009
7. La Provincia e i Comuni promuovono, in accordo con gli enti idraulici competenti, nei corridoi ecologici secondari individuati nella cartografia progettuale:
  - l'adeguamento delle opere trasversali esistenti che rappresentano ostacolo insuperabile agli spostamenti della fauna ittica, tramite interventi idonei a consentire il passaggio dell'ittiofauna;
  - ove la presenza di infrastrutture ed insediamenti non lo impedisce, il ripristino delle sezioni di deflusso a cielo aperto con priorità per quelle opere di copertura che determinano condizione di rischio idraulico; tali azioni risultano prioritarie per le aree libere dove non sussistano ostacoli agli interventi di rinaturazione e al ripristino della funzionalità idraulica.
8. La Provincia e i Comuni, in accordo con gli Enti idraulici competenti, qualora intervengano sui corridoi ecologici secondari con progetti di riqualificazione naturalistica, dovranno operare sulla base degli indirizzi contenuti nella relazione illustrativa della variante al PTCP sulla rete ecologica della pianura parmense.
9. Gli interventi individuati per il monitoraggio dell'attività di caccia indicati nella cartografia progettuale corrispondono ad aree gestite come aziende venatorie. E' opportuno che tali aziende operino nella gestione delle suddette aree mediante: interventi di rafforzamento o di

*reintroduzione di specie localmente estinte; mantenimento degli alberi morti o deperienti e della vegetazione arbustiva del sottobosco e dei margini.*

*10. Per gli stepping stones individuati nella tavola C5B1 in scala 1:50.000 i comuni, in sede di adeguamento dei propri strumenti urbanistici ai sensi del primo comma del presente articolo (specificazione della rete ecologica), dovranno differenziarli in stepping stones urbanizzati, ovvero ricompresi nel perimetro del territorio urbanizzato o totalmente o parzialmente edificati o comunque caratterizzati da usi non rurali e stepping stones non urbanizzati:*

*- nel caso di stepping stones non urbanizzati dovranno favorire la valorizzazione del paesaggio agrario prevedendo ad esempio interventi di ripristino, mantenimento e consolidamento dei filari arborei e arbustivi e di zone umide, la tutela dei prati stabili dove la vocazione agronomica o la fragilità del territorio consentano tali colture; l'eventuale edificazione dovrà essere coerente con i caratteri del contesto paesistico-ambientale e con i caratteri storico-architettonici degli edifici esistenti;*

*- nel caso di stepping stones urbanizzati dovranno essere preservati gli spazi a verde pubblico ed a verde privato o condominiale esistenti, nonché gli elementi vegetali presenti (giardini, aiuole, alberi, filari e siepi).*

Come si evince dalla figura 4.1.3 - Stralcio della Tavola C5b1 del PTCP "Rete ecologica della pianura parmense, l'estrema porzione settentrionale dell'Ambito estrattivo interessa un Nodo ecologico oggetto di eventuale intervento di compensazione e si trova in adiacenza a "Stepping Stone" (lato occidentale) e al sito della Rete Natura 2000 - SIC-ZPS IT4020027 "Cronovilla" (lato orientale).

La viabilità di trasporto degli inerti attraversa parte della porzione meridionale del SIC-ZPS IT4020027, interessando direttamente anche un Nodo ecologico oggetto di eventuale intervento di compensazione e si trova in adiacenza di ulteriori due Nodi ecologici di cui uno definito strategico con divieto di frammentazione e/o restrizione (Nodo 119 Cronovilla)





Figura 4.1.2 – Nodo ecologico 119 - Cronovilla

**Commento:**

L'estrema porzione settentrionale dell'Ambito estrattivo interessa un Nodo ecologico oggetto di eventuale intervento di compensazione e si trova in adiacenza a "Stepping Stone" (lato occidentale) e al sito della Rete Natura 2000 - SIC-ZPS IT4020027 "Cronovilla" (lato orientale).

La viabilità di trasporto degli inerti attraversa parte della porzione meridionale del SIC-ZPS IT4020027, interessando direttamente anche un Nodo ecologico oggetto di eventuale intervento di compensazione e si trova in adiacenza di ulteriori due Nodi ecologici, di cui uno definito strategico con divieto di frammentazione e/o restrizione (Nodo 119 - Cronovilla).

L'intervento in progetto non evidenzia elementi di incongruità con gli indirizzi generali previsti dall'art. 29bis, in quanto i corridoi ecologici presenti nella zona non saranno oggetto di interventi di frammentazione o restrizione, mentre gli altri elementi della Rete Ecologica interferenti con l'intervento (Nodi non strategici) saranno oggetto di idonei interventi di recupero ambientali, per i cui dettagli si rimanda agli elaborati progettuali allegati al presente Studio.

Il mosaico di ambienti rappresentati nell'adiacente Oasi naturalistica Cronovilla e la preziosità che ne ha fatto riconoscere il valore in ambito europeo con l'attribuzione di Sito di Importanza Comunitaria e di Zona di protezione Speciale, ha indirizzato l'individuazione del tipo di ripristino dell'Ambito estrattivo Cà Campagnola/Boschi allo scopo di valorizzare le peculiarità dell'oasi stessa e potenziare la rete ecologica di interesse naturalistico lungo il corso d'acqua.

L'area da assoggettare ad attività estrattive non comprende direttamente elementi o unità paesaggistiche verso le quali assumere particolari attenzioni, risulta evidente che l'intervento estrattivo in progetto non genererà, di fatto, perturbazioni permanenti ma, al contrario, con il ripristino post-escavazione i riscontri paesaggistici potranno trarre beneficio dalla riqualificazione ambientale dei luoghi.

A supporto dello Studio di Impatto ambientale è stato predisposto lo specifico Studio di Incidenza, al quale si rimanda per gli approfondimenti.

***Art. 54 - Particolari prescrizioni relative alle attività estrattive e minerarie***

- 1. Le attività estrattive disciplinate dalla legge regionale 18 luglio 1991, n. 17 e s.m.i. non sono ammesse nella Zona di deflusso della piena (ambito A1) di cui all'art. 13, negli Invasi e alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua di cui all'art. 13bis, nelle Zone ed elementi di interesse storico-archeologico appartenenti alla categoria di cui alla lett. a) del secondo comma dell'art. 16 (aree di accertata e rilevante consistenza archeologica) e nelle Zone di tutela naturalistica (art. 20).*
- 2. Nelle Zone del sistema forestale e boschivo (art. 10) sono consentite nuove attività estrattive unicamente nel caso in cui il bosco non presenti le caratteristiche di cui al secondo comma, lettera g) dell'articolo 31 della*

citata L.R. 17/91 e purché le modalità di sistemazione finale siano improntate al recupero naturalistico dell'ambito stesso.

3. Nel rispetto delle finalità e delle disposizioni del presente Piano e qualora sia documentato e motivatamente valutato non altrimenti soddisfacibile lo stimato fabbisogno di diversi materiali, è consentito al piano infraregionale delle attività estrattive di individuare attività estrattive nel sistema dei crinali (art. 9), eccettuati comunque i terreni siti ad altezze superiori a 1.200 metri s.l.m., nella zona di tutela ambientale e idraulica dei corsi d'acqua (art. 12 e art. 12bis), nell'ambito A2 della zona di deflusso della piena (art. 13), nelle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale (art. 14), nelle zone ed elementi di interesse storico-testimoniale (artt. 18 e 19), negli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico (art. 40) e nelle zone agricole ad alta vocazione produttiva (art. 42). Il P.I.A.E. deve garantire che gli interventi estrattivi rispondano alle prescrizioni, ai criteri di compatibilità e alle direttive definite dalla pianificazione di bacino. A tal fine, ai sensi degli articoli 22 e 41 delle Norme di attuazione del PAI, il P.I.A.E. deve essere corredato da uno studio di compatibilità idraulico-geologico-ambientale per le previsioni ricadenti nelle zone di cui agli articoli 12, 12bis e 13 (ambito A2), aventi i contenuti di cui alle direttive approvate dall'Autorità di bacino del Po. Per le previsioni ricadenti nelle zone di cui agli articoli sopra richiamati o nelle vicinanze delle opere di contenimento idraulico (entro 500 m dall'argine maestro), il PIAE dovrà essere trasmesso all'Autorità idraulica competente ai fini dell'acquisizione del nulla osta idraulico, ai sensi del R.D. 25.07.1904 n. 523 e s.m.i. La Provincia istituisce e mantiene aggiornato un catasto delle attività estrattive ricadenti nelle zone di cui agli articoli sopra richiamati con funzioni di monitoraggio e controllo, anche al fine di verificare l'assenza di interazioni sulla dinamica dell'alveo, seguire l'evoluzione dei fenomeni connessi alle piene fluviali che interessano l'area di cava e valutare le interazioni sulle componenti ambientali.

#### **Commento:**

**L'intervento estrattivo in progetto è compatibile con le disposizioni dell'art. 54 delle NTA in quanto risulta ricompreso all'interno del Polo G6 "Enza Sud" individuato dal PIAE della provincia di Parma e dal PAE del Comune di Traversetolo.**

**L'area estrattiva non ricade all'interno della Zona di deflusso della piena (ambito A1).**

**Non sono previsti interventi di escavazione nelle Zone del sistema forestale e boschivo.**

#### 4.1.1 Approfondimento in materia di tutela delle acque (Allegato 4 alle NTA del PTCP)

In recepimento alle indicazioni degli indirizzi contenuti nel Piano Regionale di Tutela Acque (PTA), la Provincia di Parma ha predisposto un elaborato di approfondimento per la tutela delle risorse idriche, adottato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 16 del 20 febbraio 2007. Tale elaborato è stato recepito nell'Allegato 4 del PTCP, del quale è parte integrante.

1. L'Approfondimento del PTCP in materia di tutela delle acque contiene in sintesi:

- a) i risultati dell'attività conoscitiva;
- b) l'individuazione degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione;
- c) le misure di tutela qualitative e quantitative tra loro integrate e coordinate per bacino idrografico;
- d) l'indicazione della cadenza temporale degli interventi e delle relative priorità;
- e) il programma di verifica dell'efficacia degli interventi previsti.

Secondo quanto indicato nella Tavola 6E 'Carta degli indirizzi ed individuazione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, degli scarichi produttivi che recapitano in CIS, delle località che presentano scaricatori di piena e reti fognarie non trattate dalla pubblica depurazione', l'Ambito estrattivo Cà Campagna/Boschi e la relativa viabilità di trasporto degli inerti ricadono interamente all'interno delle Zone a sensibilità elevata (cfr. **Tavola QRP - 03 - Stralci Tavv. PTCP C.4.2 e C.5.2 e Tavv. 6E e 15 dell'All. 4 alle NTA**).

Si osserva inoltre che la parte più meridionale della viabilità interessa inoltre anche le Zone di ricarica diretta degli acquiferi A, B e C.

L'Ambito estrattivo Cà Campagna/Boschi ricade interamente nel Settore di ricarica di tipo A, ovvero in *“aree caratterizzate da ricarica diretta della falda, generalmente a ridosso della pedecollina, idrogeologicamente identificabili come sistema monostrato, contenente una falda freatica in continuità con la superficie da cui riceve alimentazione per infiltrazione”*, mentre la pista camionabile esistente per il trasporto degli inerti ricade nel Settore di ricarica di tipo D, definito come *“Fasce adiacenti agli alvei fluviali (250 m per lato) con prevalente alimentazione laterale subalvea”* (cfr. **Tavola QRP - 03 - Stralci Tavv. PTCP C.4.2 e C.5.2 e Tavv. 6E e 15 dell'All. 4 alle NTA**).

Di seguito sono riportate le indicazioni specifiche contenute nelle NTA dell'Allegato 4 per quanto riguarda la tutela qualitativa e quantitativa della risorsa idrica:

**TITOLO II****Misure per la tutela qualitativa della risorsa idrica****Capo 1 - Disciplina degli scarichi****Art. 5 - Aree sensibili**

Valgono le disposizioni dell'art. 106 del D.Lgs. 152/06 e le disposizioni specifiche richiamate dall'art. 27 delle Norme di Attuazione del PTA regionale

**Art. 6 - Gli scarichi industriali nelle aree di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B**

Nelle aree di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B, identificate sulla specifica cartografia (Tavv n.6 e 6bis), con retinato rosso, non potranno più essere rilasciate nuove autorizzazioni per scarichi produttivi recapitanti direttamente in corpo idrico superficiale e/o sul suolo. Relativamente a scarichi esistenti alla data di adozione dell'Approfondimento in materia di tutela delle acque dovranno porsi in essere tutte le iniziative necessarie al fine di convogliarli nelle reti fognarie urbane ovvero in zone meno vulnerabili. Se ciò non risulterà economicamente sostenibile dovrà perseguirsi l'obiettivo di delocalizzare l'attività produttiva in aree meno vulnerabili, anche mediante accordi negoziali ex art. 18 L.R. 20/2000.

In ogni caso non potranno consentirsi ampliamenti delle attività produttive esistenti recapitanti direttamente in corpo idrici superficiali e/o sul suolo, se non finalizzati ad un miglioramento ambientale e/o della sicurezza dei lavoratori e non comportanti un aumento quantitativo dello scarico e/o un peggioramento qualitativo del medesimo.

[...]

**Art. 9 - I depositi e gli stoccaggi nelle aree di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B**

Nelle aree di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B non sono ammessi nuovi depositi e stoccaggi di rifiuti, così come definiti dalle specifiche normative di riferimento vigenti. Invece, per i casi esistenti, andrà fornita adeguata comunicazione della loro esistenza, entro 60 giorni dall'entrata in vigore dell'Approfondimento in materia di tutela delle acque (su modello predisposto dall'Ente), alla Provincia di Parma-Servizio Ambiente, Difesa del suolo e Tutela del Territorio, al fine di poter valutare la necessità di imporre ulteriori misure e precauzioni per la tutela e la conservazione nei confronti della risorsa idrica. Si dovranno inoltre presentare a cadenza biennale, già dal momento dell'approvazione dell'Approfondimento in materia di tutela delle acque, certificazioni e/o prove attestanti la perfetta tenuta, la presenza di eventuali dispositivi di controllo, di monitoraggio e le misure volte alla prevenzione sulle accidentali fuoriuscite o perdite occasionali. La Provincia di Parma-Servizio Ambiente, Difesa del suolo e Tutela del Territorio potrà partecipare alle prove di tenuta che dovranno essere comunicate con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

**Art. 10 - Infrastrutture viarie nelle aree di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B**

Le strade a grande traffico viario (autostrade, statali e provinciali) rientranti per parte del loro tracciato entro le delimitazioni delle aree di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B dovranno per detta porzione prevedere un sistema di raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia, con conseguente rilascio di specifica autorizzazione allo scarico, nel rispetto delle disposizioni della direttiva regionale 286/2005 e circolari tecniche applicative successive.

[...]

**Art. 12 - Limiti qualitativi nelle aree con vulnerabilità a sensibilità elevata**

Nelle aree con vulnerabilità a sensibilità elevata, identificate, sulla specifica cartografia (Tavv. n.6, 6bis), con retinato rosa, i limiti qualitativi per i parametri azotati sono ridefiniti per gli scarichi urbani e industriali compresi tra i 200 AE e i 20.000 AE (minore o uguali) in corpo idrico superficiale nel seguente modo:

Azoto totale  $\leq 20$  mgN/l (compreso quello ammoniacale)

Azoto ammoniacale totale  $\leq 8$  mgN/l

Per quelli maggiori ai 20.000 AE invece:

Azoto totale  $\leq 15$  mgN/l (compreso quello ammoniacale)

Azoto ammoniacale totale  $\leq 5$  mgN/l

Mentre per tutti gli scarichi urbani e industriali recapitanti sul suolo (dove ammesso) con il rispetto dell'Azoto ammoniacale totale  $\leq 8$  mgN/l

Dovranno rispettarsi le seguenti tempistiche di adeguamento:

- per gli scarichi esistenti, derivanti da impianti depurativi di potenzialità superiore o uguale ai 20.000 AE, detti limiti andranno rispettati a partire dal 01.01.2010;

- per gli scarichi esistenti, derivanti da impianti depurativi di potenzialità superiore o uguale ai 200 AE, ma inferiori ai 20.000AE, detti limiti andranno rispettati a partire dal 01.01.2016;

- per gli scarichi nuovi, ammessi, maggiori o uguali ai 20.000 AE da subito, per quelli nuovi, ammessi, maggiori o uguali ai 200 AE e i minori ai 20.000 AE a partire dal 01.01.2012.

Sono fatte salve le disposizioni più restrittive, in termini di limiti e tempistica, richiamate nelle norme del PTA regionale (art. 18).

[...]

**Art. 15 - I depositi e gli stoccaggi nelle aree con vulnerabilità a sensibilità elevata**

Nelle aree con vulnerabilità a sensibilità elevata per i depositi e stoccaggi di rifiuti pericolosi, così come definiti dalle specifiche normative di riferimento vigenti, andrà fornita l'adeguata comunicazione della loro esistenza o della loro futura esistenza, entro 60 giorni dall'entrata in vigore dell'Approfondimento in materia di tutela delle acque (su modello predisposto

dall'Ente) alla Provincia di Parma-Servizio Ambiente, Difesa del suolo e Tutela del Territorio, al fine di poter valutare la necessità di imporre ulteriori misure e precauzioni per la tutela e la conservazione nei confronti della risorsa idrica. Si dovranno inoltre presentare (sempre alla Provincia di Parma-Servizio Ambiente, Difesa del suolo e Tutela del Territorio) a cadenza biennale, a decorrere dall'approvazione dell'Approfondimento in materia di tutela delle acque, certificazioni e/o prove attestanti la perfetta tenuta, la presenza di eventuali dispositivi di controllo, di monitoraggio e le misure volte alla prevenzione sulle accidentali fuoriuscite o perdite occasionali. La Provincia di Parma-Servizio Ambiente, Difesa del suolo e Tutela del Territorio potrà partecipare alle prove di tenuta che dovranno essere comunicate con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

[...]

**Art. 17 - Lo scarico dei reflui in corpi idrici non significativi nelle aree con vulnerabilità a sensibilità elevata**

Il recapito in corpi idrici poco o non significativi, cioè con portata del recettore presente per meno di 120 giorni in un anno, lo scarico dei reflui (urbani, industriali) è ammesso, ma nel rispetto dei limiti tabellari dei parametri di controllo previsti dalla tab. 4 Allegato 5 del D.Lgs. 152/06 Parte Terza. Nel caso si ricada in aree di ricarica di tutti i gruppi acquiferi, non sono ammessi nuovi scarichi in corpi idrici poco significativi, mentre gli esistenti dovranno essere collettati, alla pubblica fognatura, entro il 01.01.2014, mantenendo nel frattempo il rispetto della tab. 4 menzionata. Qualora non sia possibile o sostenibile il collettamento, la Provincia di Parma-Servizio Ambiente e Tutela del Territorio, potrà derogare tale disposizione, previa presentazione di specifica relazione tecnica attestante l'impossibilità tecnico-economica all'intervento, saranno tuttavia previste alternative e puntuali forme di salvaguardia, da valutarsi caso per caso. Nel caso invece si ricada entro aree con vulnerabilità a sensibilità elevata, andrà rispettata sempre la tab. 4 menzionata, ma solo per gli scarichi dei reflui con dimensionamento maggiore o uguale ai 2.000 AE, dal momento dell'approvazione delle presenti norme sia per i nuovi scarichi che per gli esistenti.

**TITOLO III**

**Misure per la tutela quantitativa della risorsa idrica**

**Capo 1 - Misure per la tutela quantitativa nelle aree vulnerabili**

**Art. 31 - Area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B**

Nelle aree di ricarica diretta (tab. 6) è vietato perforare nuovi pozzi per uso irriguo, produttivo/industriale. L'approvvigionamento dovrà avvenire dalle reti dell'acquedotto pubblico. I pozzi esistenti di destinazione industriale, tramite le programmazioni di estensioni acquedottistiche previste dal Gestore del SII dovranno essere dismessi e cementati a perfetta regola d'arte, in quanto va perseguito e incentivato l'allaccio pubblico. Non sono consentiti, nel caso si tratti di pozzi esistenti ad uso industriale o irriguo, aumenti di quantità di acqua emunta sia attraverso approfondimenti di captazione che attraverso aumenti di capacità di pompaggio. Si rimanda alle future disposizioni regionali

*l'obbligatorietà all'installazione di contatori sulle captazioni ad uso irriguo, come le norme tecniche per l'esecuzione di pozzi domestici. Qualora ne sussistano le necessità, sono permessi pozzi consortili per l'uso irriguo con modalità d'esecuzione e portata captata da stabilire nel corso dell'iter autorizzativo da parte dell'Autorità competente*

*L'istruttoria dovrà tenere presente la vocazione dell'area sotto il profilo agronomico, la coltura dominante, la possibilità di poter usufruire di acqua da altre derivazioni e/o riusi.*

*Nuove colture idroesigenti saranno possibili solo se adeguatamente motivate e tali da non determinare perturbazioni nel delicato equilibrio idrico dell'area in esame. Rimane in ogni caso prioritario l'uso idropotabile e la ricarica della falda.*

**Art. 32 - Previsioni urbanistiche e strutturali entro le aree di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B**

*E' fatto d'obbligo ai Comuni, nell'esercizio dei loro poteri di pianificazione e regolamentazione locale, nonché all'AATO e ai Gestori del SII, nell'esercizio delle loro competenze programmatiche, recepire la norma di cui sopra, considerando che le previsioni di aree produttive e residenziali devono tener conto del vincolo di allacciarsi alla rete acquedottistica pubblica. Ciò è importante allo scopo di evitare l'ubicazione di contesti non agricoli in zone vincolate con l'obbligo di essere dotate di infrastrutture pubbliche magari anche presenti ma difficilmente raggiungibili e/o con costi realizzativi e gestionali elevati. Detta norma vale anche nel caso di specifiche aree di salvaguardia della risorsa idrica ai fini idropotabili su specifica richiesta di AATO.*

[...]

**Art. 37 - Attività Estrattive**

*Salvo quanto contenuto nell'art. 33 e nel rispetto della L.R. 17/91 e s.m.i., le attività estrattive poste in prossimità e nel contesto di alvei naturali e canali/cavi artificiali, in coerenza con gli indirizzi del Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (PIAE.) vigente, dovranno in via prioritaria avere modalità di recupero di tipo naturalistico, senza ritombamenti parziali o totali del vuoto di cava, al fine di un loro utilizzo come bacini di accumulo ad uso plurimo della risorsa idrica e/o per migliorare la funzionalità idraulica degli alvei stessi. Modalità di recupero diverse dalle precedenti dovranno essere sottoposte al preventivo assenso del Servizio Ambiente, Difesa del Suolo e Tutela del Territorio della Provincia di Parma.*

**Art. 38 - Aree protette e della Rete Natura 2000**

*Tutti gli interventi previsti dal PTCP ricadenti all'interno delle Aree protette e della Rete Natura 2000 dovranno rispettare o essere compatibili con le relative norme di conservazione.*

*La Relazione illustrativa dell'Allegato 4 al PTCP valuta ed indica possibili soluzioni al deficit idrico determinato sui corsi d'acqua del territorio della Provincia di Parma in funzione degli sfruttamenti della*

risorsa ed al rispetto del Deflusso Minimo Vitale (DMV) così come disposto dal D. Lgs. 152/99 e s.m.i. (oggi D. Lgs. 152/06) e definito nel Piano di Tutela delle Acque [...].

La Regione Emilia-Romagna ha risolto le problematiche relative al reperimento di risorse idriche nell'ambito della L.R. 14 Aprile 2004, n. 7, che offre la possibilità, attraverso i PTCP e sue varianti e PAE, di pianificare e localizzare direttamente invasi finalizzati alla laminazione delle piene o al risparmio della risorsa idrica per usi plurimi, purché indicati nel piano di bacino e nei piani di tutela delle acque.

Nella Figura 4.1.4 si riporta lo stralcio della Tavola 7 "Areali irrigui, zone di tutela ed individuazione degli invasi per il deficit idrico" in cui sono evidenziate le aree che presentano deficit di bilancio irriguo e la preliminare individuazione degli invasi per il deficit idrico.

Come si può osservare, nell'area in esame non è prevista la realizzazione di invasi per la compensazione del deficit idrico.

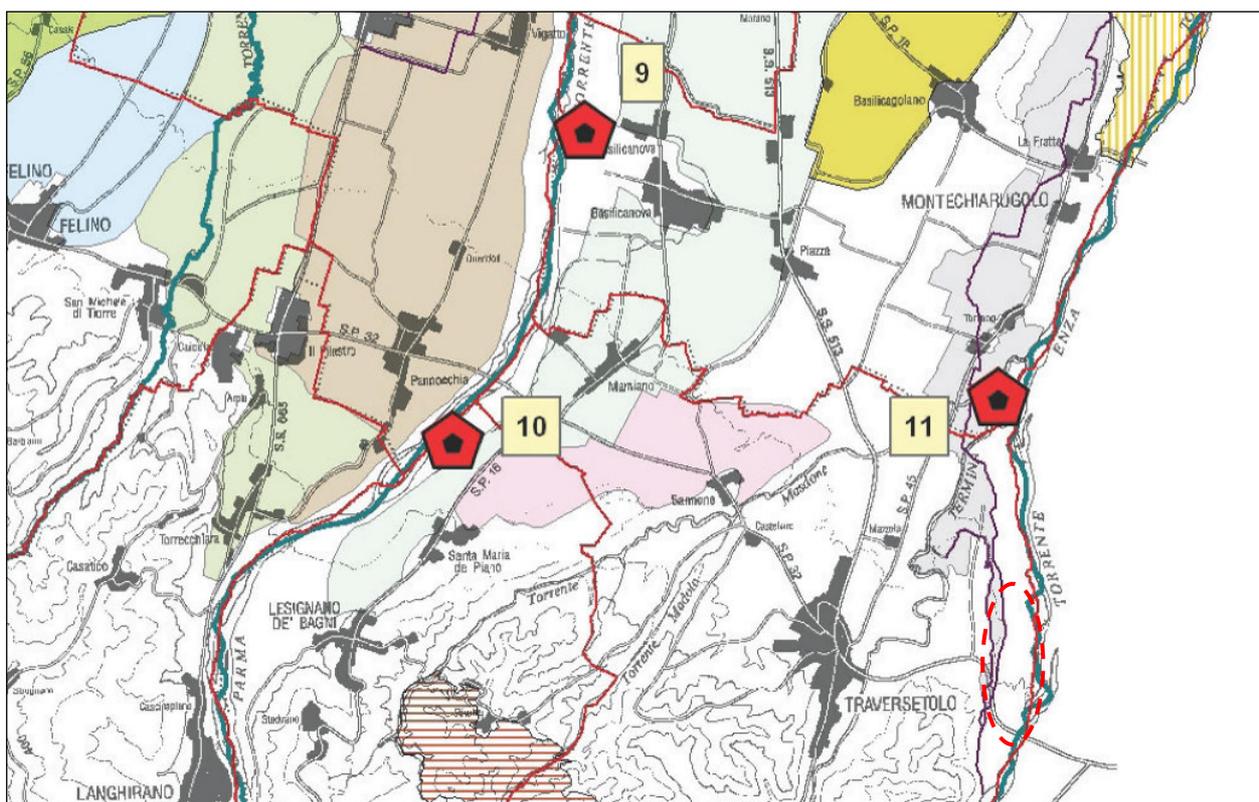


Figura 4.1.3 – Stralcio Tavola 7 PTCP "Areali irrigui, zone di tutela ed individuazione degli invasi per il deficit idrico"

**Commento:**

L'Ambito estrattivo Cà Campagna/Boschi e la relativa viabilità di trasporto degli inerti ricadono interamente all'interno delle Zone a sensibilità elevata; inoltre, la parte più meridionale della viabilità di trasporto degli inerti interessa inoltre anche le Zone di ricarica diretta degli acquiferi A, B e C.

L'Ambito estrattivo Cà Campagna/Boschi ricade interamente nel Settore di ricarica di tipo A (aree caratterizzate da ricarica diretta della falda, generalmente a ridosso della pedecollina, idrogeologicamente identificabili come sistema monostrato, contenente una falda freatica in continuità con la superficie da cui riceve alimentazione per infiltrazione); inoltre, la pista camionabile esistente per il trasporto degli inerti ricade anche nel Settore di ricarica di tipo D (Fasce adiacenti agli alvei fluviali - 250 m per lato con prevalente alimentazione laterale subalvea).

Nell'area estrattiva non sono previsti depositi e stoccaggi di rifiuti, così come definiti dalle specifiche normative di riferimento vigenti.

Il progetto di coltivazione e sistemazione finale prevede una profondità massima di scavo di 4 metri dal piano campagna, mantenendo il franco di 1 m dal livello di falda; la sistemazione finale prevista a quota ribassata con ricopertura delle ghiaie residue di franco sopra il livello di falda mediante il cappellaccio preventivamente conservato nell'ambito della cava a ricostituzione della coltre prativa consentirà la riduzione del grado di vulnerabilità citato.

A sistemazione avvenuta, il riuso a titolo naturalistico e comunque l'esercizio delle pratiche di tutela da parte dei gestori dell'Oasi Cronovilla eviterà la riapertura di pratiche agricole e offrirà garanzie per la salvaguardia degli acquiferi in questione in relazione a possibili contaminazioni e inquinamenti.

Come si evince dalla Tavola 7 "Areali irrigui, zone di tutela ed individuazione degli invasi per il deficit idrico" del PTCP, nell'area in esame non è prevista la realizzazione di invasi per la compensazione del deficit idrico.

#### 4.2 PIANO INFRAREGIONALE DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE (PIAE)

Il vigente PIAE della Provincia di Parma è stato adottato dal Consiglio Provinciale nel maggio 1993 e definitivamente approvato dalla Giunta Regionale con Delib. n. 2208 del 10/09/1996.

Successivamente sono state predisposte cinque Varianti di verifica e revisione del PIAE stesso:

- la Variante '97 è stata adottata dal Consiglio Provinciale con atto n. 133/6 del 15/12/97 ed approvata dalla Giunta Regionale con Delib. n. 2111 del 24/11/98;
- la Variante '99 è stata adottata dal Consiglio Provinciale con atto n. 52 del 04/05/99 ed approvata - dalla Giunta Regionale con Delib. n. 2176 del 05/12/00;
- la Variante 2002 è stata adottata dal Consiglio Provinciale con atto n. 35 del 23/03/2003 ed approvata dallo stesso con atto n. 16 del 24/02/2004;
- la Variante generale 2007 è stata adottata con delibera di Consiglio provinciale n. 107 del 30/10/2007 e successivamente approvata con delibera del Consiglio Provinciale n. 117 del 22/12/2008.
- la Variante specifica 2015 è stata adottata con delibera di Consiglio provinciale n. 12 del 11/04/2016 e successivamente approvata con delibera del Consiglio Provinciale n. 13 del 07/04/2017.

L'Ambito estrattivo Cà Campagna/Boschi ricade all'interno del Polo G6 'Enza Sud' (cfr. **Tavola QRP - 04 - Stralci Tavv. PIAE e PAE**).

Il PIAE della Provincia di Parma individua per il Polo G6 un obiettivo di quantità estraibile di 370.000 m<sup>3</sup> di ghiaie pregiate (residui di piano) per il Comune di Montechiarugolo e di 200.000 m<sup>3</sup> di ghiaie pregiate (di cui 100.000 residui di piano) per il Comune di Traversetolo.

Di seguito si riporta la scheda progettuale del Polo G6 'Enza Sud' descritta nella Tavola P12 della Variante Generale al PIAE, che contiene indicazioni specifiche che normano l'intervento estrattivo oggetto di studio.

<p><b>COMUNI INTERESSATI</b></p> <p>Montechiarugolo, Traversetolo</p>
<p><b>TIPO DI MATERIALE</b></p> <p>Ghiaie pregiate</p>
<p><b>OBIETTIVO DI QUANTITÀ</b></p> <p>Comune di Montechiarugolo: 370.000 mc di ghiaie pregiate (residui di piano); Comune di Traversetolo: 200.000 mc di ghiaie pregiate (di cui 100.000 residui di piano).</p>
<p><b>PROFONDITÀ MASSIMA DI ESCAVAZIONE</b></p> <p>Da 4 a 5 metri dal piano campagna, mantenendo comunque un franco di almeno 1 metro dalla minima soggiacenza della falda.</p>
<p><b>MODALITÀ DI RECUPERO</b></p> <p>Recupero di tipo naturalistico, anche con finalità idrauliche, nelle aree prossime ai corsi d'acqua principali (Torrenti Enza, Termina e Masdone), da definire puntualmente con gli enti idraulici competenti.</p> <p>Nelle altre aree, naturalistico e/o agricolo, con ritombamento parziale o totale del vuoto di cava da attuare esclusivamente con terre naturali e di scavo ai sensi del D.Lgs. 152/2006.</p> <p>In accordo con il PTCP (Approfondimento in materia di tutela delle acque), l'obiettivo quantitativo assegnato al Comune di Montechiarugolo potrà essere destinato alla realizzazione di bacini ad uso plurimo, destinati ad alimentare la rete idrica superficiale nel periodo siccitoso e finalizzati alla creazione di habitat umidi differenziati (con canneti e tifeti, boschetti ripariali mesofili e igrofili, isole vegetate, ecc.).</p> <p>La potenzialità complessiva di invaso di tali bacini, attivabile anche per stralci esecutivi, non dovrà essere inferiore a 500.000 mc, al fine di garantire la funzionalità dell'uso plurimo previsto dal PTCP (naturalistico, irriguo, DMV): a tal fine potranno essere previste arginature perimetrali. Il fondo e le sponde dei bacini dovranno essere opportunamente impermeabilizzati, secondo le tecniche ritenute più idonee (con argilla e bentonite, con o senza teli sintetici): in sede di collaudo dell'opera, dovrà essere dimostrato il raggiungimento di permeabilità <math>&lt;1 \cdot 10^{-6}</math> cm/s dello strato di impermeabilizzazione realizzato.</p>
<p><b>PRESCRIZIONI PARTICOLARI</b></p> <p>I piani attuativi dovranno prevedere la bonifica o la messa in sicurezza delle eventuali discariche presenti nell'area.</p> <p>Dovranno essere conservate, potenziate o ricostruite le fasce arboreo-arbustive e ripariali a ridosso della rete idrografica superficiale, al fine di conseguire il miglioramento della rete ecologica secondaria, nonché attuarsi fasce tampone e/o di ecosistemi filtro nelle fasce di rispetto dagli stessi.</p> <p>La destinazione finale degli eventuali bacini ad uso plurimo dovrà essere a finalità pubblica: in tal senso sarà necessario che il Comune o il Consorzio di Bonifica acquisiscano la piena disponibilità delle aree interessate, una volta completato l'intervento.</p>

**MISURE DI COMPENSAZIONE**

I P.A.E. comunali dovranno individuare, anche congiuntamente, percorsi di allontanamento dei materiali estratti dal Polo estrattivo che non gravino sulla S.P. 45 di Montechiarugolo e che escludano, ovvero regolino puntualmente, l'attraversamento degli abitati da parte dei mezzi d'opera provenienti dalle attività estrattive autorizzate.

Inoltre, dovranno prevedersi, a parziale carico dei soggetti esercenti le attività estrattive, interventi finalizzati alla realizzazione e mantenimento di una viabilità provvisoria a servizio delle cave lungo l'asta del T. Enza, compresa la sua finale dismissione e trasformazione di pista ciclo-pedonale di interesse interprovinciale.

La previsione, condivisione e approvazione delle misure e/o interventi di compensazione di cui sopra dovrà essere compresa nell'ambito degli accordi obbligatori da predisporre ai sensi dell'art. 24 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7.

Per completezza di documentazione si riporta inoltre una breve sintesi dei principali articoli delle NTA della Variante Generale al PIAE 2008, così come modificate a seguito dell'approvazione della Variante Specifica del 2015.

**Art. 12 – Poli sovracomunali e Ambiti estrattivi vincolati**

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 6 della L.R. 17/91 e dell'art. 54 del P.T.C.P. si considerano poli e ambiti estrattivi di valenza sovracomunale le previsioni estrattive che per dimensione, potenzialità e criticità delle componenti ambientali interessate, nonché per particolare rilevanza economica delle risorse estrattive coinvolte, manifestano i loro effetti a scala di bacini intercomunali. [...]

I Poli estrattivi sovracomunali sono individuati dal P.I.A.E. con apposita simbologia e numerazione progressiva nella tavola di progetto in scala 1:50.000 e negli sviluppi planimetrici alla scala 1:10.000 riportati nelle specifiche schede progettuali. [...]

Le schede progettuali dei Poli e Ambiti vincolati individuati dal P.I.A.E. costituiscono necessariamente uno "SCHEMA PRELIMINARE", teso a definire le linee guida per la tipologia di ripristino più idonea alla complessiva destinazione finale dell'area a cui i Comuni interessati dovranno conformare i loro Piani di settore.

La specificazione progettuale dei Poli ed Ambiti vincolati individuati dal P.I.A.E. dovrà essere definita dal P.A.E. comunale, nei limiti areali stabiliti nella Carta degli Scarti e nel rispetto delle seguenti prescrizioni e direttive:

a) divieto a svolgere attività estrattive nei:

- boschi assoggettati a piano economico o a piano di coltura e conservazione ai sensi dell'art. 10 della L.R. 4 settembre 1981, n. 30;
- boschi impiantati od oggetto di interventi colturali per il miglioramento della loro struttura e/o composizione specifica attraverso finanziamento pubblico;

- *boschi comunque migliorati ed in particolare quelli assoggettati ad interventi di avviamento all'alto fusto;*
  - *boschi governati od aventi la struttura ad alto fusto;*
  - *boschi governati a ceduo che ospitino una presenza rilevante di specie vegetali autoctone protette;*
  - *boschi di cui alle precedenti lettere ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco;*
- b) *sviluppare prioritariamente il riassetto, adeguamento, riduzione e recupero delle aree interessate da attività estrattive, in corso ed abbandonate, in armonia con le realtà ambientali, al fine di collegare le nuove previsioni a situazioni territoriali già compromesse, cercando così di favorirne il recupero, limitando al massimo il consumo di nuove porzioni di territorio;*
- c) *nelle aree interessanti aree contigue dei parchi di cui alla L.R. 17 febbraio 2005, n. 6 o progetti di tutela e valorizzazione, le attività estrattive dovranno essere finalizzate alla realizzazione degli interventi di restauro ambientale, secondo le modalità previste dagli specifici strumenti di pianificazione;*
- d) *dovrà essere favorita l'omogeneità nelle modalità di coltivazione e la compatibilità tra le diverse tipologie di recupero finale delle aree di cava;*
- e) *dovranno essere privilegiate le localizzazioni con una:*
- *favorevole presenza di rete viaria;*
  - *vicinanza ai luoghi di maggiore utilizzo finale della risorsa;*
  - *vicinanza agli impianti di lavorazione;*
  - *ove compatibile con la destinazione finale, priorità alle previsioni che prevedono la realizzazione di invasi e bacini ad uso plurimo, nonché bacini di laminazione delle piene, ai sensi e in armonia con le disposizioni del PTCP (approfondimento in materia di Tutela delle Acque);*
  - *sufficiente distanza dai centri abitati;*
  - *assenza di colture pregiate (serra, arboricoltura, viticoltura).*

#### **Art. 16 – Ambiti fluviali di pianura**

*Ove ricorrano le condizioni, per le aree destinate ad attività estrattive ricomprese in zone tutelate dal P.T.C.P. ai sensi degli art. 12, 12bis e 13, nonché quelle site in parchi regionali fluviali istituiti, nelle casse di espansione per la laminazione delle piene e nei bacini ad uso plurimo proposti dal PTCP (variante di approfondimento in materia di Tutela delle Acque), i P.A.E. comunali dovranno ricercare la possibilità, ad escavazione e recupero ultimato, di una loro acquisizione alla proprietà pubblica.*

*La procedura della cessione sarà regolamentata dalle convenzioni di cui all'art. 12 della L.R. 17/91, purché prevista e sottoscritta nell'ambito degli accordi obbligatori di cui al precedente art. 9.*

[...]

**Art. 22 - Distanze di rispetto**

La distanza delle cave da opere e manufatti di vario genere è regolata dall'art. 104 del D.P.R. 9 aprile 1959 n. 128 e s.m.i., "Norme di Polizia delle Miniere e delle Cave", come di seguito riportato.

Senza autorizzazione rilasciata dal competente ufficio della Provincia sono vietati gli scavi a cielo aperto per ricerca o estrazione di sostanze minerali a distanze minori di:

a) 10 metri:

- da strade di uso pubblico non carrozzabili;
- da luoghi cinti da muro destinati ad uso pubblico;

b) 20 metri:

- da strade di uso pubblico carrozzabili;
- da corsi d'acqua senza opere di difesa;
- da sostegni o da cavi interrati di elettrodotti di linee telefoniche o telegrafiche o da sostegni di teleferiche che non siano ad uso esclusivo delle escavazioni predette;
- da edifici pubblici e da edifici privati non disabitati;

c) 50 metri:

- da ferrovie;

I Comuni, in fase di elaborazione dei PAE, dovranno inoltre introdurre le seguenti distanze di rispetto:

- 200 metri dal perimetro del territorio urbanizzato, come definito dallo strumento urbanistico vigente;
- 20 metri dai canali irrigui;
- 20 metri da collettori fognari;
- 50 metri da autostrade e viabilità primaria, come definita dal PTCP.

Le misure vanno prese dal ciglio superiore dell'escavazione al margine esterno dell'opera tutelata.

Deve inoltre essere garantita l'accessibilità dei manufatti di sostegno e di servizio di ogni rete tecnologica lineare, secondo le norme dettate dai rispettivi enti concessionari della gestione.

La distanza minima dello scavo dalle proprietà confinanti alle aree estrattive di Piano sarà stabilita in sede di autorizzazioni a seguito dei risultati dei calcoli di stabilità delle scarpate e comunque non sarà inferiore a 5 m oppure, nel caso la profondità di scavo sia superiore ai 5 m, ad una distanza non inferiore alla profondità di scavo, salvo diversi accordi fra le parti proprietarie e comunque nel rispetto dell'art. 891 C.C.

In sede di progettazione attuativa, eventuali costruzioni particolari ed alberature di pregio botanico, nonché le loro aree di contorno, debbono essere protette sia dalla attività di escavazione vera e propria che dalle sue influenze.

*Nell'autorizzazione andranno specificate dettagliatamente tutte le prescrizioni in merito.*

#### **Art. 26 - Decorticazione e conservazione del terreno vegetale**

*Il terreno vegetale dovrà essere conservato temporaneamente in cava o nelle immediate vicinanze, in siti appositamente delimitati dagli strumenti attuativi, per essere ricollocato in posto a seguito della coltivazione qualora le modalità del recupero lo prevedano, ovvero destinato alle finalità di cui al successivo articolo.*

*Gli accumuli temporanei di terreno vegetale non dovranno superare i 5 metri di altezza, con pendenza in grado di garantire la loro stabilità; sui cumuli dovranno essere eseguite semine protettive e, se necessario, concimazioni correttive.*

#### **Art. 28 - Modalità di coltivazione**

*L'attività estrattiva dovrà essere attuata utilizzando le migliori soluzioni e tecnologie possibili.*

*L'escavazione, salvo diverse specificazioni contenute sulle schede progettuali dei poli/ambiti sovracomunali, dovrà avvenire secondo le seguenti modalità:*

- a) [...] Nelle cave di piano l'escavazione più opportuna è quella a fossa, con piani di approfondimento progressivi in ciascun lotto di scavo previsto;*
- b) la coltivazione della cava dovrà avvenire per lotti, al fine di assicurare il progressivo recupero ambientale; il ripristino di un lotto su cui si è esaurita la fase di scavo deve essere attuato contemporaneamente alla coltivazione del lotto successivo e completato al termine della stessa;*
- c) il ciglio superiore dello scavo dovrà essere sempre raggiungibile con apposite piste o rampe percorribili con mezzi meccanici cingolati o gommati. Le rampe devono essere conservate anche per facilitare le opere di recupero ambientale;*
- d) è vietato lo scalzamento al piede dei versanti o delle pareti e qualora si impieghino escavatrici meccaniche poste al piede del fronte di scavo, l'altezza del fronte stesso non deve superare il limite a cui possono giungere gli organi dell'escavatrice;*
- e) le acque piovane ricadenti nell'area di cava devono essere smaltite tramite un'adeguata rete di canali di drenaggio e di scolo;*

#### **Art. 31 - Tutela degli acquiferi sotterranei**

*Nelle cave di pianura e di fondovalle, quando non altrimenti specificato dal P.I.A.E. o dal P.A.E. nei casi di recupero di tipo naturalistico con creazione di zone umide o tecnico-funzionale (bacini ad uso plurimo), gli scavi dovranno essere mantenuti 1 metro sopra la quota di minima soggiacenza della falda freatica o del tetto dell'acquifero per la falda in pressione e qualora dovesse essere erroneamente raggiunta, dovrà essere immediatamente avvisato l'Ufficio Tecnico Comunale e il competente Servizio della Provincia che individuerà le modalità e gli idonei materiali per l'immediato ripristino.*

*[...]*

Nelle aree di cava di pianura si devono costruire, di norma, almeno due pozzi piezometrici per il controllo della qualità delle acque sotterranee durante la coltivazione, l'uno a monte e l'altro a valle dell'area di scavo nel senso della direzione di flusso delle falde. I piezometri devono essere perforati ad una profondità superiore alla massima soggiacenza del livello di falda determinata sulla base di apposito studio idrogeologico; allo scopo possono essere utilizzati anche pozzi esistenti purché dotati delle caratteristiche di cui sopra.

I piezometri devono essere perforati ad una profondità superiore alla massima soggiacenza del livello di falda determinata sulla base di apposito studio idrogeologico; allo scopo possono essere utilizzati anche pozzi esistenti purché dotati delle caratteristiche di cui sopra.

I piezometri devono essere rivestiti ed attrezzati per le misure di livello e per i campionamenti periodici delle acque prima dell'inizio delle operazioni di cava; il diametro minimo del tubo piezometrico installato dovrà essere di 4".

[...]

Nei piezometri dovranno essere effettuati almeno due campionamenti annuali, sui quali effettuare, nei laboratori ufficialmente riconosciuti, le necessarie analisi chimiche.

La Commissione Tecnica Infraregionale delle Attività Estrattive potrà prevedere ulteriori campionamenti ed analisi chimiche e definire il periodo per il quale dovranno essere continuati i prelievi e le analisi in seguito all'avvenuta coltivazione e ripristino della cava.

#### **Art. 42 – Recupero naturalistico**

Per recupero naturalistico si intende la creazione e/o ricostituzione dei caratteri di naturalità della zona di cava in relazione con l'ambiente circostante. [...]

Nel caso di attività estrattive in pianura, le cave in falda sono particolarmente indicate ad un recupero di tipo naturalistico: queste permettono la creazione di nuovi paesaggi caratterizzati da laghetti circondati da vegetazione autoctona e che col tempo, grazie all'insediamento dell'avifauna e di specie ittiche appropriate, permetteranno lo sviluppo di nuovi habitat.

Per questo tipo di recupero, sono preferibilmente utilizzate cave di ghiaia e sabbia le quali possono, anche in uno spazio ristretto, presentare una molteplicità di condizioni ambientali.

Sono inoltre preferibili cave con specchi d'acqua di piccole dimensioni, meglio se di forma irregolare e con profondità differenti. Il recupero porta così alla formazione di nuovi habitat, i quali possono anche essere gestiti per la fruizione pubblica con la costruzione di strutture per l'educazione ambientale e la ricreazione.

Il recupero dovrà essere preceduto innanzitutto da un'opera di stabilizzazione delle sponde, cercando di adattare il più possibile alla nuova situazione ambientale che si verrà a creare, anche attraverso idonea piantumazione ripariale.

La zona può successivamente o essere abbandonata ad un recupero naturalistico spontaneo, oppure può venire artificialmente riportata all'ambiente autoctono originario con la piantagione di specie arboree ed arbustive del luogo, con la promozione dello sviluppo dell'avifauna e con l'eventuale introduzione di specie

*ittiche compatibili con le condizioni climatiche della zona e con le caratteristiche chimico-fisiche dell'acqua.*

**Art. 47 - Materiali ammessi per i ritombamenti**

*Per il ritombamento delle cave sono ammessi esclusivamente i materiali che possono essere utilizzati sulla base della vigente normativa in materia (D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.) e che dovranno comunque essere individuati e specificati nei P.A.E.*

**Commento:**

**Il Piano di coltivazione e sistemazione finale è stato redatto secondo quanto previsto dalla Scheda progettuale del Polo G6 'Enza Sud' descritta nella Tavola P12 della Variante Generale al PIAE, che contiene indicazioni specifiche che normano l'intervento estrattivo oggetto di studio.**

**In accordo con quanto previsto dal PIAE:**

- **la profondità massima di scavo è di 4 metri dal piano campagna, mantenendo il franco di 1 m dal livello di falda;**
- **la sistemazione finale prevista è di tipo naturalistico a quota ribassata, ottenuta mediante il riposizionamento del cappellaccio e degli scarti di coltivazione, e successivo inserimento di specie vegetali in grado di costituire e potenziare la rete ecologica di interesse naturalistico lungo il corso d'acqua;**
- **la viabilità da utilizzare per il trasporto degli inerti sfrutterà le piste camionabili lungo Enza in modo da non gravare sulla S.P. 45 di Montechiarugolo;**
- **il materiale terroso da utilizzare per le operazioni sistemazione finale sarà costituito esclusivamente da terreno vegetale, cappellaccio, scarti connessi alla coltivazione della cava stessa e da limi di frantoio provenienti dall'impianto di lavorazione inerti ubicato in località Guardasone (Comune di Traversetolo) di proprietà della Ditta esercente gli scavi.**
- **I terreni utilizzati per le operazioni di sistemazione morfologica dell'area saranno conformi alle CSC di cui alla colonna A della Tabella 1 dell'Allegato 5 del Titolo V, parte IV D.Lgs. 152/06 (siti ad uso Verde pubblico, privato e residenziale).**

## 5. PIANI DI LIVELLO COMUNALE

### 5.1 PIANO COMUNALE DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE (PAE)

Il Comune di Traversetolo è dotato di Piano comunale delle Attività Estrattive adottato dal Consiglio Comunale con Delibera n° 54 del 26.07.2012 e approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n° 14 del 29.04.2013.

Il PAE di Traversetolo individua l'Ambito estrattivo Cà Campagna/Boschi all'interno del Polo G6 "Enza Sud" previsto dal PIAE vigente e presenta una superficie complessiva di circa 76.000 m<sup>2</sup>, per l'estrazione di un quantitativo massimo di ghiaie pregiate pari a 200.000 m<sup>3</sup>.

Nel rispetto di quanto indicato da PIAE, il PAE prevede che il ripristino dell'Ambito estrattivo sarà di tipo naturalistico, con ritombamento parziale del vuoto di cava da attuare esclusivamente con il materiale del cappellaccio e scarti di escavazione ed eventualmente con terre naturali e di scavo ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Di seguito si riporta quanto previsto dalla Scheda n° 2 - Polo estrattivo G6 "Enza sud" – Ambito estrattivo "CA' CAMPAGNA/BOSCHI" delle NTA del PAE di Traversetolo:

#### Caratteristiche generali e modalità di attuazione

*La superficie complessiva coinvolta sarà di circa 76.000 m<sup>2</sup>, per l'estrazione di un quantitativo massimo di ghiaie pregiate pari a 200.000 m<sup>3</sup>.*

*Il Progetto di attuazione sarà assoggettato alle procedure di verifica (Screening) o di valutazione di impatto ambientale (VIA), ai sensi della L.R. 18 maggio 1999, n° 9 così come riformata dalla L.R. 20 aprile 2012, n° 3 e dalla Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..*

*Il periodo di tempo massimo per l'attuazione della previsione è fissato in 5 anni, comunque da definire puntualmente nell'accordo ex art. 24 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 e s.m.i..*

#### Modalità di escavazione

*In relazione alle modalità di scavo previste dal PIAE, si dovrà realizzare uno scavo a fossa con abbassamento del piano campagna a profondità massima di -4.00 m dal piano campagna, mantenendo comunque un franco di 1.00 m dalla minima soggiacenza della falda.*

*La configurazione di coltivazione potrà essere quella classica a fossa, con scarpate di pendenza non superiore a 45°, stabilita comunque in sede di piano di coltivazione sulla base delle proprietà meccaniche del materiale scavato.*

*L'escavazione dovrà osservare il rispetto del corridoio di salvaguardia infrastrutturale relativo alla futura realizzazione della Pedemontana; l'area di previsione estrattiva sarà pertanto suddivisa in due porzioni sud e nord che provvederanno all'attuazione dei quantitativi assegnati.*

*L'intervento estrattivo potrà essere suddiviso in stralci autorizzabili autonomamente, ciascuno dei quali potrà essere sottoposto a procedura di*

Screening o V.I.A., ai sensi della L.R. 9/99 come riformata dalla L.R. 20 aprile 2012, n° 3, nonché dalla parte Seconda del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. In tal caso i volumi assegnati all'ambito dovranno essere suddivisi proquota in funzione dell'estensione areale dei singoli stralci attuativi.

Il progetto di VIA dovrà in ogni caso essere accompagnato da uno specifico accordo, ai sensi dell'art. 24 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 e s.m.i., avente lo scopo di definire puntualmente sia i tempi che le modalità attuative e di sistemazione finale, compresa l'individuazione, la qualificazione e la quantificazione delle opere di compensazione previste dal PIAE e dal presente PAE.

#### Modalità di recupero/ripristino

Nel rispetto di quanto indicato da PIAE, il ripristino sarà di tipo naturalistico, con ritombamento parziale del vuoto di cava da attuare esclusivamente con il materiale del capellaccio e scarti di escavazione ed eventualmente con terre naturali e di scavo ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Qualora il Piano di Coltivazione preveda anche l'utilizzo di terre naturali per il rimodellamento morfologico, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 30 maggio 2008, n° 117 e s.m.i., lo stesso piano di coltivazione dovrà contenere un Piano di gestione dei rifiuti prodotti dall'attività estrattiva, comprendente altresì la loro caratterizzazione e l'individuazione delle modalità del loro riutilizzo o destinazione finale.

Dovrà inoltre essere realizzata una cortina di essenze arboree ed arbustive autoctone sul lato verso il Canale della Spelta per una fascia di ampiezza di circa 10-20 m e una superficie di essenze prative tra quest'ultima e il limite occidentale del Polo con l'inserimento di nuclei vegetati sparsi di essenze mesofile al fine di potenziare il corridoio ecologico lungo l'asta del T. Enza.

In adiacenza del Canale della Spelta dovrà essere mantenuta una pista carrabile per la manutenzione del canale.

Le modalità di recupero dovranno attuarsi contestualmente alle operazioni di escavazione, per lotti successivi.

#### Prescrizioni particolari

Dovranno essere conservate, potenziate o ricostruite le fasce arboreo-arbustive e ripariali a ridosso della rete idrografica superficiale.

La destinazione finale delle aree a ripristino naturalistico dovrà essere a finalità pubblica: in tal senso sarà necessario che il Comune acquisisca la piena disponibilità delle aree interessate una volta completato l'intervento.

Le modalità di escavazione dovranno essere tali da escludere interferenze con il Canale della Spelta e ridurre al minimo la generazione di polveri.

Nel corso della fase di coltivazione della cava dovrà essere posta particolare attenzione alla conservazione del terreno vegetale, al fine di preservare le attuali proprietà fisico-chimiche, limitandone l'alterazione a causa dei processi di degradazione, come la lisciviazione degli elementi nutritivi con successiva acidificazione, la perdita della struttura pedologica e la mineralizzazione rapida dell'humus. Pertanto, gli accumuli temporanei di terreno vegetale non dovranno avere altezza superiore a 5.00 m e su di essi dovranno essere eseguite semine protettive, garantendo l'annaffiatura della parte superficiale al fine di favorire la colonizzazione di piante.

Nel Piano di monitoraggio dovrà essere inserito tra le analisi periodiche anche il parametro tetracloroetilene (percloroetilene).

*Il PIAE ha previsto che i PAE di Traversetolo e Montechiarugolo, anche congiuntamente, individuino percorsi di allontanamento dei materiali prelevati dal Polo estrattivo che non gravino sulla viabilità provinciale esistente e che escludano, ovvero regolino puntualmente, l'attraversamento degli abitati ai mezzi d'opera provenienti dalle attività estrattive autorizzate.*

*I mezzi adibiti al trasporto del materiale inerte sfrutteranno la pista in fregio al corso d'acqua già esistente, evitando di interessare direttamente l'area naturalistica della Cronovilla e al contempo eviteranno l'interessamento della rete viaria ordinaria.*

#### Misure di compensazione

*Con il contributo dei soggetti esercenti, sarà ripristinata e mantenuta la pista camionale esistente sulla sponda sinistra del T. Enza, per assicurarne la percorribilità fino all'ingresso dell'area Cronovilla, attualmente interessata da locali erosioni spondali.*

*Tali lavori dovranno essere autorizzati dalle Autorità competenti in materia idraulica.*

*La previsione, condivisione e approvazione delle misure e/o interventi di compensazione di cui sopra, a carico dei soggetti esercenti le attività estrattive, dovrà essere compresa nell'ambito degli accordi obbligatori da predisporre ai sensi dell'art. 24 della L.R. 14 aprile 2004, n° 7 e s.m.i..*

#### **Commento:**

**Il Piano di coltivazione e sistemazione finale è stato redatto secondo quanto previsto dalla Scheda n°2 - Polo estrattivo G6 "Enza sud" – Ambito estrattivo "CA' CAMPAGNA/BOSCHI", definita nel PAE 2013 del Comune di Traversetolo.**

**In accordo con quanto previsto dal PAE:**

- **la profondità massima di scavo è di 4 metri dal piano campagna, mantenendo il franco di 1 m dal livello di falda;**
- **la sistemazione finale prevista è di tipo naturalistico a quota ribassata, ottenuta mediante il riposizionamento del cappellaccio e degli scarti di coltivazione, e successivo inserimento di specie vegetali in grado di costituire e potenziare la rete ecologica di interesse naturalistico lungo il corso d'acqua;**
- **la viabilità da utilizzare per il trasporto degli inerti sfrutterà le piste camionabili lungo Enza in modo da non gravare sulla S.P. 45 di Montechiarugolo;**
- **il materiale terroso da utilizzare per le operazioni sistemazione finale sarà costituito esclusivamente da terreno vegetale, cappellaccio, scarti connessi alla coltivazione della cava stessa e da limi di frantoio provenienti dall'impianto di lavorazione inerti ubicato in località Guardasone (Comune di Traversetolo) di proprietà della Ditta esercente gli scavi.**

- I terreni utilizzati per le operazioni di sistemazione morfologica dell'area saranno conformi alle CSC di cui alla colonna A della Tabella 1 dell'Allegato 5 del Titolo V, parte IV D.Lgs. 152/06 (siti ad uso Verde pubblico, privato e residenziale);
- Il progetto di coltivazione prevede la suddivisione dell'area in due porzioni in modo da mantenere il rispetto del corridoio di salvaguardia infrastrutturale relativo alla futura realizzazione della Pedemontana.

## 5.2 PIANO STRUTTURALE COMUNALE DI TRAVERSETOLO

Il PSC di Traversetolo è stato approvato con Del. C.C. n° 32 del 31/03/2011.

Successivamente all'approvazione sono state apportate alcune varianti che hanno previsto alcune modifiche, aggiornamenti e integrazioni alla cartografia di Piano e alle Norme Tecniche di Attuazione:

- Variante specifica "Croce Azzurra" con Del. C.C. n. 77 del 6/11/2012;
- Variante specifica "Attività produttive esistenti" con Del. C.C. n. 18 del 08/06/2015;
- Variante 2015 con Del. C.C. n. 10 del 23/03/2016;
- Variante 2018 con Del. C.C. n. 59 del 21/12/2018.

Dall'esame della **Tavola QRP - 05 - Stralci della Carta degli ambiti e delle trasformazioni territoriali del PSC di Traversetolo** e della **Tavola QRP - 06 - Stralci della Carta delle tutele naturali, ambientali e paesaggistiche del PSC di Traversetolo**, si evince che l'Ambito estrattivo Cà Campagna/Boschi è interessato direttamente da:

L'area risulta inoltre esterna ma adiacente a:

- sito di Importanza Comunitaria e Zona di protezione speciale "Cronovilla" - IT4020027 (Art.10.7)
- canale consortile dello Spelta individuato tra i corsi d'acqua meritevoli di tutela (Art.10.3 e 10.3bis).

Per quanto riguarda la viabilità di trasporto degli inerti dagli stralci delle tavole della Variante 2018 del PSC si osserva l'interferenza della pista camionabile esistente con:

- fascia di tutela di 150m delle acque pubbliche relative al torrente Enza (Art. 10.9 bis)
- sistema forestale e boschivo (Art.10.2)

Di seguito viene riportata una sintesi degli articoli che regolano le disposizioni nelle aree interessate dall'intervento in progetto:

### **Art.10.2 - Sistema forestale e boschivo**

1. (I) Individuazione delle aree tutelate: Carta Unica del Territorio-Tavola dei Vincoli (1) Tutela degli elementi naturali e paesaggistici e Scheda dei Vincoli (5): "sistema forestale e boschivo", "territori coperti da foreste e da boschi".

2. (P) Per il Sistema forestale e boschivo, si applicano le disposizioni di cui all'art.10 delle NTA del PTCP, richiamate dalla specifica Scheda dei Vincoli (5).

#### **Commento:**

**L'area di cava non interessa direttamente aree del Sistema forestale e boschivo**

**La viabilità di trasporto degli inerti interessa un breve tratto di circa 300 all'interno delle aree del Sistema forestale e boschivo.**

Al riguardo si evidenzia che il tratto di viabilità interferente con le aree boschive in oggetto è individuato dal PAE 2013 del Comune di Traversetolo, secondo quanto prescritto dal PIAE che prevede per l'allontanamento dei materiali estratti dal Polo G6 "Enza Sud" *percorsi di allontanamento dei materiali estratti dal Polo estrattivo che non gravino sulla S.P. 45 di Montechiarugolo*. L'individuazione di tali percorsi non poteva non considerare, quale vettore già vocato a tale scopo, la viabilità bianca esistente parallelamente al T. Enza e già in uso per l'attività estrattiva fino ad epoca recente (2011) e utilizzata anche per la manutenzione idraulica di carattere sovraordinato allo stesso torrente avvenuta nell'anno 2021 e non ancora conclusa relativamente al ripristino delle normali condizioni di viabilità.

Il progetto di coltivazione dell'Ambito estrattivo Cà Campagna/Boschi prevede inoltre una ulteriore ipotesi all'imbocco della strada camionabile in posizione più meridionale rispetto a quella indicativamente ipotizzata in fase di stesura del PAE. Tale posizione riduce di ulteriori 300 m la percorrenza all'interno dell'Oasi Cronovilla e, quindi, dell'area SIC-ZPS e di evitare l'interessamento delle aree boschive.

#### **Art.10.3 - Corsi d'acqua meritevoli di tutela**

1. (I) Individuazione delle aree tutelate: Carta Unica del Territorio-Tavola dei Vincoli (1) Tutela degli elementi naturali e paesaggistici e Scheda dei Vincoli (5): "corsi d'acqua meritevoli di tutela"

2. (P) Per i corsi d'acqua meritevoli di tutela si applicano le disposizioni di cui all'art.12bis delle NTA del PTCP, richiamate dalla specifica Scheda dei Vincoli (5).

#### **Commento:**

**L'ambito estrattivo Cà Campagnola/Boschi è collocato in adiacenza al Canale dello Spelta, identificato dall'Allegato 5 alle NTA del PTCP come "corso d'acqua meritevole di tutela".**

Come previsto dal punto c del comma 2 dell'art. 12 bis le fasce laterali ai tratti arginati del canale di ampiezza pari a 30 metri a partire dal limite esterno dell'area demaniale, rispettano le disposizioni di tutela dei caratteri paesaggistico-ambientali.

Come previsto quindi dal comma 3 dell'art. 12 bis all'interno di tale fascia non è prevista la perforazione di pozzi di qualsiasi tipo al fine di evitare fenomeni di infiltrazione e in particolare la formazione di fontanazzi.

#### **Art.10.3 BIS – Canali consortili**

1. Individuazione delle aree tutelate:

*Carta Unica del Territorio-Tavola dei Vincoli (1) Tutela degli elementi naturali e paesaggistici e Scheda dei Vincoli (5): "Canali consortili"*

2. (P) Tali zone sono soggette alle disposizioni di cui alla specifica Scheda dei Vincoli (5).

#### **Commento:**

L'ambito estrattivo Cà Campagnola/Boschi è collocato in adiacenza al Canale dello Spelta, la cui gestione è affidata al Consorzio di Bonifica.

Il progetto prevede il mantenimento di una fascia di rispetto tra il canale e il limite degli scavi pari a 10 metri, in modo da consentire i regolari interventi di manutenzione da parte del Consorzio di Bonifica.

#### **Art.10.7 – Siti "Rete Natura 2000"**

1. Individuazione delle aree tutelate: *Carta Unica del Territorio-Tavola dei Vincoli (1) Tutela degli elementi naturali e paesaggistici e Scheda dei Vincoli (5): "Sito di Importanza Comunitaria Barboj di Rivalta", "Sito di Importanza Comunitaria e Zona di Protezione Speciale Cronovilla"*

2. (P) Le disposizioni di tutela dei SIC/ZPS di cui al presente articolo, sono stabilite al comma 4 dell'art.25 delle NTA del PTCP.

#### **Commento:**

L'area estrattiva è esterna, pur se adiacente, al Sito di Importanza Comunitaria e Zona di Protezione Speciale Cronovilla.

La viabilità di trasporto degli inerti ricade, per un tratto di circa 1 Km, all'interno del Sito SIC/ZPS di Cronovilla.

Al riguardo si evidenzia che il tratto di viabilità in oggetto è individuato dal PAE 2013 del Comune di Traversetolo, secondo quanto prescritto dal PIAE che prevede per l'allontanamento dei materiali

**estratti dal Polo G6 “Enza Sud” percorsi di allontanamento dei materiali estratti dal Polo estrattivo che non gravino sulla S.P. 45 di Montechiarugolo.**

Il mosaico di ambienti rappresentati nell'adiacente Oasi naturalistica Cronovilla e la preziosità che ne ha fatto riconoscere il valore in ambito europeo con l'attribuzione di Sito di Importanza Comunitaria e di Zona di protezione Speciale, ha indirizzato l'individuazione del tipo di ripristino dell'Ambito estrattivo Cà Campagnola/Boschi allo scopo di valorizzare le peculiarità dell'oasi stessa e ancora di più con la sua rappresentatività a scala vasta.

L'area da assoggettare ad attività estrattive non comprende direttamente elementi o unità paesaggistiche verso le quali assumere particolari attenzioni, risulta evidente che l'intervento estrattivo in progetto non genererà, di fatto, perturbazioni permanenti ma, al contrario, con il ripristino post-escavazione i riscontri paesaggistici potranno trarre beneficio dalla riqualificazione ambientale dei luoghi.

A supporto dello Studio di Impatto ambientale è stato predisposto lo specifico Studio di Incidenza, al quale si rimanda per gli approfondimenti.

#### **Art.10.9bis- Tutela acque pubbliche**

*1. Individuazione dei beni tutelati: Carta Unica del Territorio-Tavola dei Vincoli (1) Tutela degli elementi naturali e paesaggistici e Scheda dei Vincoli (5): “fascia di tutela di 150m delle acque pubbliche”, come definite nell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Parma approvato con R.D. 25/03/1920 e successivi elenchi suppletivi.*

*2.P) In relazione al loro riconoscimento quali beni paesaggistici, tali elementi sono soggetti alle disposizioni contenute nella Parte Terza del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. n.42 del 22 gennaio 2004).*

#### **Commento:**

**L'area di cava non ricade all'interno della Fascia di tutela di 150m delle acque pubbliche relative al torrente Enza.**

**La viabilità di trasporto degli inerti ricade invece per gran parte all'interno di questa fascia di tutela soggetta alle disposizioni contenute nella Parte Terza del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. n.42 del 22 gennaio 2004).**

**A supporto dello Studio di Impatto ambientale è stata predisposta una specifica Relazione Paesaggistica, alla quale si rimanda per gli approfondimenti.**

#### **Art.10.11 - Progetti di tutela, recupero e valorizzazione**

*1. (I) Provvedimento istitutivo della tutela: Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvato con delibera del Consiglio Provinciale n.71*

del 25 luglio 2003, integrato dalla Variante approvata con delibera n.134 del 21 dicembre 2007 (art.27 - tav.C5). Nell'Allegato 1 alle NTA del P.T.C.P. sono contenuti gli indirizzi per la formazione o attuazione del "Progetto di riqualificazione ambientale e valorizzazione della fascia fluviale della media Val d'Enza" approvato con Delibera G.P. n.416/16 del 22/05/1997).

Individuazione delle aree tutelate: Carta Unica del Territorio-Tavola dei Vincoli (1) Tutela degli elementi naturali e paesaggistici "Progetti di tutela, recupero e valorizzazione"

2.(I) In ragione delle peculiarità paesaggistiche ed ambientali del territorio in oggetto, dove la massima interrelazione fra fiume e falda acquifera convive con una forte pressione delle attività produttive (specialmente attività estrattive, agricoltura e zootecnia) ed insediative, lo studio ha individuato i seguenti obiettivi prioritari:

- fornire contributi progettuali che rendano compatibile la gestione idraulica del territorio con gli interventi di rinaturazione;
- razionalizzare, in base ad una precisa gerarchia funzionale, la rete dei percorsi al servizio della fruizione naturalistica e ricreativa, con una sua netta separazione dalla viabilità veicolare;
- recuperare gli elementi storici e culturali di rilievo presenti nel territorio con particolare riferimento ai nuclei urbani storici.

Inoltre, il progetto ha cercato di fornire i primi strumenti operativi per intraprendere alcune azioni di tutela attiva ovvero interventi diretti della pubblica amministrazione sul territorio.

L'indagine si è sviluppata a partire da una serie di elaborati analitici, che hanno cercato di mettere in evidenza le progettualità già prodotte sull'asta fluviale, lo stato della strumentazione urbanistica le emergenze naturali e paesaggistiche, lo stato qualitativo delle acque superficiali e sotterranee. La nuova conoscenza prodotta sulla media valle dell'Enza ha consentito di giungere ad alcune proposte finalizzate alla:

- creazione di condizioni per la sicurezza idraulica attraverso l'autoregolazione del corpo d'acqua (laminazione delle piene e rinaturazione del fiume attraverso un'attività estrattiva limitata e sostenibile, gestione delle aree demaniali);
- realizzazione di interventi di restauro vegetazionale e paesaggistico (potenziamento e ricucitura delle fasce boscate ripariali) e di collegamento della rete sentieristica perifluviale;
- individuazione di aree destinate all'esercizio di attività didattico culturali, ricreative e sportive compatibili;
- realizzazione di interventi di mitigazione e ripristino ambientale nelle aree interessate da interventi idraulici e attività estrattive;
- individuazione delle priorità di intervento nel settore dei beni storici e culturali.

La proposta di tutela e valorizzazione è giunta ad individuare un sistema aree protette, tra cui aree di riequilibrio ecologico.

3. D) Gli Indirizzi di tutela e valorizzazione, relativi sia al Progetto di riqualificazione ambientale e valorizzazione della fascia fluviale della media Val d'Enza sia a quello degli ambiti fluviali territoriali ambientali di paesaggio dei Torrenti Parma e Baganza sono definiti nell'Allegato 1 delle NTA

del PTCP.

*Inoltre, il Progetto di tutela, recupero e valorizzazione degli ambiti fluviali territoriali ambientali di paesaggio dei Torrenti Parma e Baganza prevede anche l'individuazione di ambiti agricoli periurbani, all'interno dei quali le aziende agricole operanti hanno priorità nell'accesso agli specifici contributi finalizzati a compensare le loro attività di tutela e miglioramento degli ambienti naturali.*

*4. Nelle aree di cui al presente articolo, fermo sempre restando il rispetto delle norme attinenti specifiche zone di tutela o di vincolo di cui al presente Titolo VII, sono consentiti:*

*- gli interventi edilizi, nei limiti di quanto stabilito dal RUE*

#### **Commento:**

**L'Ambito estrattivo Cà Campagna/Boschi ricade interamente all'interno del perimetro del 'Progetto di riqualificazione ambientale e valorizzazione della fascia fluviale della media Val d'Enza', approvato con Delibera G.P. n. 416/16 del 22/05/1997.**

**Alla data di redazione di tale progetto non era stata ancora istituita l'Area Naturalistica Cronovilla. I presupposti di riqualificazione proposti nel medesimo progetto a titolo di tutela e valorizzazione della fascia fluviale sono stati ampiamente raggiunti superati, nella parte spondale in sx idraulica ricadente nel comune di Traversetolo, già al tempo dell'approvazione dello stesso P.I.A.E. essendo stata istituita, già dal 23/11/01 a seguito di progetto depositato in data 15/6/1998 e successiva delibera di approvazione 130/99, un'area naturalistica denominata Cronovilla, ampliata negli anni successivi e inserita nel PSC comunale con Delibera di Giunta n 23 del 31/3/2011 e per la quale, in data 2/7/2012 con Delibera di Giunta Regionale n. 893, è avvenuto il riconoscimento di SIC-ZPS con attribuzione del codice IT4020027 ai sensi delle Direttive 92/43/CEE (Habitat) e 2009/147/CE (Uccelli) per le valenze ambientali e faunistiche ricreatesi a seguito dell'oculato ripristino ivi effettuato e, infine, nel 2021 con Delibera di Giunta Regionale con il riconoscimento di Oasi di Protezione ai sensi della L 157/92 sulla protezione della fauna omeoterma.**

**La sistemazione finale di tipo naturalistico dell'Ambito estrattivo, ottenuta mediante l'inserimento di specie vegetali in grado di costituire e potenziare la rete ecologica di interesse naturalistico lungo il corso d'acqua, concorrerà positivamente al miglioramento dell'assetto ecosistemico dell'area.**

**Al termine delle attività di escavazione e sistemazione finale, l'area oggetto di intervento costituirà, insieme alle altre aree naturali limitrofe un sistema integrato di habitat in grado di incrementare il valore della biodiversità locale.**

**L'intervento estrattivo in progetto è comunque compatibile con le disposizioni dell'art. 27 delle NTA in quanto risulta ricompreso all'interno del Polo G6 "Enza Sud" individuato dal PIAE della provincia di Parma e dal PAE del Comune di Traversetolo.**

**Art.10.19 - Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei**

1. Individuazione delle aree tutelate: Carta Unica del Territorio-Tavola dei Vincoli (2) Tutela delle risorse idriche, assetto idrogeologico e stabilità dei versanti e Scheda dei Vincoli (5): "bacini drenanti direttamente su aree vulnerabili", "vulnerabilità a sensibilità elevata", "vulnerabilità a sensibilità attenuata"

2. (D) Nelle zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei, caratterizzate da elevata permeabilità dei terreni con ricchezza di falde idriche, fermi restando i compiti di cui al Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n.152 e s.m.i., valgono le disposizioni stabilite nell'allegato 4 alle Norme del P.T.C.P.

**Commento:**

L'Ambito estrattivo Cà Campagna/Boschi e la relativa viabilità di trasporto degli inerti ricadono interamente all'interno delle aree con Vulnerabilità degli acquiferi a sensibilità elevata, ricomprese nelle Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei e nel Settore di ricarica di tipo A, ovvero in "aree caratterizzate da ricarica diretta della falda, generalmente a ridosso della pedecollina, idrogeologicamente identificabili come sistema monostrato, contenente una falda freatica in continuità con la superficie da cui riceve alimentazione per infiltrazione".

La pista camionabile in gran parte già esistente per il trasporto degli inerti ricade invece anche nel Settore di ricarica di tipo D, definito come "Fasce adiacenti agli alvei fluviali (250 m per lato) con prevalente alimentazione laterale subalvea".

In particolare, relativamente ai rischi di contaminazione della falda, il progetto prevede:

- una profondità massima di scavo di 4 metri dal piano campagna, mantenendo il franco di 1 m dal livello di falda;
- la sistemazione finale prevista a quota ribassata con ricopertura delle ghiaie residue di franco sopra il livello di falda mediante il cappellaccio preventivamente conservato nell'ambito della cava a ricostituzione della coltre prativa consentirà la riduzione del grado di vulnerabilità citato;
- Il materiale terroso da utilizzare per le operazioni sistemazione finale sarà costituito esclusivamente da terreno vegetale, cappellaccio, scarti connessi alla coltivazione della cava stessa e da limi di frantoio provenienti dagli impianti di lavorazione inerti ubicati in località Barcaccia (Comune di San Polo d'Enza) e Guardasone (Comune di Traversetolo) di proprietà della Ditta esercente gli scavi. I terreni utilizzati per le operazioni di sistemazione morfologica dell'area saranno conformi alle CSC di cui alla colonna A della Tabella 1 dell'Allegato 5 del Titolo V, parte IV D.Lgs. 152/06 (siti ad uso Verde pubblico, privato e residenziale).
- la messa in atto di una serie di accorgimenti operativi finalizzate al contenimento del rischio di sversamenti accidentali di sostanze inquinanti (distributore di carburante anti-sversamento su

autocarro, sosta dei mezzi presso piazzola impermeabilizzata, divieto di effettuare operazioni di manutenzione straordinaria nell'area;

▪ a sistemazione avvenuta, il riuso a titolo naturalistico e comunque l'esercizio delle pratiche di tutela da parte dei gestori dell'Oasi Cronovilla eviterà la riapertura di pratiche agricole e offrirà garanzie per la salvaguardia degli acquiferi in questione in relazione a possibili contaminazioni e inquinamenti.

#### **Art.10.33 – Corridoi di salvaguardia infrastrutturale**

1. (I) Provvedimento istitutivo della tutela: D.L. 30.4.1992 n.285 e s.m.i., Allegato alla L.R. n.20/2000, art.A-5. Individuazione delle aree tutelate: Carta Unica del Territorio-Tavola dei Vincoli (4) - Fasce di rispetto e di tutela: "corridoi di salvaguardia infrastrutturale"

2. (I) Con riguardo alle previsioni di potenziamento e razionalizzazione delle infrastrutture viarie esistenti e alle previsioni di nuove infrastrutture per la mobilità per le quali, al momento dell'adozione delle presenti norme non è approvato un progetto definitivo, il PSC individua corridoi di salvaguardia infrastrutturale. Tali corridoi presentano larghezza rispettivamente di 100m per strade extraurbane principali, 60m per strade extraurbane secondarie, 40m per strade urbane interquartiere.

3. (P) I corridoi di salvaguardia infrastrutturale costituiscono vincolo agli interventi edilizi di tipo trasformativo, che decade al momento dell'approvazione del progetto definitivo della relativa infrastruttura viaria. Le superfici dei terreni agricoli utilizzati (SAU) presenti entro i corridoi di salvaguardia concorrono comunque alla realizzabilità delle trasformazioni edilizie previste dalle norme per il territorio rurale.

4. (D) In fase di progettazione delle nuove infrastrutture viarie all'interno dei relativi corridoi di salvaguardia, dovranno essere individuate e progettate adeguate fasce di ambientazione, dimensionate in modo tale da essere rispondenti alle seguenti finalità, compatibilmente con le preesistenze del territorio attraversato:

a) inserimento di tutte le opere e misure necessarie alla mitigazione e/o compensazione degli impatti derivati sulle componenti insediative, ecologiche ed ambientali dalla presenza del tracciato e dal suo esercizio;

b) inserimento paesaggistico dell'infrastruttura in relazione sia alla mitigazione della percezione della nuova infrastruttura da punti di vista esterni ad essa, sia alle soluzioni morfologiche per ricostruire e riprogettare le relazioni fra l'infrastruttura e l'organizzazione spaziale del territorio attraversato, anche al fine di valorizzare la percezione di tale organizzazione spaziale da parte di chi percorre l'infrastruttura;

c) nuovo impianto di specie vegetali che, nel rispetto delle disposizioni dettate dal D.Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della strada", e dal suo Regolamento di applicazione dovranno sempre rapportarsi al contesto ambientale e paesaggistico attraversato.

5. Per le aree non ricomprese nel territorio rurale, come definito agli art.li 11.1.1, 11.1.2 e 11.1.3 del RUE, le norme di salvaguardia infrastrutturale hanno la seguente valenza:

A. Nel caso di assi stradali esistenti da potenziare o riconfigurare, la profondità del corridoio di salvaguardia è pari alla distanza minima a protezione del nastro stradale come definita al successivo art.10.34;

B. Nel caso di assi stradali di nuova realizzazione (non esistenti) potranno essere ammesse profondità del corridoio di salvaguardia inferiori a quelle indicata in cartografia, previo parere favorevole dell'ente futuro proprietario della strada; la profondità non potrà comunque essere mai inferiore alla distanza minima a protezione del nastro stradale come definita al successivo art.10.34;

#### **Commento:**

**La parte meridionale dell'Ambito estrattivo Cà Campagna/Boschi e il primo tratto della viabilità di trasporto degli inerti ricadono all'interno di un corridoio di salvaguardia infrastrutturale per una strada extraurbana di tipo B in progetto.**

**In relazione alla presenza di tale vincolo il progetto prevede la separazione dell'area di cava in due settori separati da una fascia di rispetto di 40 metri (in deroga indicato nella Tavola dei Vincoli 4 - Fasce di rispetto e di tutela della Variante 2018 del PSC di Traversetolo).**

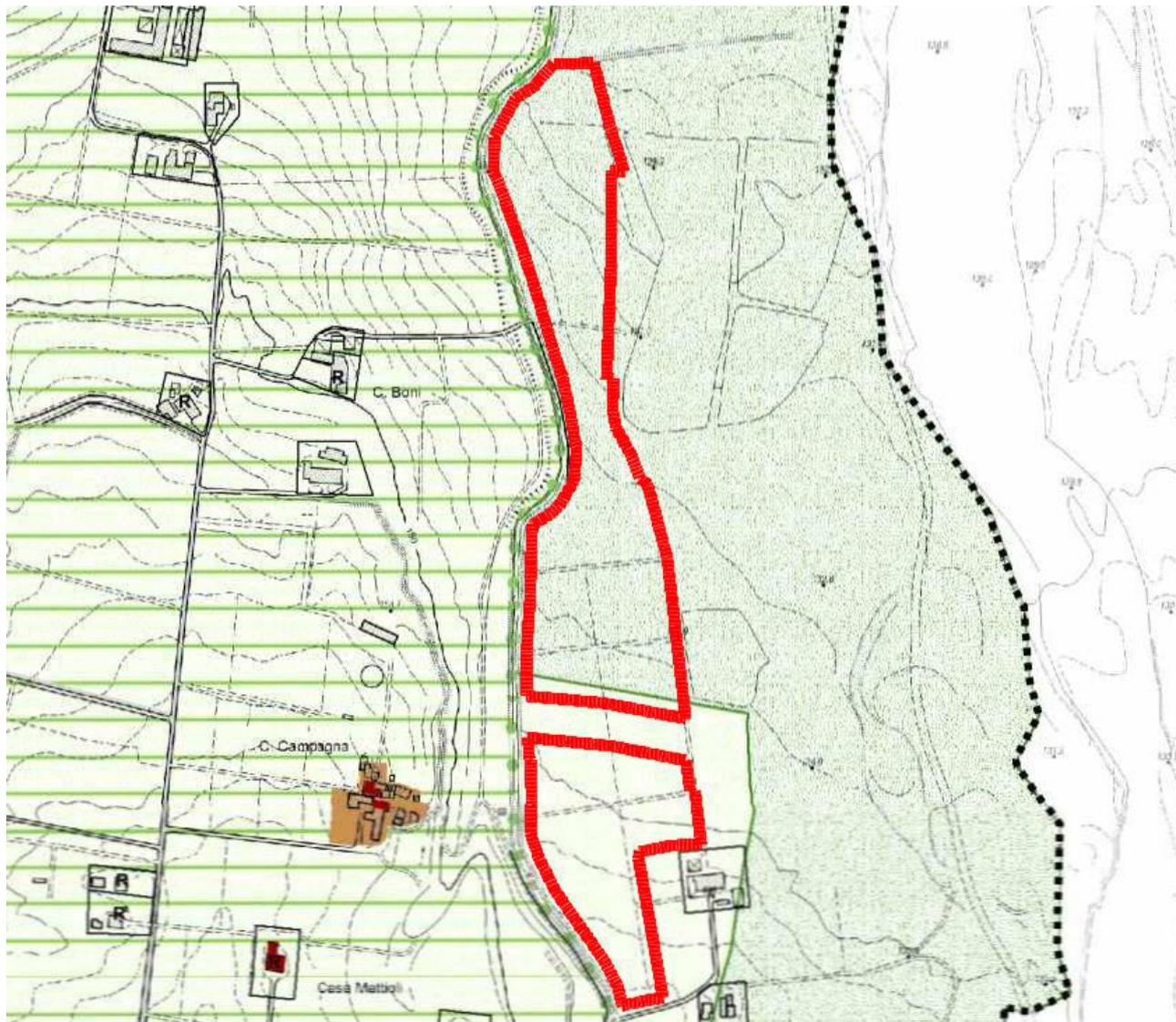
**Ad oggi non risulta approvato alcun progetto definitivo relativo alla realizzazione di tale infrastruttura.**

#### **5.2.1 Regolamento urbanistico edilizio**

Con Deliberazione di Consiglio comunale n. 60 del 21/12/2018 è stata approvata la Variante al Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) denominata "*Variante 2018 per la sostenibilità ambientale e il rilancio dello sviluppo territoriale di Traversetolo*".

Dall'esame della Figura 5.2.1 - Stralcio della Tavola 1.2 del RUE si evince che l'Ambito estrattivo Cà Campagna/Boschi ricade all'interno dei seguenti ambiti del territorio rurale di Traversetolo:

- Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico (art.11.1.2);
- Ambiti agricoli di valore naturale e ambientale (art.11.1.3).



*Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico (art.11.1.2)*



*Ambiti agricoli di valore naturale e ambientale (art.11.1.3)*

Figura 5.2.1 – Stralcio Tavola 1.2 del RUE di Traversetolo

Di seguito viene riportata una sintesi degli articoli che regolano le disposizioni nelle aree interessate dall'intervento in progetto:

**Art.11.1.2 - Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico**

## 1. Caratteri distintivi

Gli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico sono parti del territorio rurale ove la presenza di caratteri di particolare rilievo e interesse sotto il profilo paesistico, storico ed ambientale si integra armonicamente con l'azione dell'uomo volta alla coltivazione e trasformazione del suolo.

## 2. Obiettivi

In tali ambiti viene perseguito il mantenimento dei caratteri paesaggistici, storici ed ambientali garantendo al tempo stesso un adeguato sviluppo dell'attività produttiva agricola.

Pertanto, i progetti per interventi funzionali alle attività produttive agricole, disciplinati dal successivo comma 3, devono essere elaborati nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- a) l'insediamento di nuove aziende agricole è soggetto ad approvazione di Permesso di Costruire Convenzionato;
- b) le nuove edificazioni, in aziende agricole esistenti, saranno inserite in un progetto unitario esteso all'intero centro aziendale ove si dimostrerà la impossibilità di soddisfare i fabbisogni attraverso il recupero dei fabbricati esistenti;
- c) ricorso a tecniche agronomiche che non comportino depauperamento o compromissione delle risorse naturali, ambientali e paesaggistiche;
- d) mantenimento ed arricchimento della vegetazione (filari, siepi, macchie, boschetti), favorendo in particolare l'incremento delle presenze arboree diffuse, con preferenza di specie arboree autoctone o naturalizzate, avuto riguardo delle prescrizioni fitosanitarie emanate dagli enti competenti.

Qualora sussistano limitazioni all'utilizzazione agricola dei suoli, sono da promuovere anche lo sviluppo di attività integrative del reddito agricolo quali la silvicoltura, l'offerta di servizi ambientali, ricreativi, per il tempo libero e per l'agriturismo. Attività di carattere ricreativo, turistico e culturale sono ammesse purché non comportino alterazioni dell'assetto paesaggistico ed ambientale. A tal fine nella redazione dei progetti dovranno essere seguite le disposizioni di cui al comma 2 dell'art.19.1 seguente.

Sono fatte salve le opportunità di intervento previste dal POC in coerenza con il PSC.

## 3. Interventi edilizi per funzioni agricole connesse alla conduzione del fondo.

Condizioni per l'insediamento, il consolidamento e lo sviluppo delle attività:

1. Usi ammessi anche in nuovo insediamento per i quali si ammettono interventi conservativi, adeguativi e trasformativi nel rispetto degli indici e delle prescrizioni contenute nelle definizioni dei singoli usi:

- Abitazione agricola (A1)
- Servizi Agricoli (A2)
- Allevamento aziendale (A3)
- Attività di conservazione, trasformazione, commercializzazione di prodotti derivati dalla lavorazione latte direttamente connessi alla conduzione del fondo dell'azienda agricola (A4.1)

**Polo G6 'Enza Sud' – Ambito estrattivo Cà Campagna/Boschi****STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE – Quadro di Riferimento Programmatico (QRP)**

---

- Attività di conservazione, trasformazione, commercializzazione di prodotti agricoli direttamente connessi alla conduzione del fondo dell'azienda agricola (A4.2)

- Serre fisse (A5)

- Attività agrituristiche (A6)

- Ricovero attrezzi, materiali, prodotti in aziende agricole prive di titolo IAP (A7);

- Attrezzature private di pertinenza (Z3) anche pertinenti ad uso abitativo (R1) presente in altro ambito limitrofo.

2. Usi complementari alle attività agricole, per i quali si ammettono interventi conservativi, adeguativi e trasformativi:

- Infrastrutture e impianti di organizzazione del territorio (Z2)

- Attrezzature private di pertinenza (Z3).

Tipi di intervento ammessi:

- Quelli sopra definiti e nel rispetto delle limitazioni di seguito specificate.

Prescrizioni morfologiche:

- Gli interventi trasformativi in territorio agricolo non dovranno dare luogo a fabbricati aventi altezza media eccedente i 8,50 m fuori terra, fatte salve le altezze prescritte nei singoli usi e fatte salve altezze preesistenti se superiori. Inoltre, ai fini del calcolo dell'altezza dei fabbricati, non sono ammesse alterazioni rilevanti del terreno a ridosso dei fabbricati, oltre una altezza massima di m 1,50 da misurarsi in ogni singolo punto attorno al fabbricato stesso; modeste alterazioni sono ammesse in funzione dell'allontanamento delle acque superficiali e nell'ambito dell'organizzazione complessiva delle pertinenze dell'unità edilizia che preveda la piantumazione di essenze arboree per contrastarne l'erosione.

- I nuovi fabbricati abitativi, produttivi o di servizio alla azienda agricola devono essere ubicati nell'ambito del centro aziendale preesistente, ovvero, nel caso l'azienda sia priva di fabbricati, in luogo idoneo a consentire eventuali sviluppi futuri.

- Sono vietate le costruzioni con copertura ad arco (tipo hangar).

Condizioni limitative:

- La realizzazione in nuova costruzione di edifici ad uso abitativo (A1) e la trasformazione di fabbricati abitativi verso usi agricoli diversi dall'abitativo è ammessa qualora le nuove esigenze abitative e produttive connesse all'attività aziendale non siano soddisfacibili attraverso gli interventi sul patrimonio edilizio esistente sulla base delle linee guida/requisiti/prescrizioni previste da apposito allegato normativo. Per la sola abitazione agricola è comunque consentita l'installazione di attrezzature private di pertinenza (Z3).

- La trasformazione di fabbricati di abitazione a servizi agricoli è subordinata obbligatoriamente all'esecuzione di opere di ristrutturazione edilizia finalizzate alla praticabilità del nuovo uso.

Modalità attuative:

- Gli ampliamenti e le nuove costruzioni relativi ad edifici adibiti agli usi A2, A3, A4.1, A4.2, A5 che prevedono una superficie coperta superiore a 2.000 m<sup>2</sup> sono ammessi solo previa approvazione di un Permesso di Costruire Convenzionato.

- In tutti i casi gli interventi sono ammessi solo nell'ambito di un progetto che interessi l'azienda nel suo complesso.

Negli interventi di NC e AM (ove consentiti) di edifici specialistici (quali silos o impianti di lavorazione) o comunque di dimensioni superiori a quelle degli edifici abitativi (allevamenti, rimesse di grandi dimensioni) è prescritta la mitigazione dell'impatto visivo sul paesaggio.

#### **Art.11.1.3 – Ambiti agricoli di valore naturale e ambientale**

##### 1. Caratteri distintivi

Gli ambiti agricoli di valore naturale e ambientale sono parti del territorio rurale dotate di particolare pregio e interesse sotto il profilo naturalistico ed ambientale e pertanto sottoposti a disciplina di tutela ed a progetti locali di valorizzazione. Tali aree sono prioritariamente destinate alla tutela della flora e della vegetazione, delle presenze arboree, della fauna, del paesaggio, delle emergenze storico-culturali, delle acque e delle risorse idriche, alla conservazione e alla valorizzazione degli habitat naturali, al mantenimento e al miglioramento dell'assetto idrogeologico.

Tali ambiti comprendono:

- a) le aree boscate e destinate al rimboschimento, ivi compresi i soprassuoli boschivi distrutti o danneggiati dal fuoco;
- b) gli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua;
- c) le fasce di tutela fluviale (fascia A e fascia B) comprendenti le golene antiche e recenti;
- d) i calanchi meritevoli di tutela.

Sono considerate non compatibili con l'attività agricola e adatte all'evoluzione dei processi di naturalizzazione le aree di cui ai punti b) e d).

##### 2. Obiettivi

Fatte salve le limitazioni inerenti i vincoli territoriali relativi alle specifiche zone interessate, in detti ambiti è consentito lo svolgimento dell'attività agricola e forestale se ed in quanto compatibile con gli obiettivi di tutela e valorizzazione indicati per le suddette aree al precedente comma 1.

Qualora sussistano limitazioni all'utilizzazione agricola dei suoli, sono da promuovere anche lo sviluppo di attività integrative del reddito agricolo quali la silvicoltura, l'offerta di servizi ambientali, ricreativi, per il tempo libero e per l'agriturismo. Attività di carattere ricreativo, turistico e culturale sono ammesse purché non comportino alterazioni dell'assetto paesaggistico ed ambientale. A tal fine nella redazione dei progetti dovranno essere seguite le disposizioni di cui al comma 2 dell'art.19.1 seguente. Sono fatte salve le opportunità di intervento previste dal POC in coerenza con il PSC.

##### 3. Interventi edilizi per funzioni agricole connesse alla conduzione del fondo

Condizioni per l'insediamento, il consolidamento e lo sviluppo delle attività:

- a) Per le sole aziende agricole esistenti, usi per i quali si ammette consolidamento e/o sviluppo con interventi conservativi, adeguativi e trasformativi, nel rispetto degli indici e delle prescrizioni contenute nelle definizioni dei singoli usi:

- Abitazione agricola (A1)
- Servizi Agricoli (A2)
- Attività di conservazione, trasformazione, commercializzazione di prodotti derivati dalla lavorazione latte direttamente connessi alla conduzione del fondo dell'azienda agricola (A4.1)
- Attività di conservazione, trasformazione, commercializzazione di prodotti agricoli direttamente connessi alla conduzione del fondo dell'azienda agricola (A4.2)
- Serre fisse (A5)
- Attività agrituristiche (A6)
- Ricovero attrezzi, materiali, prodotti in aziende agricole prive di titolo IAP (A7)

b) Per le sole aziende agricole esistenti, usi per i quali si ammette consolidamento e/o sviluppo solo con interventi manutentivi e conservativi, senza aumento di SU:

- allevamento aziendale (A3);

c) Per le sole aziende agricole esistenti, usi complementari alle attività agricole, per i quali si ammettono interventi conservativi, adeguativi e trasformativi:

- Infrastrutture e impianti di organizzazione del territorio (Z2)
- Attrezzature private di pertinenza (Z3).

Tipi di intervento ammessi:

- Quelli sopra definiti e nel rispetto delle limitazioni di seguito specificate.

Prescrizioni morfologiche:

- Gli interventi trasformativi in territorio agricolo non dovranno dare luogo a fabbricati aventi altezza media eccedente i 8,50 m fuori terra, fatte salve le altezze prescritte nei singoli usi e fatte salve altezze preesistenti se superiori. Inoltre, ai fini del calcolo dell'altezza dei fabbricati, non sono ammesse alterazioni rilevanti del terreno a ridosso dei fabbricati, oltre una altezza massima di m 1,50 da misurarsi in ogni singolo punto attorno al fabbricato stesso; modeste alterazioni sono ammesse in funzione dell'allontanamento delle acque superficiali e nell'ambito dell'organizzazione complessiva delle pertinenze dell'unità edilizia che preveda la piantumazione di essenze arboree per contrastarne l'erosione.

- I nuovi fabbricati abitativi, produttivi o di servizio alla azienda agricola devono essere ubicati nell'ambito del centro aziendale preesistente, ovvero, nel caso l'azienda sia priva di fabbricati, in luogo idoneo a consentire eventuali sviluppi futuri.

- Sono vietate le costruzioni con copertura ad arco (tipo hangar).

Condizioni limitative:

- La realizzazione in nuova costruzione di edifici ad uso abitativo (A1) e la trasformazione di fabbricati abitativi verso usi agricoli diversi dall'abitativo è ammessa qualora le nuove esigenze abitative e produttive connesse all'attività aziendale non siano soddisfacibili attraverso gli interventi sul patrimonio edilizio esistente sulla base delle linee guida/requisiti/prescrizioni previste

da apposito allegato normativo per la sola abitazione agricola è comunque consentita l'installazione di attrezzature private di pertinenza (Z3).

- La trasformazione di fabbricati di abitazione a servizi agricoli è subordinata obbligatoriamente all'esecuzione di opere di ristrutturazione edilizia finalizzate alla praticabilità del nuovo uso.

Modalità attuative:

- Gli ampliamenti e le nuove costruzioni relativi ad edifici adibiti agli usi A2, A3, A4.1, A4.2, A5 che prevedono una superficie coperta superiore a 2.000 m<sup>2</sup> sono ammessi solo previa approvazione di un Permesso di Costruire Convenzionato.

- In tutti i casi gli interventi sono ammessi solo nell'ambito di un progetto che interessi l'azienda nel suo complesso.

Negli interventi di NC e AM (ove consentiti) di edifici specialistici (quali silos o impianti di lavorazione) o comunque di dimensioni superiori a quelle degli edifici abitativi (allevamenti, rimesse di grandi dimensioni) è prescritta la mitigazione dell'impatto visivo sul paesaggio.

#### **Commento:**

**L'intervento estrattivo in progetto è compatibile con le disposizioni sopra riportate in quanto risulta ricompreso all'interno del Polo G6 "Enza Sud" individuato dal PIAE della provincia di Parma e dal PAE del Comune di Traversetolo.**

**Si evidenzia come la porzione di territorio in esame, ricompresa tra il torrente Enza ed il canale dello Spelta sia ormai da tempo vocata a tutela naturalistica come esplicitato negli artt. 10.7, 10.8 e 10.11 del PSC.**

**Tale situazione è stata compiutamente descritta nel capitolo dedicato alle valenze paesaggistiche del quadro conoscitivo e rappresentate chiaramente nella documentazione fotografica inserita nello stesso e come desumibile anche dalla cartografia delle vegetazioni inserita nel PAE 2012.**

**In ogni modo, l'attività estrattiva prevista restituirà condizioni paesaggistiche ed ambientali migliorative dei luoghi a seguito del loro ripristino.**

## 6. ULTERIORI VINCOLI DI TUTELA NATURALISTICA, PAESAGGISTICA E ARCHEOLOGICA

### 6.1 VINCOLI DI TUTELA NATURALISTICA

I principali strumenti legislativi di riferimento per la protezione della natura nei Paesi dell'Unione Europea sono la Direttiva 79/409/CEE, nota come "Direttiva Uccelli" (successivamente sostituita dalla Direttiva 2009/147/CE), e la Direttiva 92/43/CEE, nota come "Direttiva Habitat". Queste direttive comunitarie contengono le indicazioni per conservare la biodiversità nel territorio degli Stati Membri. In particolare, contengono gli allegati con le liste delle specie e degli habitat di interesse comunitario e, fra questi, quelli considerati prioritari (ovvero quelli maggiormente minacciati).

Le due direttive prevedono inoltre la realizzazione di una rete di aree caratterizzate dalla presenza delle specie e degli habitat degni di tutela. Queste aree sono denominate Zone di Protezione Speciale (ZPS), se identificate per la presenza di specie ornitiche, e Siti di Importanza Comunitaria (SIC), se identificate in base alle specie e agli habitat della "Direttiva Habitat". L'obiettivo finale è quello di creare una rete europea di zone speciali di conservazione denominata *Natura 2000*, attraverso la quale garantire il mantenimento ed il ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat naturali e delle specie interessate nella loro area di ripartizione naturale.

Il DPR 357/97 (successivamente modificato ed integrato dal DPR 120/2003), recante attuazione della summenzionata direttiva 92/43/CEE, stabilisce che le Regioni devono individuare l'elenco delle aree in possesso dei requisiti previsti dalle direttive comunitarie e darne comunicazione al Ministero dell'Ambiente, che successivamente formula la proposta ufficiale di riconoscimento del sito alla Commissione europea.

Con riferimento al summenzionato DPR, la Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna con la Deliberazione 15 Luglio 2002 n.1242 ha approvato l'elenco aggiornato e le nuove perimetrazioni delle aree regionali designate o da designare come pSIC (proposte di Siti di Importanza Comunitaria). Successivamente alla sua pubblicazione, Rete Natura 2000 è stata integrata e modificata (per l'Emilia-Romagna si vedano le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 167 e n. 456 del 2006).

L'area di progetto ricade immediatamente a OVEST del Sito SIC-ZPS IT4020027 "Cronovilla" (cfr. **Tavola QRP-07 - Parchi e Rete Natura 2000**), istituito con Deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 893 del 2 luglio 2012.

Nonostante l'ubicazione del progetto sia esterna al sito Natura 2000, la stretta vicinanza tra l'area di intervento e il sito tutelato non permette di escludere a priori incidenze negative a carico delle specie animali e vegetali e degli habitat tutelati, in particolare durante la fase di realizzazione dell'intervento.

Inoltre, ai sensi del punto 6 della Tabella F della D.G.R. n. 1191 del 30/07/2007 "Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione la conservazione la gestione ed il monitoraggio dei SIC e

delle ZPS nonché le Linee Guida per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. n.7/04", per tutti i progetti soggetti a Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA), anche se ubicati esternamente ai Siti Rete Natura 2000, è sempre obbligatoria la pre-valutazione o la valutazione di incidenza.

**Commento:**

**L'Ambito estrattivo Cà Campagna/Boschi è esterno, pur se adiacente, al Sito di Importanza Comunitaria e Zona di Protezione Speciale Cronovilla.**

**A supporto dello Studio di Impatto ambientale è stato predisposto lo specifico Studio di Incidenza, al quale si rimanda per gli approfondimenti.**

## **6.2 VINCOLI DI TUTELA PAESAGGISTICA**

L'area d'intervento è ricompresa in zone soggette a vincolo paesaggistico secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*" e s.m.i.

Nell'area di studio restano individuati, ai sensi del Decreto sopra richiamato, i seguenti beni soggetti a tutela (ai sensi della lettera c del primo comma dell'art. 142 del D.Lgs 42/2004):

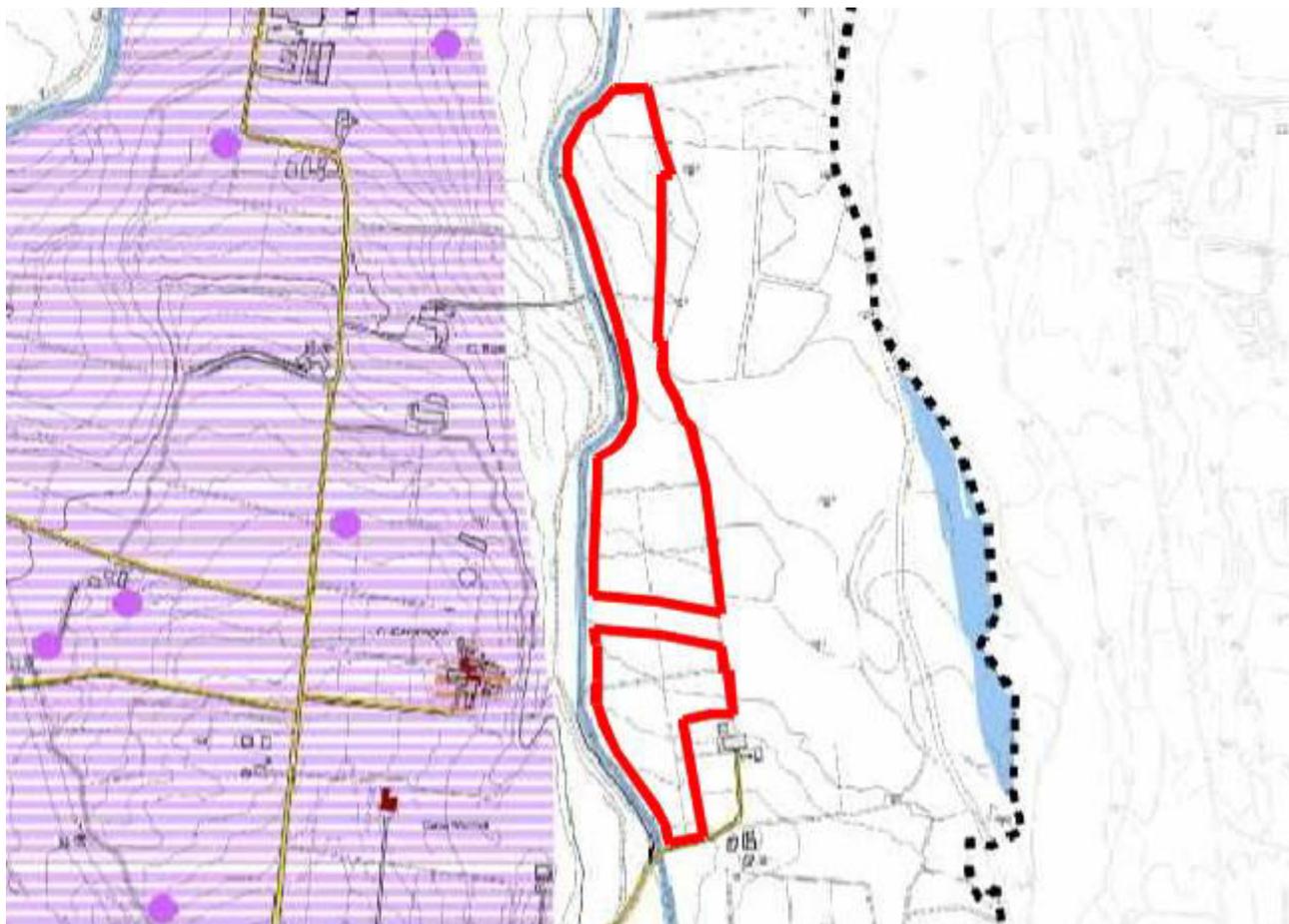
- Torrente Enza;
- Boschi.

**Commento:**

**Lo Studio di impatto ambientale relativo al progetto di coltivazione e sistemazione finale dell'Ambito estrattivo Cà Campagna/Boschi è corredato da apposita Relazione paesaggistica che evidenzia la compatibilità dell'intervento in progetto.**

### 6.3 VINCOLI DI TUTELA ARCHEOLOGICA

Analizzando la Tavola dei Vincoli 3 - Tutela degli elementi storici e archeologici del PSC di Traversetolo è possibile affermare che, in corrispondenza dell'area oggetto di studio, non sono individuate aree a potenziale rischio archeologico.



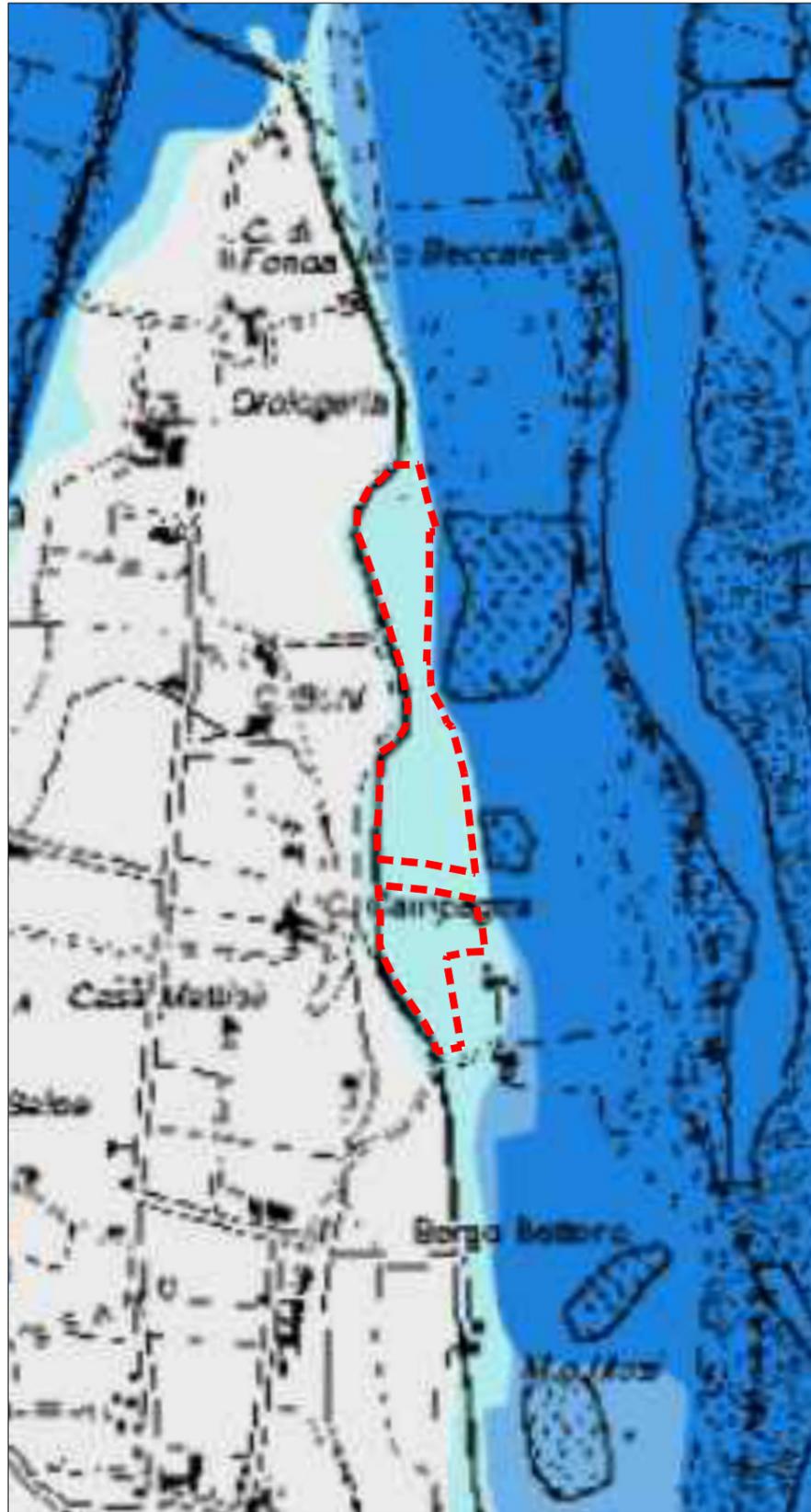
Aree a potenziale rischio archeologico (Art. 10.31)

-  Rischio di livello A
-  Rischio di livello A in aree urbane storiche
-  Rischio di livello A/C
-  Rischio di livello B
-  Rischio di livello C
-  Rischio di livello C

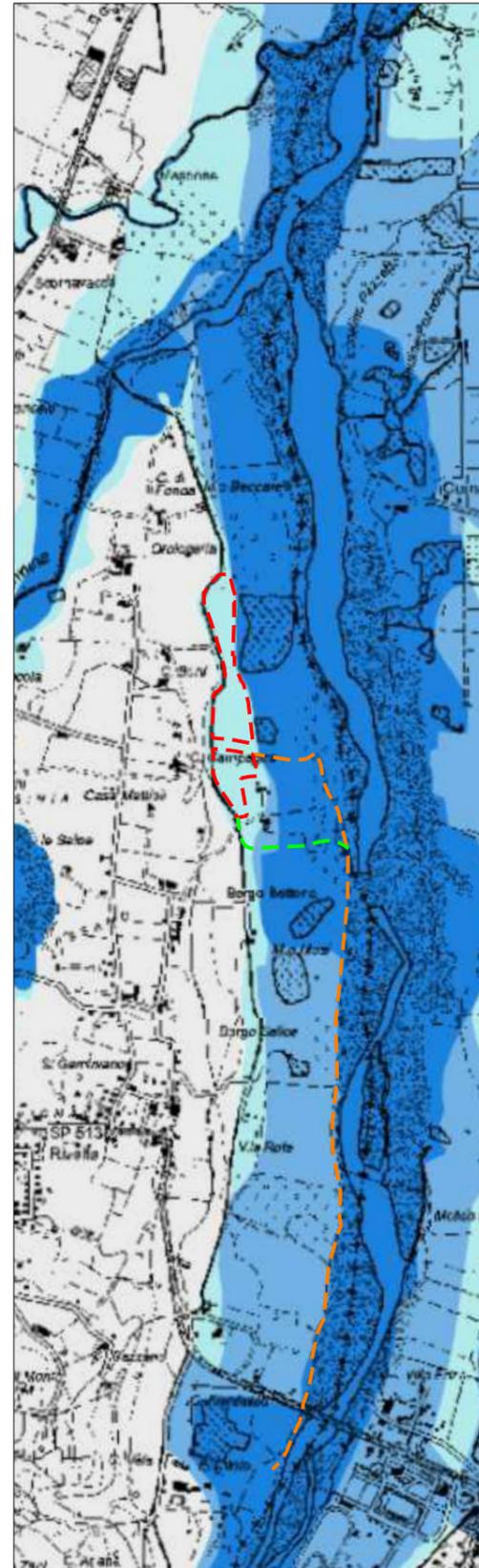
Figura 6.3.1 – Stralcio Tavola dei Vincoli 3 Tutela degli elementi storici e archeologici del PSC di Traversetolo

## **ELABORATI CARTOGRAFICI**

# PIANO GESTIONE RISCHIO ALLUVIONI (PGRA) MAPPA DELLA PERICOLOSITA' RETICOLO PRINCIPALE E SECONDARIO COLLINARE-MONTANO



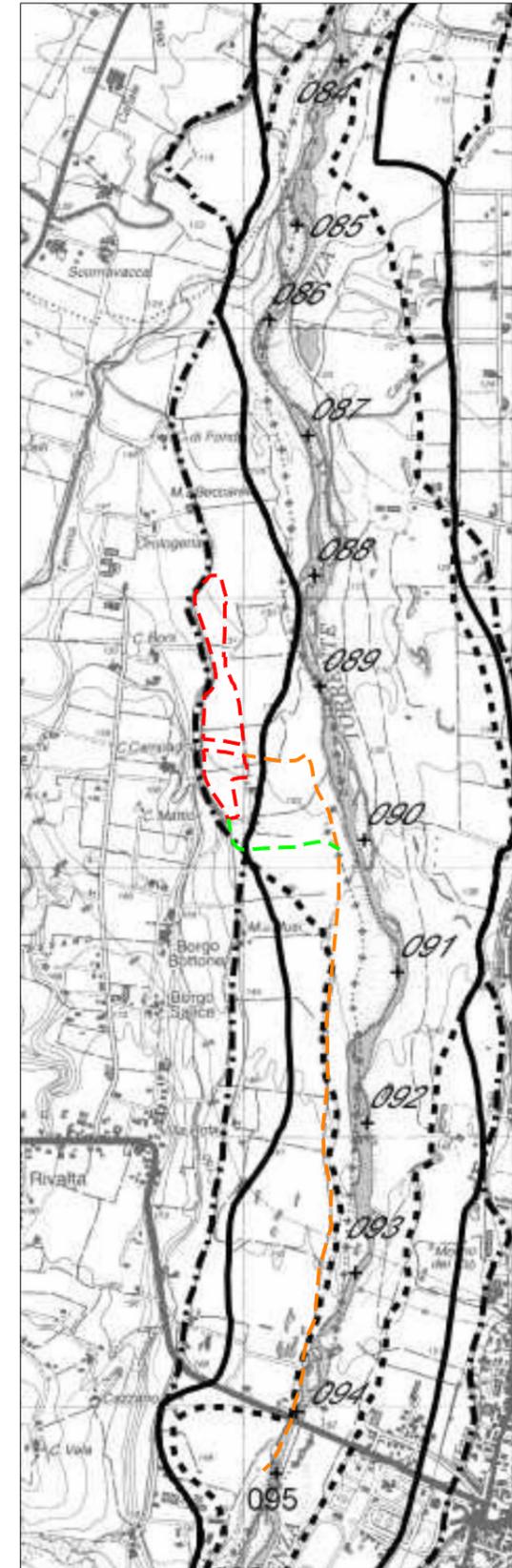
Stralcio 1:10.000



Stralcio 1:25.000

# PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI)

FOGLIO 200 - SEZ. III TRAVERSETOLO



Stralcio 1:25.000

Polo estrattivo G6 - 'ENZA SUD'

Ambito estrattivo  
'Ca' Campagna/Boschi'

## LEGENDA

- - - - - Ambito estrattivo "Ca' Campagna/Boschi"
- - - - - Pista camionabile per il trasporto degli inerti
- - - - - Ipotesi alternativa di viabilità per il trasporto degli inerti

- Mappe della pericolosità Vestizione per UoM 2019
- PUOM\_Distretto\_Po\_ITN008\_2019
  - PUOM\_Reticolo\_Principale\_ITN008\_2019
  - PUOM\_Alluvioni\_frequenti\_H\_P3\_ITN008FHMRPRER\_2019
  - PUOM\_Alluvioni\_poco\_frequenti\_M\_P2\_ITN008FHMRPRER\_2019
  - PUOM\_Alluvioni\_rare\_L\_P1\_ITN008FHMLRPRER\_2019

- LEGENDA  
Delimitazione delle fasce fluviali relative al "Progetto di Piano stralcio per l'Assetto idrogeologico (PAI)"
- - - - - limite(\*) tra la Fascia A e la Fascia B
  - - - - - limite(\*) tra la Fascia B e la Fascia C
  - - - - - limite(\*) esterno della Fascia C
  - + + + + + indicazione del limite esterno della Fascia C del fiume Po rappresentato nelle tavole in scala 1:50.000
  - - - - - limite(\*) di progetto tra la Fascia B e la Fascia C varianti alla delimitazione delle fasce fluviali di cui al "Piano Stralcio delle Fasce Fluviali"

## STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

### QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

TAVOLA:

QRP- 01  
Stralci Tavv. PAI e PGRA

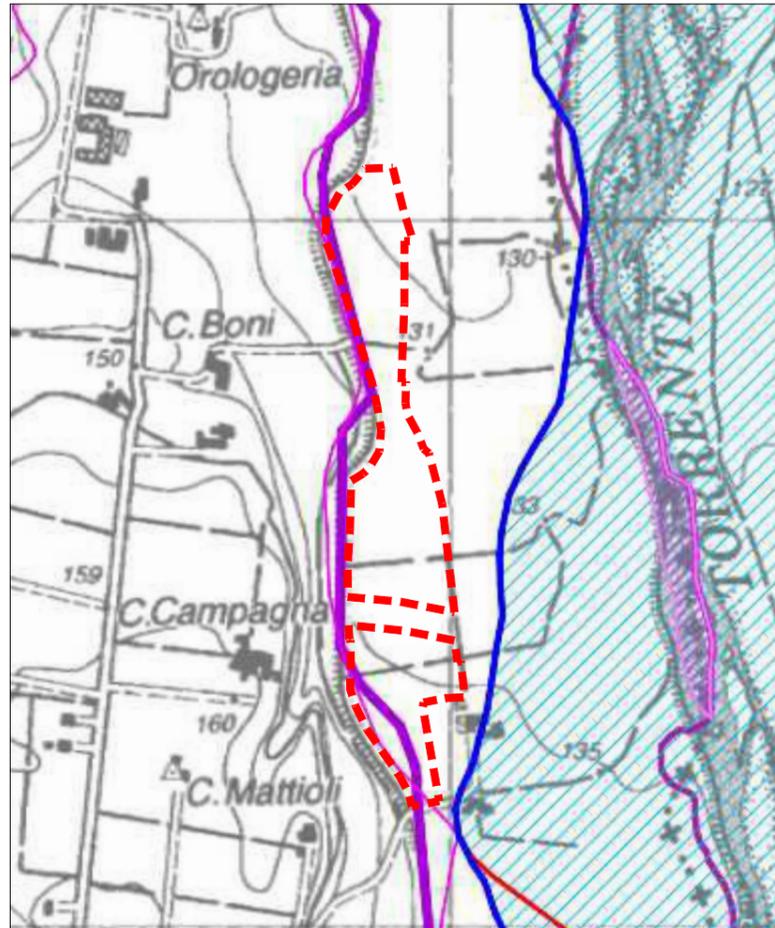
SCALA: varie



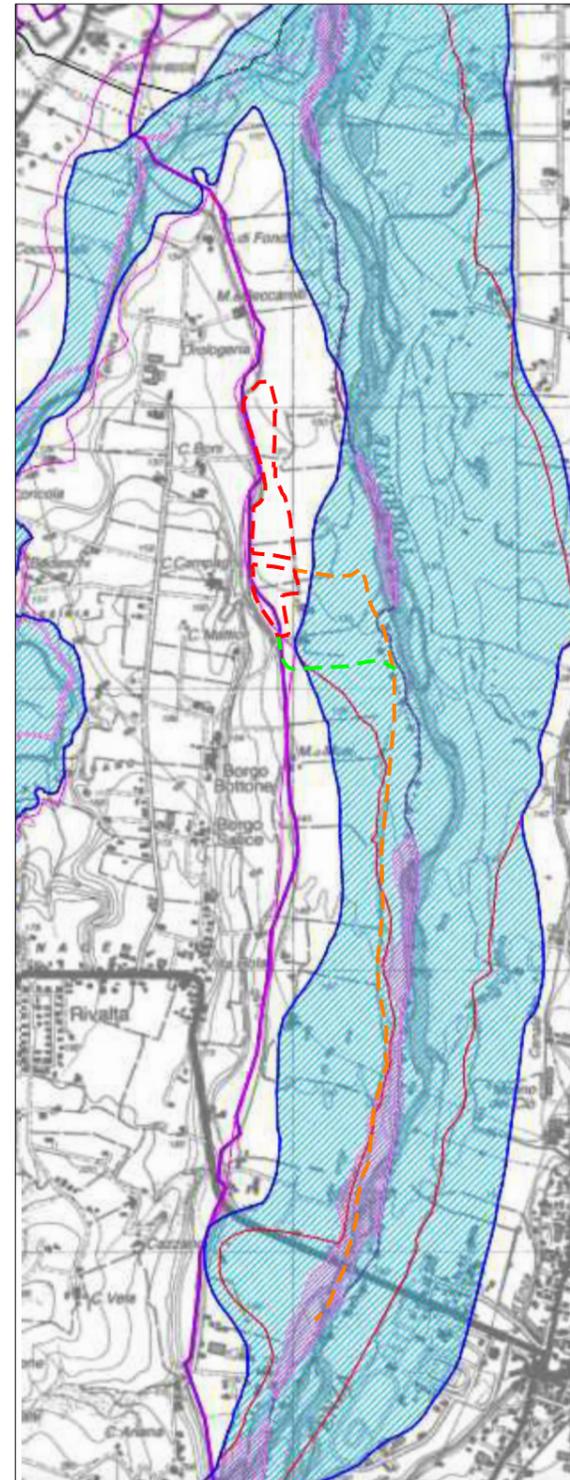
# STRALCIO TAV. C1.13 TUTELA AMBIENTALE, PAESISTICA E STORICO-CULTURALE DEL PTCP

Polo estrattivo G6 - 'ENZA SUD'

Ambito estrattivo  
'Cà Campagna/Boschi'



Stralcio 1:10.000



Stralcio 1:25.000

## Zone di tutela di laghi, corsi d'acqua e corpi idrici sotterranei

 Zone di tutela ambientale ed idraulica dei corsi d'acqua (art.12)

### Zone di deflusso di piena (art.13)

 Ambito A1 - Alveo

 Ambito A2

 Area di inondazione per piena catastrofica (fascia C)

 Corsi d'acqua meritevoli di tutela

## LEGENDA

 Ambito estrattivo  
'Ca' Campagna/Boschi'

 Pista camionabile per il trasporto  
degli inerti

 Ipotesi alternativa di viabilità  
per il trasporto degli inerti

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

QUADRO DI RIFERIMENTO  
PROGRAMMATICO

TAVOLA:

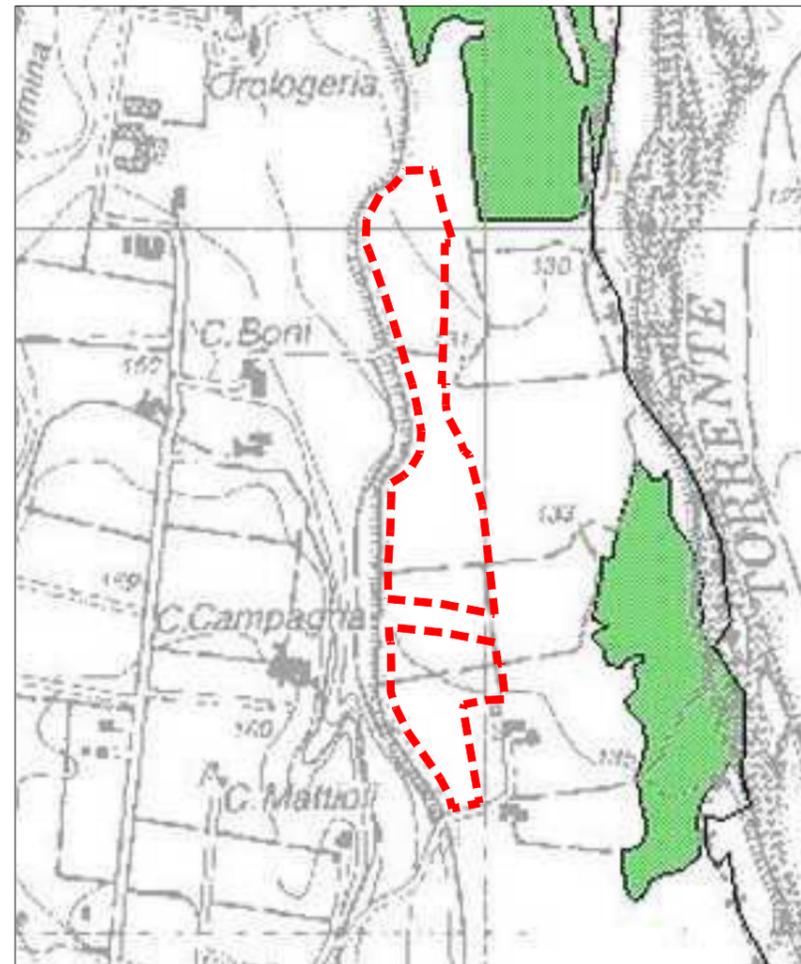
QRP- 02a  
Stralci Tav. PTCP C1.13

SCALA: varie

# STRALCIO TAV. C3.13 CARTA FORESTALE DEL PTCP

**Polo estrattivo G6 - 'ENZA SUD'**

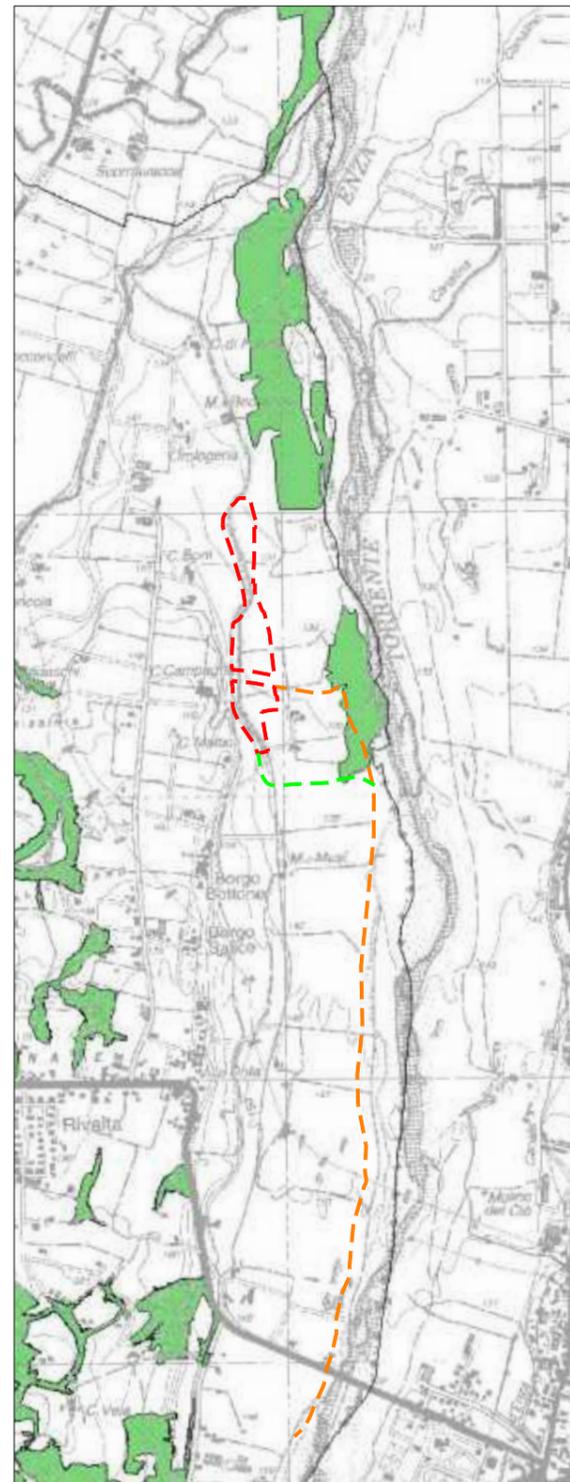
**Ambito estrattivo  
'Cà Campagna/Boschi'**



Stralcio 1:10.000

**Legenda**

- Area boscata
- Area non boscata



Stralcio 1:25.000

**LEGENDA**

- Ambito estrattivo "Ca' Campagna/Boschi"
- Pista camionabile per il trasporto degli inerti
- Ipotesi alternativa di viabilità per il trasporto degli inerti

**STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE**

**QUADRO DI RIFERIMENTO  
PROGRAMMATICO**

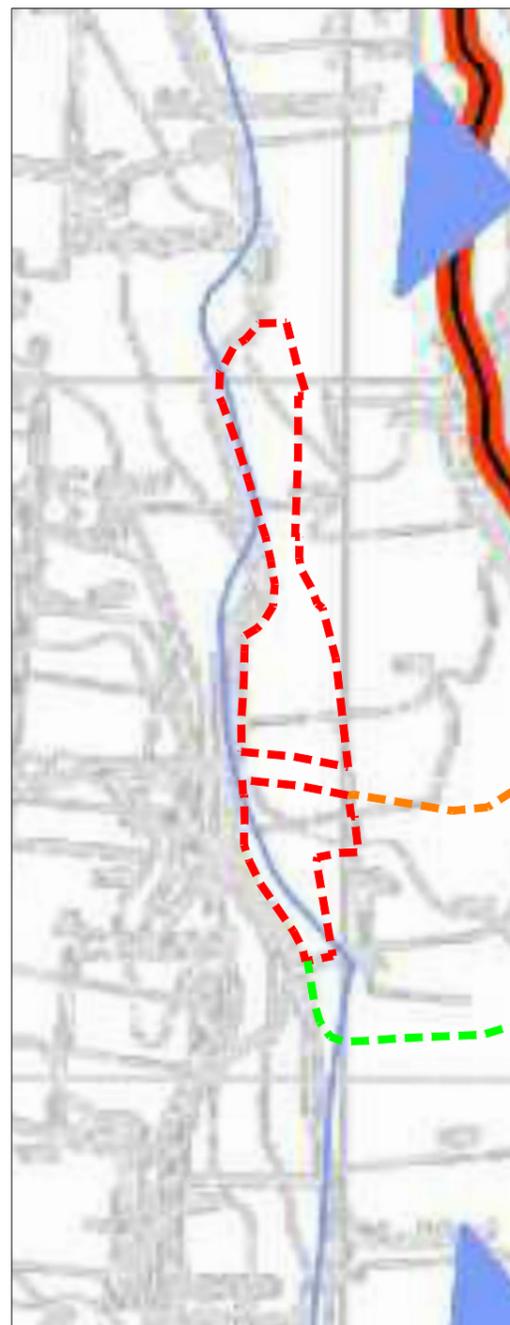
TAVOLA:

**QRP- 02b**  
**Stralci Tav. PTCP C3.13**

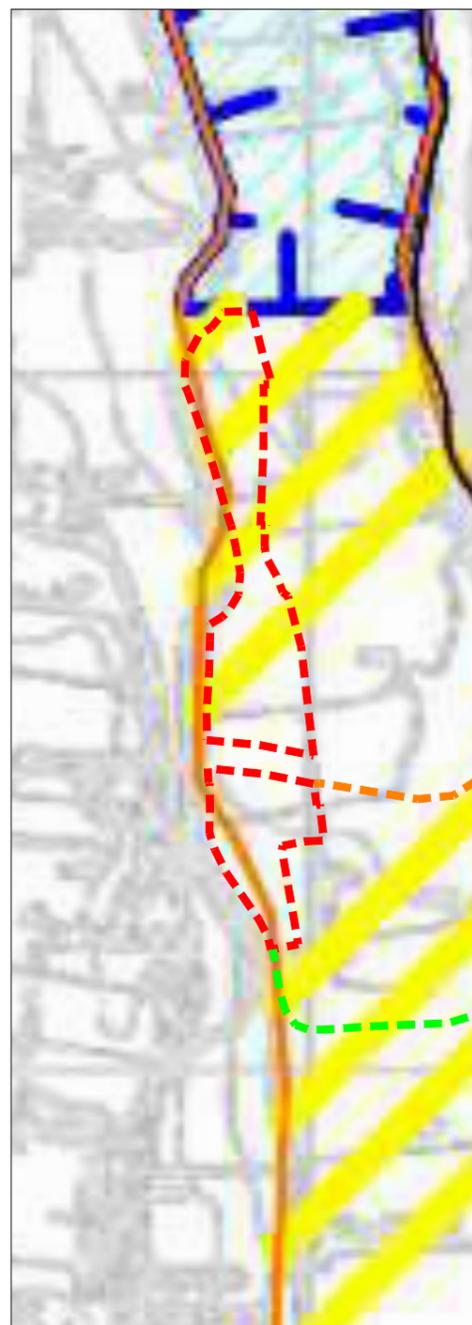
SCALA: **varie**



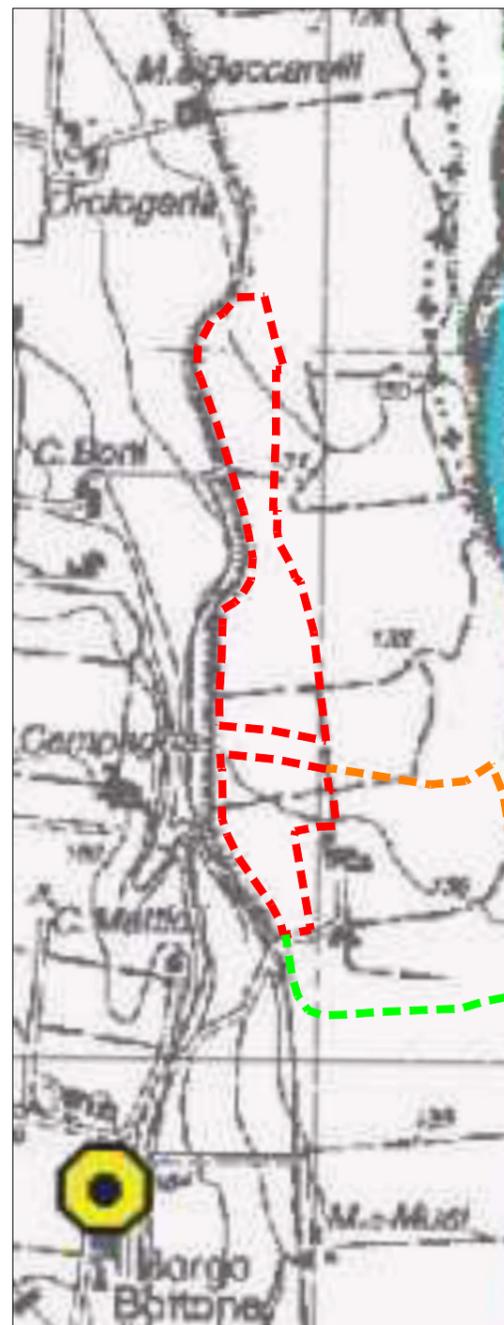
STRALCIO TAV. C4.2  
CARTA DEL RISCHIO AMBIENTALE  
E DEI PRINCIPALI INTERVENTI DI  
DIFESA



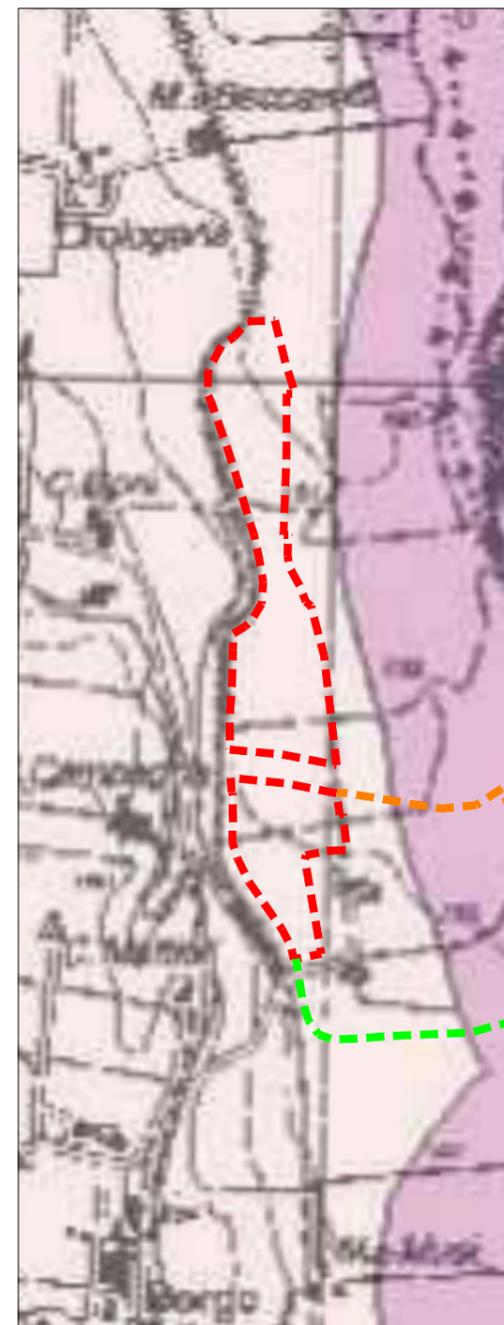
STRALCIO TAV. C5.2  
PROGETTI ED INTERVENTI DI  
TUTELA E VALORIZZAZIONE  
AMBIENTALE



STRALCIO ALL. 4 - TAV. 6E  
CARTA DEGLI INDIRIZZI ED  
INDIVIDUAZIONE DEGLI IMPIANTI  
DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE  
REFLUE URBANE.....



STRALCIO ALL. 4 - TAV. 15  
LE AREE DI SALVAGUARDIA  
PER LA TUTELA DELLE ACQUE  
POTABILI ED EMERGENZE  
NATURALI



Area di inondazione per piena catastrofica del Po e per inadeguatezza rete scolante di pianura

Aree di riequilibrio ecologico

esistenti

di progetto

AREE DI TUTELA, RECUPERO E VALORIZZAZIONE

Progetti di tutela, recupero e valorizzazione

predisposti

Classi di vulnerabilità

poco vulnerabile

vulnerabilità a sensibilità attenuata

vulnerabilità a sensibilità elevata

Zona di protezione settore A

Zona di protezione settore B

Zona di protezione settore C

Zona di protezione settore D

**Polo estrattivo G6 - 'ENZA SUD'**

**Ambito estrattivo  
'Cà Campagna/Boschi'**

**LEGENDA**

- Ambito estrattivo "Ca' Campagna/Boschi"
- Pista camionabile per il trasporto degli inerti
- Ipotesi alternativa di viabilità per il trasporto degli inerti

**STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE**

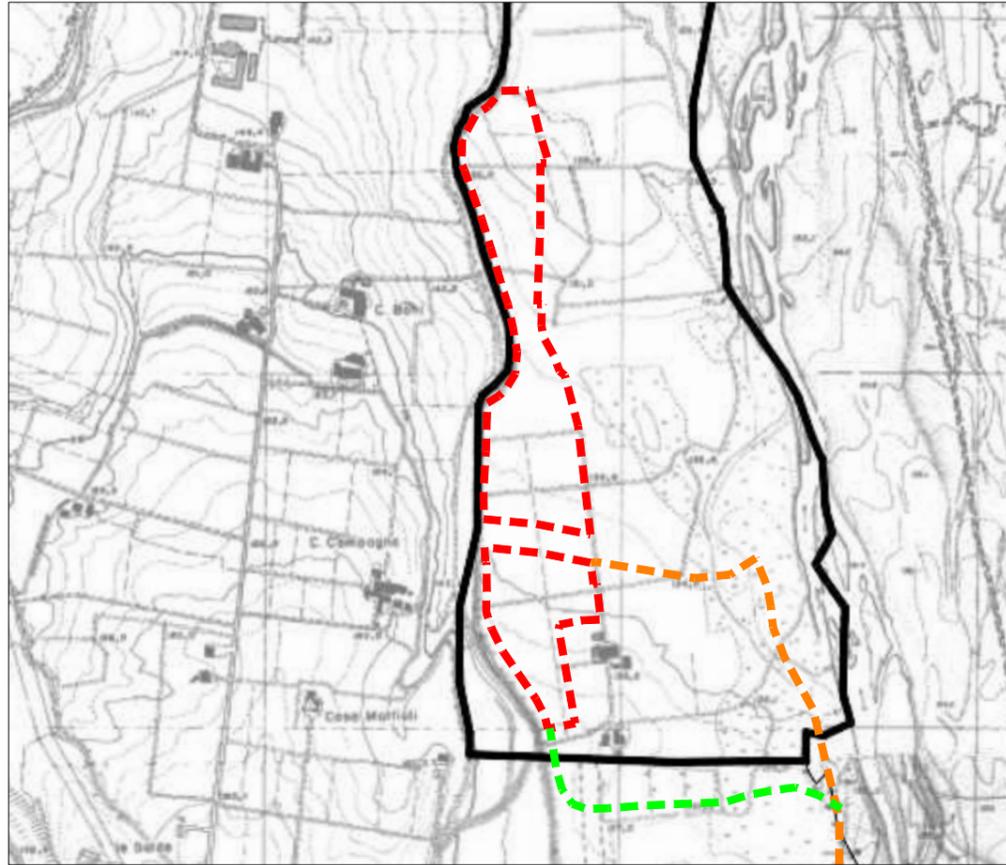
**QUADRO DI RIFERIMENTO  
PROGRAMMATICO**

TAVOLA: **QRP- 03**  
**Stralci Tavv. PTCP C.4.2 e C.5.2**  
**e Tavv. 6E e 15 dell'All. 4 alle NTA**

SCALA: **1:10.000**



**STRALCIO TAV. P12 'SCHEDE DI PROGETTO POLO G6 ENZA SUD'  
DEL PIAE VIGENTE DI PARMA**



**OBIETTIVO DI QUANTITA':**  
Comune di Montechiarugolo: 370.000 mc di ghiaie pregiate (residui di piano);  
Comune di Traversetolo: 200.000 mc di ghiaie pregiate (di cui 100.000 residui di piano).

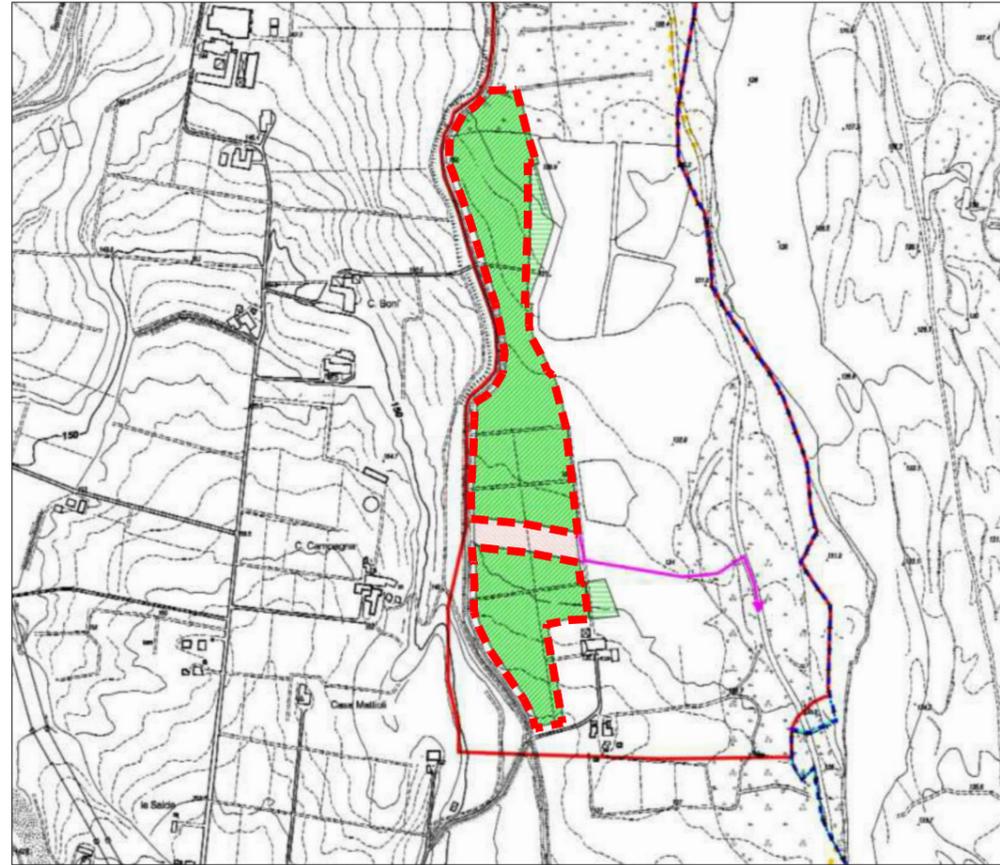
**PROFONDITA' MASSIMA DI ESCAVAZIONE:**  
Da 4 a 5 metri dal piano campagna, mantenendo comunque un franco di almeno 1 metro dalla minima soggiacenza della falda.

**MODALITA' DI RECUPERO:**  
Recupero di tipo naturalistico, anche con finalità idrauliche, nelle aree prossime ai corsi d'acqua principali (Torrenti Enza, Termina e Masdone), da definire puntualmente con gli enti idraulici competenti. Nelle altre aree, naturalistico e/o agricolo, con ritombamento parziale o totale del vuoto di cava da attuare esclusivamente con terre naturali e di scavo ai sensi del D.Lgs. 152/2006. In accordo con il PTCP (Approfondimento in materia di tutela delle acque), l'obiettivo quantitativo assegnato al Comune di Montechiarugolo potrà essere destinato alla realizzazione di bacini ad uso plurimo, destinati ad alimentare la rete idrica superficiale nel periodo siccitoso e finalizzati alla creazione di habitat umidi differenziati (con canneti e tifeti, boschetti ripariali mesofili e igrofilii, isole vegetate, ecc.). La potenzialità complessiva di invaso di tali bacini, attivabile anche per stralci esecutivi, non dovrà essere inferiore a 500.000 mc, al fine di garantire la funzionalità dell'uso plurimo previsto dal PTCP (naturalistico, irriguo, DMV): a tal fine potranno essere previste arginature perimetrali. Il fondo e le sponde dei bacini dovranno essere opportunamente impermeabilizzati, secondo le tecniche ritenute più idonee (con argilla e bentonite, con o senza teli sintetici): in sede di collaudo dell'opera, dovrà essere dimostrato il raggiungimento di permeabilità <math>< 1 \cdot 10^{-6}</math> cm/s dello strato di impermeabilizzazione realizzato.

**PRESCRIZIONI PARTICOLARI:**  
I piani attuativi dovranno prevedere la bonifica o la messa in sicurezza delle eventuali discariche presenti nell'area. Dovranno essere conservate, potenziate o ricostruite le fasce arboreo-arbustive e ripariali a ridosso della rete idrografica superficiale, al fine di conseguire il miglioramento della rete ecologica secondaria, nonché attuarsi fasce tampone e/o di ecosistemi filtro nelle fasce di rispetto dagli stessi. La destinazione finale degli eventuali bacini ad uso plurimo dovrà essere a finalità pubblica: in tal senso sarà necessario che il Comune o il Consorzio di Bonifica acquisiscano la piena disponibilità delle aree interessate, una volta completato l'intervento.

**MISURE DI COMPENSAZIONE:**  
I P.A.E. comunali dovranno individuare, anche congiuntamente, percorsi di allontanamento dei materiali estratti dal Polo estrattivo che non gravino sulla S.P. 45 di Montechiarugolo e che escludano, ovvero regolino puntualmente, l'attraversamento degli abitati da parte dei mezzi d'opera provenienti dalle attività estrattive autorizzate. Inoltre dovranno prevedersi, a parziale carico dei soggetti esercenti le attività estrattive, interventi finalizzati alla realizzazione e mantenimento di una viabilità provvisoria a servizio delle cave lungo l'asta del T. Enza, compresa la sua finale dismissione e trasformazione di pista ciclo-pedonale di interesse interprovinciale. La previsione, condivisione e approvazione delle misure e/o interventi di compensazione di cui sopra dovrà essere compresa nell'ambito degli accordi obbligatori da predisporre ai sensi dell'art. 24 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7.

**STRALCIO TAV. P1 'CARTA DI PROGETTO'  
DEL PAE VIGENTE DI TRAVERSETOLO**



**Polo estrattivo G6 "Enza sud"**

**Ambito estrattivo "Ca' Campagna/Boschi"**

-  Ambito estrattivo "Ca' Campagna/Boschi"
-  Area non escavabile di salvaguardia del corridoio infrastrutturale in progetto
-  Area non soggetta ad escavazione in quanto già parzialmente ripristinata
-  Erosioni spondali compromettenti la percorribilità della pista camionale perialveo da sottoporre ad interventi di protezione
-  Percorso di allontanamento dei materiali estratti verso i frantoi
-  Confine provinciale
-  Confine comunale
-  Aree delle previsioni estrattive del PIAE

**Polo estrattivo G6 - 'ENZA SUD'**  
**Ambito estrattivo**  
**'Ca' Campagna/Boschi'**

**LEGENDA**

-  Ambito estrattivo "Ca' Campagna/Boschi"
-  Pista camionabile per il trasporto degli inerti
-  Ipotesi alternativa di viabilità per il trasporto degli inerti

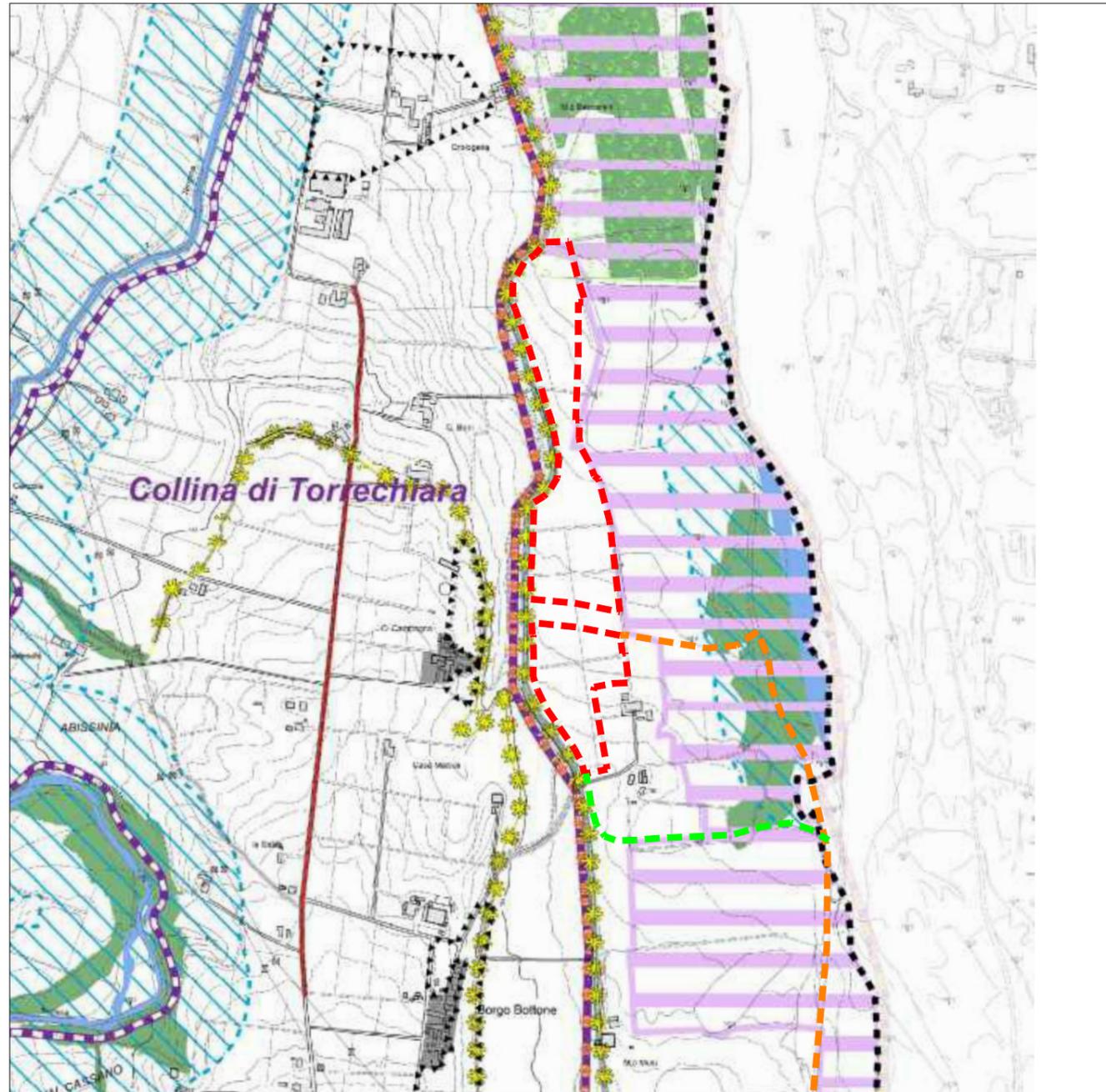
**STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE**

**QUADRO DI RIFERIMENTO  
PROGRAMMATICO**

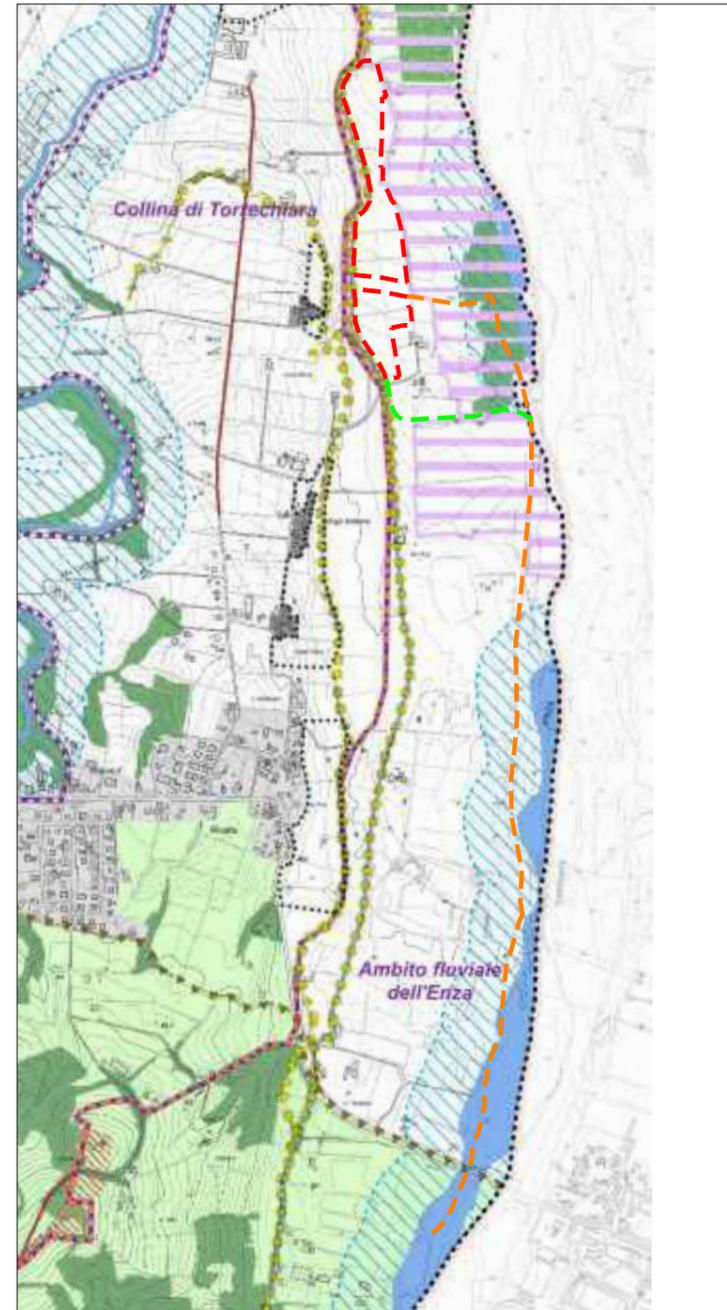
# CARTA DEGLI AMBITI E DELLE TRASFORMAZIONI TERRITORIALI DEL PSC DI TRAVERSETOLO

Polo estrattivo G6 - 'ENZA SUD'

Ambito estrattivo  
'Cà Campagna/Boschi'



Stralcio 1:10.000



Stralcio 1:20.000

-  Sito di Importanza Comunitaria e Zona di protezione speciale "Cronovilla" - IT4020027
-  Fascia di tutela di 150m delle acque pubbliche (Art. 10.9 bis)
-  Sistema forestale e boschivo (Art.10.2)
-  Corsi d'acqua meritevoli di tutela (Art.10.3)
-  Canali consortili (Art.10.3 bis)
-  Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale (Art.10.4)

-  Progetti di tutela, recupero e valorizzazione (Art.10.11)
-  Area di riequilibrio ecologico di progetto "Cronovilla"

## LEGENDA

-  Ambito estrattivo "Ca' Campagna/Boschi"
-  Pista camionabile per il trasporto degli inerti
-  Ipotesi alternativa di viabilità per il trasporto degli inerti

## STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

### QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

TAVOLA: **QRP- 05**  
Stralci della Carta degli ambiti e delle trasformazioni territoriali del PSC di Traversetolo

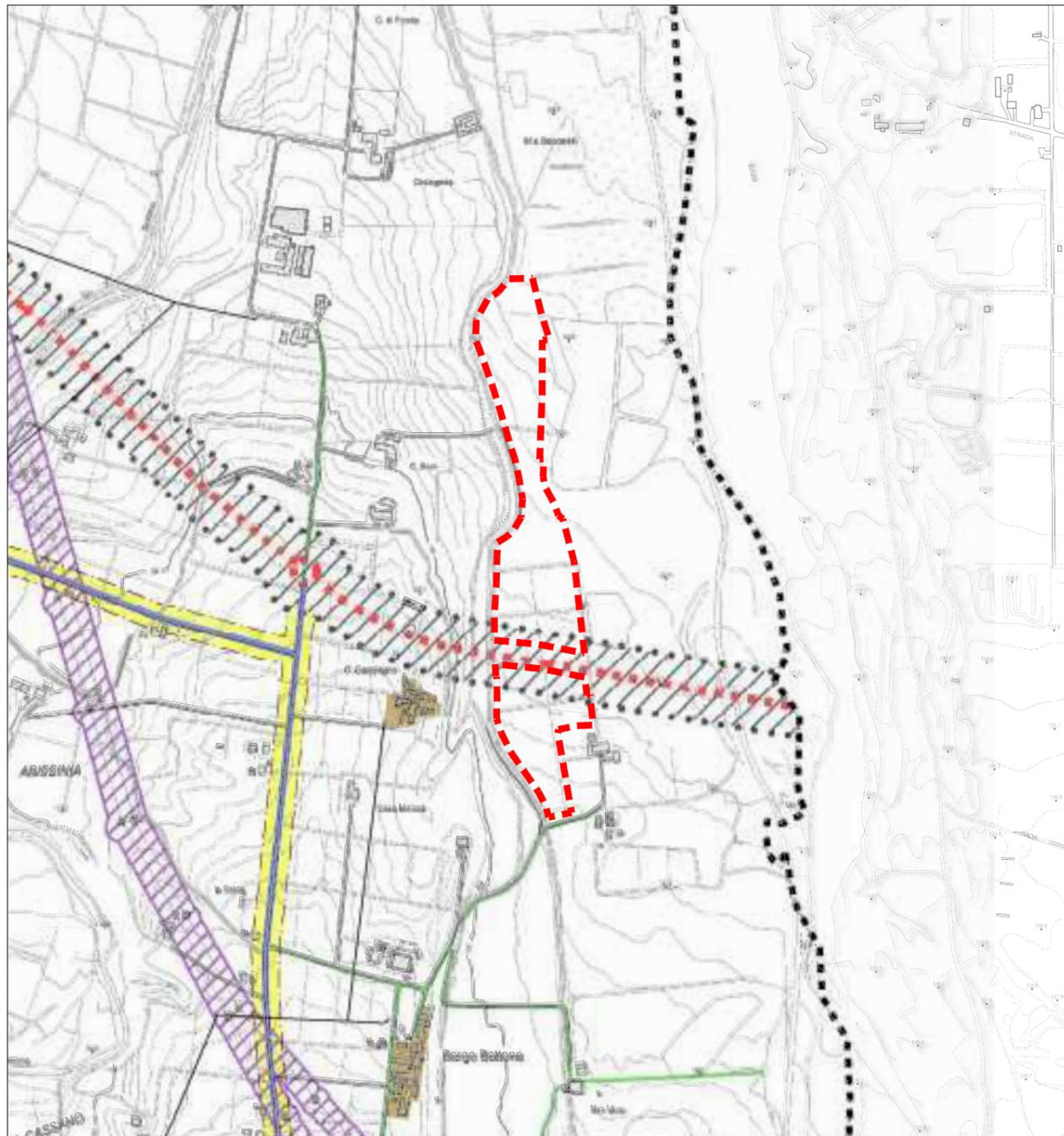
SCALA: **varie**



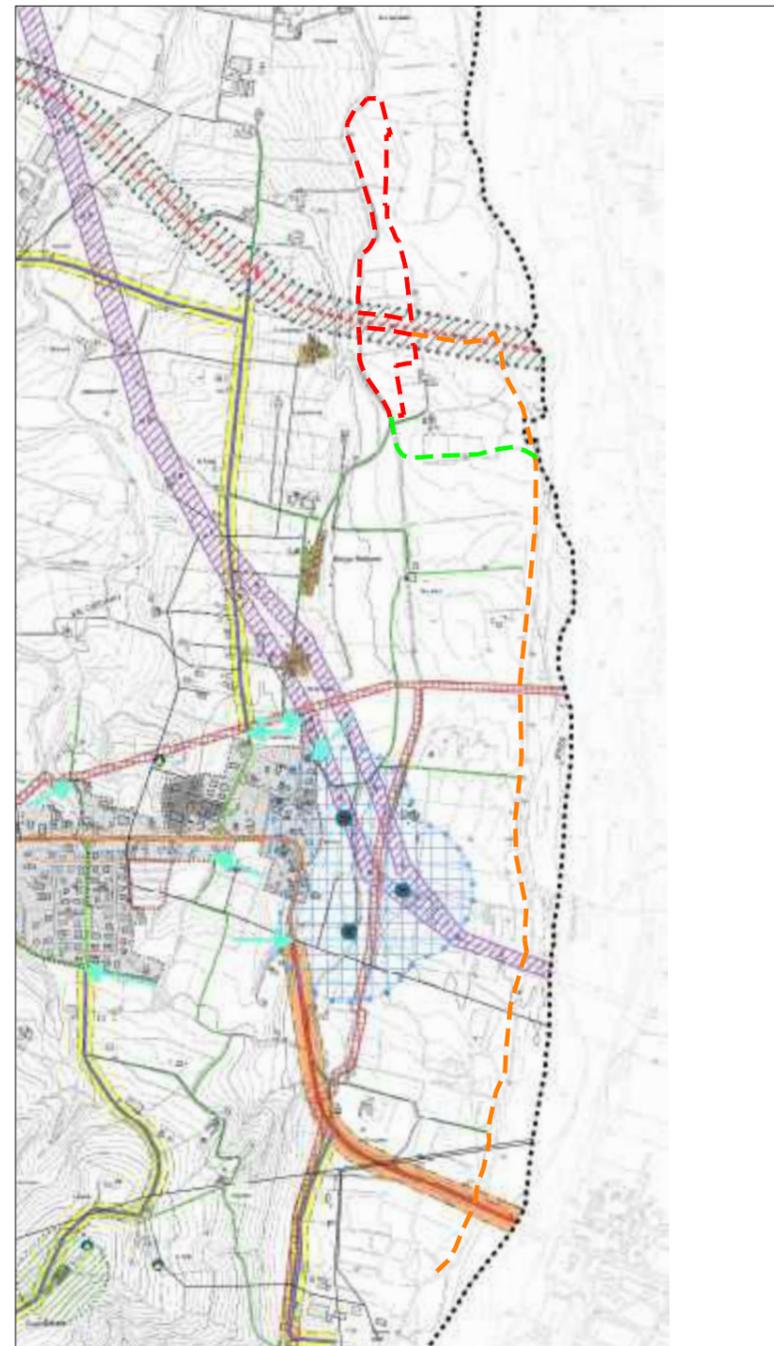
# TUTELA DEGLI ELEMENTI NATURALI E PAESAGGISTICI DEL PSC DI TRAVERSETOLO

**Polo estrattivo G6 - 'ENZA SUD'**

**Ambito estrattivo  
'Cà Campagna/Boschi'**



Stralcio 1:20.000



Stralcio 1:20.000

## LEGENDA

- - - Ambito estrattivo "Ca' Campagna/Boschi"
- - - Pista camionabile per il trasporto degli inerti
- - - Ipotesi alternativa di viabilità per il trasporto degli inerti

- Sito di Importanza Comunitaria e Zona di protezione speciale "Cronovilla" - IT4020027
- Beni paesaggistici (Art.10.9)
- Fascia di tutela di 150m delle acque pubbliche (Art. 10.9 bis)
- Area di riequilibrio ecologico di progetto "Cronovilla"

- Sistema forestale e boschivo (Art.10.2)
- Corsi d'acqua meritevoli di tutela (Art.10.3)
- Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale (Art.10.4)
- Progetti di tutela, recupero e valorizzazione (Art.10.11)
- Unità di paesaggio (Art.10.12)

## STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

### QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

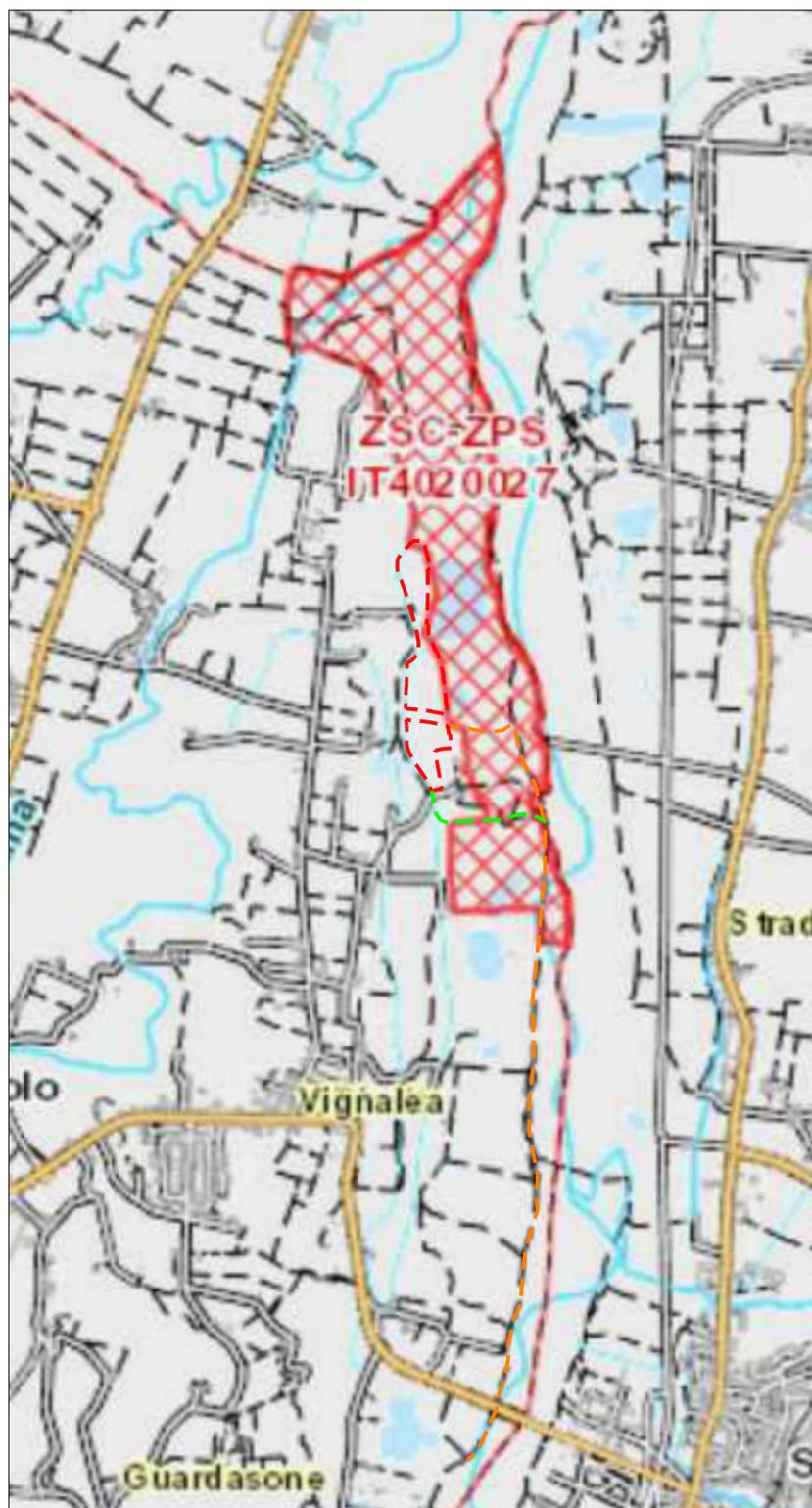
TAVOLA: **QRP- 06**  
Stralci della Carta delle tutele naturali, ambientali e paesaggistiche del PSC di Traversetolo

SCALA: **varie**



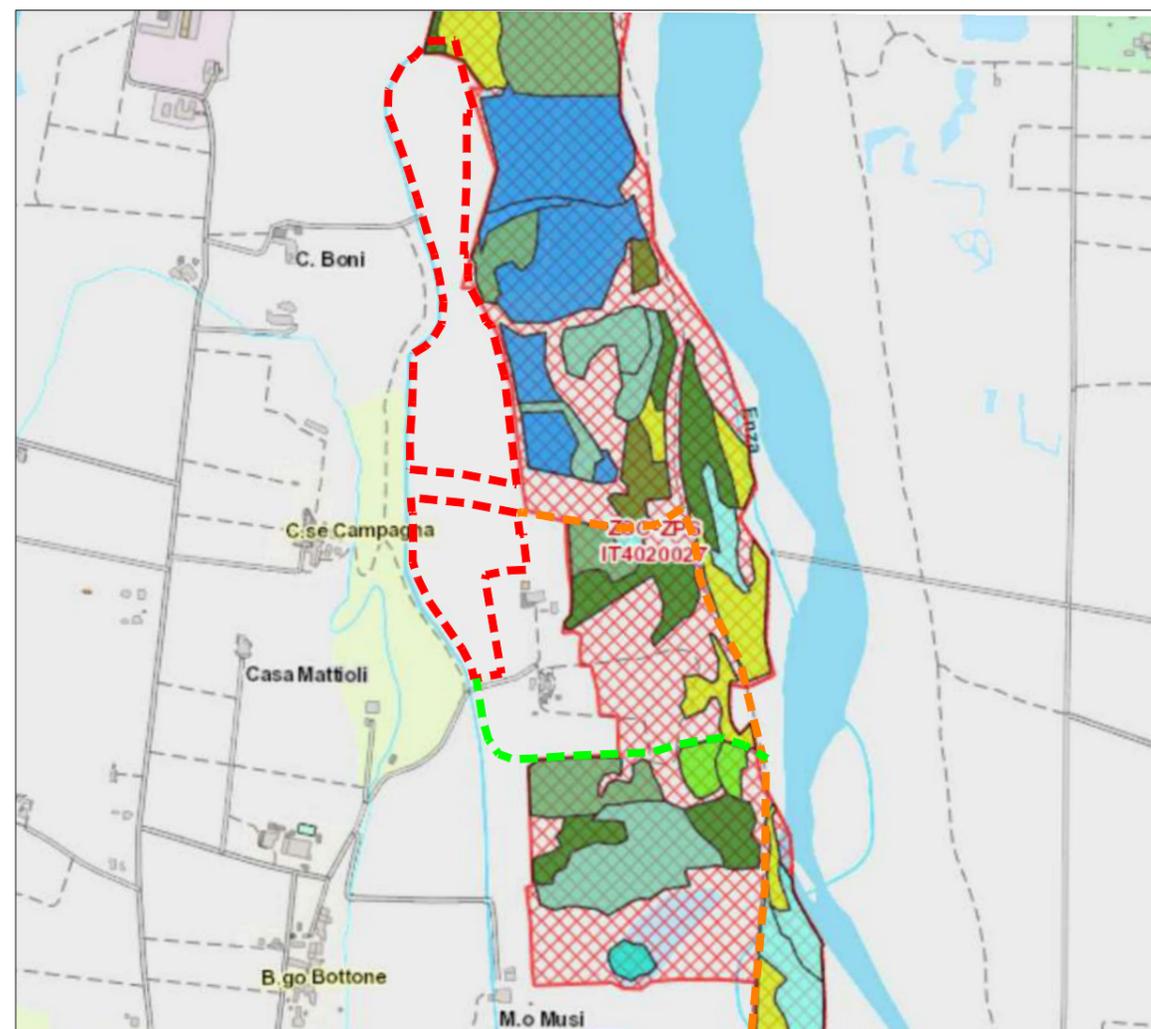
**Polo estrattivo G6 - 'ENZA SUD'**

**Ambito estrattivo  
'Cà Campagna/Boschi'**



SIC/ZSC-ZPS

Stralcio 1:25.000



Stralcio 1:10.000

- 6410 - Praterie in cui è presente la Molinia su terreni calcarei e argillosi (Eu-Molinion)
- 6210 - Formazioni erbose secche seminaturali e cespuglieti su substrato calcareo (Festuco-Brometalia)
- 91AA - Boschi orientali di quercia bianca
- 91F0 - Boschi misti di quercia, olmo e frassino di grandi fiumi
- 92A0 - Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba
- Pa - Habitat di rilevanza naturalistica nell'ambito locale: Canneti palustri: fragmiteti, tifeti e scirpeti d'acqua dolce (Phragmition)
- 3260 - Vegetazione sommersa di ranuncoli dei fiumi submontani e delle pianure
- 3240 - Fiumi alpini e loro vegetazione riparia legnosa di Salix elaeagnos
- 3150 - Laghi eutrofici naturali con vegetazione del tipo Magnopotamion o Hydrocharition

**LEGENDA**

- Ambito estrattivo "Ca' Campagna/Boschi"
- Pista camionabile per il trasporto degli inerti
- Ipotesi alternativa di viabilità per il trasporto degli inerti

**STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE**

**QUADRO DI RIFERIMENTO  
PROGRAMMATICO**

TAVOLA:

**QRP - 07  
PARCHI E RETE NATURA 2000**

SCALA: **varie**

